

CCCXXXVII SEDUTA

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 1955

Presidenza del Vice Presidente BO

del Vice Presidente CINGOLANI

e del Vice Presidente MOLÈ

INDICE

Congedi Pag. 13814

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 13814

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 13815

Deferimento all'esame di Commissioni permanenti 13816

Presentazione. 13858

Richiesta e approvazione di procedura d'urgenza per i disegni di legge nn. 1215-1216 . 13817

Trasmissione 13814

« Determinazione delle misure dei contributi per la integrazione dei guadagni agli operai dell'industria, nonché per gli assegni familiari e per le assicurazioni sociali obbligatorie » (895) Così modificato: « Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonché per gli assegni familiari, per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani » (Discussione e approvazione, con modificazioni):

BITOSSÌ 13820, 13828, 13829

DE BOSIO, *relatore* 13823 e *passim*

PEZZINI 13823

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 13826, 13830

ZANE 13818, 13829, 13830

« Proroga ed ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori » (1111) (Approvato dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

CARELLI Pag. 13841

GRAVA, *relatore* 13836

MANCINO 13834

PEZZINI 13832, 13840

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 13838, 13840

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale e finanziario tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, concluso a Roma il 25 giugno 1952 » (630) (Discussione e approvazione):

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 13844GERINI, *relatore* 13844

PEZZINI 13843

« Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli » (1146) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze* 13848

RODA 13845, 13850

TRABUCCHI, *f.f. relatore* 13847

Interpellanze:

Annunzio 13858

Interrogazioni:

Annunzio	Pag	13858
Annunzio di risposte scritte		13817

Istituto nazionale assicurazioni:

Trasmissione di bilancio		13817
------------------------------------	--	-------

Per la morte dell'onorevole Arturo Marescalchi:

PRESIDENTE		13817
CONDORELLI		13817
VIGORELLI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>		13817

Relazioni:

Presentazione		13816
-------------------------	--	-------

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte

scritte ad interrogazioni		13865
-------------------------------------	--	-------

La seduta è aperta alle ore 16,30.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 28 ottobre, che è approvato.*

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Ferrari per giorni 3, Magliano per giorni 5, Marina per giorni 20, Piechele giorni 5, Raffainer per giorni 3 e Rogadeo per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Provvedimenti straordinari per la Calabria » (947-B) (*Approvato dalla Commissione speciale del Senato e modificato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati*);

« Istituzione di una seconda Sezione presso il tribunale di Monza » (1005-B), d'iniziativa dei deputati Buzzelli e Stucchi (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente del Senato e mo-*

dificato dalla III Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Modificazioni al Codice penale militare di pace ed al Codice penale » (1217), d'iniziativa dei deputati Luzzatto, Capalozza, Ariosto ed altri;

« Provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero » (1218);

« Concessione ed uso delle divise uniformi e degli indumenti di lavoro al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1219);

« Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico e inclusione della linea nella rete statale » (1220);

« Vendita a trattativa privata alla Società per azioni "Cantieri Navali Riuniti" di Ancona della zona di arenile della superficie di metri quadrati 56.800 appartenente al patrimonio dello Stato, sita in Ancona, località San Clemente » (1221).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge, d'iniziativa:

del senatore Trabucchi:

« Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 » (1214);

dei senatori Molinelli, Cappellini e Cianca:

« Provvidenze a favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'agosto-settembre-ottobre 1955 nella regione delle Marche » (1215);

« Riparazione di danni per perdite di suppellettili domestiche, strumenti e utensili di lavoro ed altro a favore di alluvionati della regione marchigiana » (1216).

Comunica altresì che il Ministro degli affari esteri ha presentato i seguenti disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande di brevetto, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953 » (1211);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla classificazione internazionale dei brevetti per invenzioni industriali, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 » (1212);

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di base e degli Accordi supplementari n. 1 e n. 2, relativi all'assistenza tecnica in materia di formazione professionale, conclusi in Roma il 4 settembre 1952 tra l'Italia e l'Organizzazione internazionale del lavoro » (1213).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

**Deferimento di disegni di legge
all'approvazione di Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame e all'approvazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Costituzione in Comune autonomo della frazione di Botricello del comune di Andali, in provincia di Catanzaro » (1194), d'iniziativa del deputato Larussa;

« Provvidenze a favore dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) » (1196), previo parere della 5ª Commissione;

« Modifica all'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, n. 237, concernente l'autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie da parte dell'agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.) e per la concessione di un contributo straordinario alla stessa Agenzia » (1197), previo parere della 5ª Commissione;

« Elevazione del limite massimo di età per l'ammissione delle vedove di caduti in guerra agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici » (1201);

della 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Norme per la nomina del sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina militare » (1199), previo parere della 5ª Commissione;

« Modificazioni alle norme relative al reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, del Corpo del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di Commissariato aeronautico, ruolo amministrazione » (1200);

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifiche al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sulla imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali e assegni familiari » (1207), d'iniziativa del deputato Storchi;

« Proroga di esenzioni tributarie per talune cooperative » (1209), d'iniziativa dei senatori De Luca Luca ed altri;

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Sostituzione del posto di bibliotecario con quello di conservatore nella Biblioteca di storia moderna e contemporanea, dipendente dall'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea » (381-B), d'iniziativa del senatore Ciasca;

« Determinazione dei titoli di studio occorrenti per l'accesso ai ruoli speciali transitori del personale incaricato degli insegnamenti speciali nelle scuole elementari » (1203), d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri;

« Norme sulla istruzione professionale dei ciechi » (1205), d'iniziativa del deputato Andreotti, previo parere della 5ª Commissione;

« Provvidenze a favore dell'Opera di Santa Croce in Firenze » (1206), d'iniziativa dei de-

putati Diecidue ed altri, previ pareri della 5^a e della 7^a Commissione;

della 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione delle norme concernenti la restituzione al Tesoro delle somme anticipate all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la costruzione e l'acquisto di case in conto patrimoniale, in base all'articolo 9 della legge 11 marzo 1953, n. 187 » (1195), previo parere della 5^a Commissione;

della 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Stanziamento di lire 50.000.000 a favore dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.) » (1204), previo parere della 5^a Commissione;

della Commissione speciale per la Calabria:

« Provvedimenti straordinari per la Calabria » (947-B).

Deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico altresì che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modifica all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali » (1198), d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri, previo parere della 2^a Commissione;

« Decentramento di uffici dal capoluogo a centri della Provincia » (1202), d'iniziativa del senatore Ciasca, previo parere della 5^a Commissione.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), il senatore Canevari ha presentato una nuova relazione (stampato 141-A *bis*) sul disegno di legge:

« Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali » (141), rinviato alla Commissione dall'Assemblea nella seduta dell'11 dicembre 1953.

Comunico altresì che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della Commissione speciale per le locazioni, dal senatore Salari, per la maggioranza, e dai senatori Marzola e Zucca, per la minoranza, sul disegno di legge: « Norme in materia di locazione degli immobili ad uso alberghiero, pensione e locanda » (1036); di iniziativa del senatore Braschi;

a nome della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi, dal senatore Salomone sul disegno di legge: « Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (751).

Comunico ancora che, a nome della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il senatore Trabucchi ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente la proroga e la modifica del regime fiscale degli alcoli » (1210).

Questa relazione è già stata stampata e distribuita e il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta.

Queste relazioni saranno stampate e distribuite e i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

**Trasmissione del bilancio
dell'Istituto nazionale assicurazioni.**

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro dell'industria e del commercio, con lettera del 2 novembre 1955, ha trasmesso, a norma dell'articolo 14 del decreto-legge 23 aprile 1923, n. 966, copia del bilancio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni relativo all'esercizio 1954, con le annesse relazioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.

Tali documenti sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli Senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Richiesta e approvazione di procedura d'urgenza.

MOLINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Onorevole Presidente, chiedo che i due disegni di legge, da me presentati insieme con i senatori Cappellini e Cianca, riguardanti l'assistenza agli alluvionati della regione marchigiana, dei quali è stata testè annunciata la presentazione, siano esaminati con procedura di urgenza.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la richiesta della procedura di urgenza per i disegni di legge, di iniziativa dei senatori Molinelli, Cappellini e Cianca:

« Provvidenze a favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'agosto-settembre-ottobre 1955 nella regione delle Marche » (1215);

« Riparazione di danni per perdite di suppellettili domestiche, strumenti e utensili di lavoro ed altro a favore di alluvionati della regione marchigiana » (1216).

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(*E approvata.*)

Per la morte dell'onorevole Arturo Marescalchi.

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. In questa breve pausa dell'attività parlamentare è morto il professor Arturo Marescalchi il quale dal 1919 al 1934, per quattro legislature, era stato deputato al Parlamento e dal 1934 in poi fu senatore del Regno. Egli, sedendo nei due rami del Parlamento, diede il larghissimo contributo della sua rettitudine, del suo spirito colto e gentile, della sua profonda devozione allo Stato, della sua altissima competenza nell'agricoltura nella quale si distinse con la sua attività di operatore e di studioso, di talchè, assai meritatamente, ricoprì per sei anni, dal 1929 al 1935, la carica di Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

Egli lascia profonde e luminose tracce di sè nel Parlamento e nel Ministero di Via XX Settembre per la sua attività e le iniziative sempre svolte in difesa dell'agricoltura e degli agricoltori; lascia profonde tracce nella scienza con molte opere, due delle quali veramente capitali, la « Storia del vino e della vite in Italia » e « L'aspetto agricolo dell'Italia ».

Io prego lei, signor Presidente, di volere far pervenire alla famiglia l'espressione delle condoglianze di questa Assemblea la quale non può essere immemore di coloro che, sia pure in tempi tanto diversi dall'attuale, hanno seduto in essa col più alto decoro, portando dignitosamente il laticlavio.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo si associa al cordoglio per la morte di Arturo Marescalchi, ricordando il suo periodo di permanenza nel Parlamento e la profondità e la serietà degli studi da lui compiuti nel settore agricolo.

PRESIDENTE. Il Senato si associa alle espressioni di cordoglio pronunziate dal sena-

tore Condorelli per la scomparsa di Arturo Marescalchi.

Il Presidente del Senato, a nome dell'Assemblea, ha già espresso alla famiglia dell'Estinto le più profonde condoglianze.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Determinazione delle misure dei contributi per la integrazione dei guadagni agli operai dell'industria, nonché per gli assegni familiari e per le assicurazioni sociali obbligatorie » (895). (Così modificato: « Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonché per gli assegni familiari, per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani »).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione delle misure dei contributi per la integrazione dei guadagni agli operai della industria, nonché per gli assegni familiari e per le assicurazioni sociali obbligatorie ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zane. Ne ha facilità.

ZANE. Illustre Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nell'ultima seduta di sabato 29 ottobre mi sono permesso di chiedere un rinvio della discussione del disegno di legge n. 895 concernente « la determinazione delle misure dei contributi per la integrazione dei guadagni agli operai della industria, nonché per gli assegni familiari e per le assicurazioni sociali obbligatorie ». Sembrava a me non opportuno, in quel momento, in una Assemblea ormai stanca, un esame affrettato di una legge che non è da trattare alla stregua delle leggi che si approvano a tamburo battente in fine seduta. Si tratta di un provvedimento legislativo che giustamente, secondo il relatore, va emanato nel pieno rispetto della norma di cui all'articolo 76 della nostra Costituzione, anche se la commisurazione dei contributi è rigidamente agganciata al fabbisogno della gestione, per cui non pre-

suppone l'esercizio di vere e proprie facoltà discrezionali. Si manifestava opportuno, a mio avviso, il rinvio, anche perchè circolava tra i membri della Commissione, all'ultimo momento, un emendamento all'articolo 1 sul quale la Commissione stessa non si era affatto pronunciata non avendo avuto la possibilità di prenderlo nemmeno in esame. Necessitava, quindi, una discussione adeguata all'importanza dell'argomento, sia per la complessità della materia già sviscerata nella diligente, pregevole relazione dal relatore senatore De Bosio allora assente perchè impegnato a Strasburgo, ma anche per i riferimenti che erano balzati proprio nella stessa seduta del 29 ottobre, in sede di discussione del bilancio del Ministero del lavoro, ed anche perchè la precedente delega fissata dalla legge 22 novembre 1949, n. 861, era venuta oramai a scadere sino dal 7 dicembre 1954.

In sede di discussione dei vari bilanci del Ministero del lavoro si è sempre prospettata da anni, e da più parti, la necessità di procedere speditamente sul terreno dell'unificazione dei contributi previdenziali. Non è mia intenzione affrontare in questa sede questo problema che, secondo le recenti assicurazioni forniteci dal ministro Vigorelli, è ormai maturo per una sua definizione legislativa, ma è però doveroso, a mio avviso, procedere almeno ad una semplificazione quando dobbiamo emanare deleghe legislative del genere di quelle che ora sono al nostro esame. A questo proposito chiedo a me stesso se non sia il caso di tenere in particolare evidenza in questo momento le altre deleghe che sono tuttora in vigore e che si riferiscono alla stessa materia o a parte della stessa materia. Ricordo che il provvedimento in esame concerne la delega per la determinazione dei contributi previdenziali tra cui quelli per gli assegni previdenziali, ma ricordo anche che la stessa materia degli assegni familiari è già trattata, per la parte che in termine tecnico si definisce « massimale », nella legge 31 marzo 1954, n. 117, concernente: « Disposizioni varie in materie di assegni familiari ». All'articolo 4 si legge: « Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare della retribuzione al lordo cor-

risposta al lavoratore, fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per la Cassa unica degli assegni familiari, la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, può essere modificato, in relazione all'andamento delle gestioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro». Vi sono dunque due modi, come ognuno di noi sa, per introdurre maggiori cepiti in questo campo. Uno: fissare misure diverse delle contribuzioni: l'altro: aumentare o addirittura abolire il massimale. In questo ultimo caso (abolizione del massimale), si avrebbe automaticamente un andamento di gestione, che consentirebbe, a mio avviso, fermo restando l'attuale trattamento previdenziale agli aventi diritto, una riduzione della percentuale degli attuali contributi. Ad ogni modo, senza addentrarmi più oltre in questo argomento, il che mi porterebbe un po' lontano, perchè potrei anche ricordare quelle gestioni ove il massimale è stato abolito, mi limito a chiedere se non sia il caso di procedere in questa occasione ad una unificazione delle scadenze delle due deleghe che concernono la stessa materia. In altri termini propongo, attraverso un emendamento che mi riservo di presentare, di dare al provvedimento in esame una durata che coincida con quella prevista, per la determinazione dei massimali, dall'articolo 4 della legge 31 marzo 1954, n. 117. Poichè tale legge è entrata in vigore il 1° aprile 1954, ne consegue che i cinque anni previsti dalla delega contenuta nel citato articolo 4 verranno a scadere il 1° aprile 1959.

La mia proposta prevede in definitiva una riduzione della durata della delega proposta per cinque anni, così da farla coincidere con la scadenza della delega prevista dalla legge 21 marzo 1954. Avremmo così una scadenza comune per due provvedimenti che concernono la stessa materia, e speriamo che nel frattempo si proceda alla tanto auspicata unificazione, chè diversamente, alla data del 1° aprile 1959 più sopra ricordata, potremmo forse trovarci in presenza, come dire, di un altro pesce di aprile: 1° aprile 1954, 1° aprile 1959.

Altro motivo che mi ha indotto ad intervenire nella discussione del presente disegno di legge, n. 895, è quello relativo alla particolare situazione creatasi dopo a scadenza della vecchia delega contenuta nella legge 21 novembre 1944, n. 861, vale a dire la situazione in atto dal 7 dicembre 1954 al giorno in cui entrerà in vigore la disposizione che saremmo per approvare secondo la proposta al nostro esame. Premesso che detto disegno di legge è stato presentato in Aula il 18 gennaio 1955, vale a dire dopo circa un mese e mezzo dalla scadenza della precedente delega, io non ho, per carità, nessuna intenzione di non sollecitare l'approvazione, anche perchè convergo col relatore sul fatto che debba essere eliminata l'attuale carenza legislativa che ha provocato una situazione anormale, in quanto che dalla data del 7 dicembre 1954 in poi, nessuno dei contributi di cui trattasi può essere determinato o modificato. È pacifico comunque che anche dopo la data del 7 dicembre 1954, le gestioni interessate hanno funzionato ugualmente: si sono introitati i contributi nella stessa misura precedente; è avvenuta regolarmente l'erogazione degli assegni familiari secondo la citata legge 31 marzo 1954 (che consacra in sede legislativa l'accordo interconfederale del 4 giugno 1952); si sono effettuati i conguagli con i moduli GS-2. Ma è pur vero che ci possono essere anche imprenditori che hanno tenuto in sospenso l'inoltro del modulo GS-2, e i relativi versamenti, in attesa che intervenisse l'approvazione del provvedimento legislativo ora al nostro esame. Come si regolano allora queste posizioni? Non vi è dubbio che tali posizioni possono essere definite introducendo nella legge un comma aggiuntivo all'articolo 1, comma che, secondo il testo annunciato dal Governo alla Commissione, nella seduta ultima del Senato, del 29 ottobre 1955, sarebbe, sempre se confermato, di questo tenore: « Tale disposizione ha effetto anche per i provvedimenti già emanati in applicazione dell'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 ». Dichiaro di non concordare affatto con questo testo, in quanto che si dà la possibilità agli Istituti previdenziali di procedere sì alla riscossione di contributi arretrati, ma si dà anche il modo di preten-

dere, come è ormai nei metodi degli istituti stessi, gli interessi di mora e le penalità previste per i versamenti arretrati. Ciò non è giusto a mio avviso e il legislatore, mentre si deve preoccupare di sanare la situazione creata nel periodo della *vacatio legis*, si deve pure preoccupare di mettere al riparo dalla fiscalità degli Istituti previdenziali quei datori di lavoro che regolano la loro posizione contributiva con l'entrata in vigore del disegno di legge che è al nostro esame.

Le eccezioni che mi permettono di sollevare sono tanto più valide se consideriamo che, ad ovviare agli inconvenienti lamentati, il nuovo disegno di legge in discussione prevede all'ultimo comma dell'articolo 1 quanto segue: « Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non siano emanati, per la determinazione o modificazione della misura dei singoli contributi previsti dai comma precedenti, i provvedimenti delegati di competenza, i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti, sino a quando non saranno entrati in vigore i detti provvedimenti, e salvo conguaglio sulla base delle misure fissate con i medesimi, a corrispondere i contributi nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato ».

Da quanto ho avuto l'onore di esporre al Senato, gli onorevoli colleghi avranno riportato la persuasione che il testo del presente disegno di legge va, sì, approvato, ma va approvato con opportuni emendamenti sui quali avremo modo di fissare la nostra attenzione dopo la discussione generale.

E mi si consenta, infine, una viva raccomandazione al Governo a proposito del funzionamento degli Istituti previdenziali. La delega che ci apprestiamo a votare non sia motivo per inasprire maggiormente i rapporti tra Istituti previdenziali, imprenditori e lavoratori, ma sia utilizzata, senza provocare ulteriori dannosi aggravii, per suscitare ed incoraggiare una gestione accorta degli Istituti previdenziali, cosicchè nasca nel Paese e si consolidi la convinzione che i 1.000 miliardi che vengono raccolti per la sicurezza sociale non sono sperperati, come forse taluno pensa, ma sono spesi bene nell'interesse del nostro popolo. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bitossi. Ne ha facoltà.

BITOSSÌ. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi; il disegno di legge che stiamo esaminando, nella formulazione proposta dal Governo, prevedeva la proroga della delega concessa con la legge 22 novembre 1949 — scaduta ormai da circa un anno — per la determinazione dei contributi per alimentare la Cassa di integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nonchè per gli assegni familiari.

La proposta pura e semplice di una delega al Governo, del tutto generica, in una materia così delicata, non poteva non destare delle motivate perplessità da parte nostra, soprattutto per la esperienza che abbiamo fatto in questi ultimi anni, nel periodo in cui esisteva appunto una delega per la determinazione di alcuni contributi e che il Governo col progetto di legge ora modificato dalla Commissione, intendeva riottenere per un altro periodo di cinque anni. Basterà ricordare il fatto più clamoroso per avvalorare le nostre perplessità e cioè che dal 1952 al 1954, malgrado che in alcuni Istituti previdenziali ed assistenziali vi sia stato un *deficit* enorme, malgrado che questi Istituti vivessero una vita assai difficile a causa della deficienza del bilancio, pur tuttavia non si è utilizzata la delega che si aveva per operare delle variazioni atte a risanare il bilancio, e in modo particolare per il settore agricolo. Il Governo — è pacifico — non avvalendosi della delega per aggiornare i contributi secondo le spese degli Istituti, non ha fatto altro che subire le pressioni di quei datori di lavoro per impedire che i contributi per le assicurazioni previdenziali ed assistenziali fossero modificati, maggiorandoli, onde creare delle situazioni migliori per la gestione della previdenza ed assistenza.

Il problema perciò deve essere riesaminato e deve essere visto in tutta la sua entità, e con estrema chiarezza, poichè è necessario che si sappia se con questo disegno di legge si vuole uno strumento tecnico oppure se si vuol ottenere una discrezionalità anche per fini politici. La delega, dicevo, è richiesta perchè la determinazione del contributo è un procedi-

mento — ripeto alcune frasi della relazione al progetto di legge del Governo — di carattere squisitamente tecnico, dal quale esulano apprezzamenti di natura discrezionale e politica, come è ribadito anche nella relazione di maggioranza del senatore De Bosio.

Se così è, se esistono soltanto delle esigenze di carattere tecnico, se il disegno di legge a noi presentato vuole soltanto realizzare appunto un procedimento tecnico, io penso che noi dobbiamo fare in maniera che il Governo, o il Ministro del lavoro, possano intervenire solo per adeguare i contributi alle esigenze delle singole gestioni previdenziali, poichè tale è il motivo cui si ispira il progetto di legge.

Questo problema è ancora più importante per il fatto che il disegno di legge in esame, per gli emendamenti apportati dalla 10^a Commissione, prevede anche la delega per contributi relativi a tutte le assicurazioni sociali. Ferme restando le disposizioni di legge che stabiliscono il campo di applicazione, il tipo e le misure delle prestazioni previdenziali, la determinazione dei contributi è problema quindi soltanto tecnico, quando le variazioni siano senz'altro stabilite di anno in anno; cioè quando alla fine della gestione si arriva a constatare un *deficit* o, se volete, anche un avanzo, allora si opera al fine di regolarizzare, di sincronizzare le entrate con le uscite, sulla base delle risultanze delle singole gestioni previdenziali.

Se questo è il motivo che ha indotto il Ministro del lavoro a presentare l'attuale disegno di legge, noi dobbiamo fare in maniera che il disegno di legge dia soltanto questa possibilità di determinare di anno in anno i contributi assicurativi, alle gestioni previdenziali. Se poi il progetto non ha fini tecnici, se non si vuole realizzare questo adeguamento — e vi sono invece altri motivi di carattere particolare sui quali per il momento sorvolo — allora lasciate pure il progetto di legge nella sua formulazione attuale, ma dite chiaramente che con esso non intendete soltanto adeguare le entrate alle uscite, ma volete anche realizzare un qualcosa di diverso. In tal caso, trattandosi di una delega, è necessario dirlo chiaramente poichè altrimenti il Parlamento non può assolutamente concederla.

Secondo l'andamento delle gestioni assicurative assistenziali, si dovranno adeguare i contributi; perciò il criterio base che deve essere indicato chiaramente nel concedere la delega è quello che la variazione del contributo deve necessariamente essere disposta in caso di modifica delle prestazioni oppure in conseguenza di variazioni salariali. È necessario, in sostanza, che il Governo sia obbligato ad effettuare le variazioni dei contributi secondo l'andamento delle gestioni assicurative ed assistenziali. Ripeto che ciò è reso ancora più necessario dalle modifiche apportate dalla 10^a Commissione al primitivo disegno di legge presentato dal Ministro del lavoro, e ciò non per le modifiche di carattere formale, alcune delle quali ritengo opportune, come quella, ad esempio, di disporre una nuova delega anzichè una proroga di quella precedente, dato l'eccessivo lasso di tempo trascorso dalla scadenza al termine, per cui era assurdo prorogare quando vi era stata per un anno una carenza di legge.

Il fatto grave è che la delega viene estesa a tutte le gestioni, comprese quelle dell'assicurazione contro le malattie e contro gli infortuni sul lavoro. Io non sono contrario alla delega, ma soltanto se essa concerne l'adozione di un sistema mediante il quale i contributi vengano automaticamente adeguati all'andamento delle singole gestioni assicurative. Il problema è di evitare quello che è avvenuto sinora, che si estenda cioè il fenomeno già verificatosi, come ho detto, nel settore dell'agricoltura e che non si verifichi, ad esempio, quello che sta avvenendo da un lungo periodo di tempo nell'Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro che attualmente ha la facoltà di modificare, in cinque anni, i premi; questo istituto, in questi ultimi cinque anni ha disposto una variazione di tributo nei margini del 20 per cento, ma non ha modificato i premi base. Poichè la gestione dell'I.N.A.I.L. è in attivo, mi domando — e scusate se in certo qual modo introduco una nota di sospetto — se con questa delega al Governo per apportare delle modifiche ai contributi assicurativi si vogliono forse ridurre ancora i premi per le assicurazioni e quindi ridurre automaticamente i contributi.

Per quanto riguarda poi l'assicurazione contro le malattie, l'esperienza ci insegna che le variazioni dei contributi dovrebbero essere in aumento quasi ogni anno, perchè disgraziatamente le spese e gli oneri aumentano continuamente e continuamente noi dovremmo poter adeguare le entrate alla maggiore spesa cui si va incontro per il perfezionamento dell'assistenza. Non riteniamo che si possa concedere una delega al Governo in termini così generici, perchè si sottrarrebbe al Parlamento la valutazione della necessità di variare i contributi per tutte e assicurazioni sociali. Noi nutriamo, ve lo dico sinceramente, fondate preoccupazioni che il Governo voglia valersi di questa delega non per aumentare i contributi, ma che vi sia, piuttosto, la tendenza a diminuirli perchè — e i fatti di questi ultimi tempi lo dimostrano — il Governo è più sensibile alla pressione che viene esercitata da determinati settori industriali, agricoli e commerciali più che alla pressione che viene fatta da parte dei lavoratori per la insufficienza di determinate prestazioni, alcune delle quali di valore essenziale per la loro vita. La nostra obiezione di fondo alla delega, così come è stata formulata dopo le modifiche apportate dalla 10^a Commissione, è questa: manca un riferimento preciso all'obbligo da parte del Governo di disporre le variazioni contributive, di anno in anno, rese necessarie dall'andamento delle singole gestioni previdenziali per l'anno precedente. Se si rende necessario, a seconda dell'andamento delle spese, si deve intervenire modificando e non lasciare che il *deficit* si accumuli e che le prestazioni diminuiscono per le insufficienti entrate in conseguenza del mancato adeguamento dei contributi.

Noi ci preoccupiamo, in sostanza, che, mentre ci troviamo di fronte alla esigenza di migliorare le prestazioni previdenziali e assistenziali in tutti i settori, si vogliano tener fermi i contributi delle gestioni passive, con la conseguenza del peggioramento della assistenza. Il problema in questo modo rimarrebbe insoluto e si complicherebbe, comunque, anche la soluzione già indicata da lungo tempo per la riorganizzazione previdenziale, per la unificazione dei contributi, per tutto quello

che noi già da tempo sentiamo dire e andiamo dicendo per sistemare quest'importante settore degli aspetti sociali del nostro Paese. Come ho già detto, noi non siamo contrari alla delega, purchè essa sia uno strumento tecnico del quale deve servirsi il Governo per attuare le indicazioni generali che noi dovremmo dettare: queste indicazioni generali riguardano in primo luogo l'obbligatorietà che resti invariato l'attuale contributo dovuto dai lavoratori e l'affermazione che nessun nuovo contributo deve essere posto a carico di essi. Altro principio fondamentale da inserire nella legge è quello dell'obbligo da parte del Governo di variare i contributi annualmente, secondo le necessità e l'andamento della gestione previdenziale. Soltanto con queste modifiche la legge potrà avere benefici risultati, rispondendo all'esigenza di creare uno strumento tecnico che consenta il più rapido adeguamento dei contributi, esigenza fortemente sentita, avviando a soluzione il problema delle prestazioni previdenziali e assicurative. Se così non faremo, non porteremo alcun beneficio alle prestazioni e non le adegueremo alle esigenze delle classi lavoratrici.

Per quanto riguarda poi l'aumento dei contributi in favore dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, si tratta di stabilire un contributo percentuale sui salari, fissato nello 0,20 per cento, in aggiunta a quello fisso che va da un minimo di lire 0,22 al giorno ad un massimo di 1,35 alla settimana, se non erro. Per quanto il contributo nuovo non consenta di soddisfare tutte le esigenze, tenuto conto che oltre 250.000 orfani di lavoratori sono attualmente privi di assistenza, riteniamo di doverlo accettare, insistendo però sulla necessità di sistemare anche questo settore e di trovare i mezzi sufficienti e necessari per assistere tutti gli orfani dei lavoratori.

Credo, onorevoli colleghi, di aver sufficientemente chiarito il punto di vista del mio gruppo sul disegno di legge in esame. Mi rammarico solo che alcuni giornali abbiano già dato per approvato questo disegno di legge ed abbiano già iniziato a decantarne gli aspetti positivi, quando il provvedimento si trova ancora in discussione in questo ramo del Parla-

mento e quindi la legge non possa dirsi definitivamente accettata.

Comunque credo di aver spiegato sufficientemente il nostro punto di vista che non è contro la delega ma che vorrebbe che essa fosse data per garanzia del Ministro del lavoro stesso in forma tale che si possa adeguare i contributi assicurativi alle necessità dei vari istituti allo scopo di soddisfare per quanto possibile i bisogni dei lavoratori. Solo in tal modo questo disegno di legge potrà colmare una lacuna e risolvere il grave problema dell'adeguamento automatico delle gestioni dei contributi. Solo seguendo l'orientamento che io ho esposto si potrà fare un passo in avanti per il miglioramento del trattamento di previdenza ed assistenza ai lavoratori, ed evitare che si continui in questa confusa situazione con alcune gestioni in attivo ed alcune in passivo, mentre le prestazioni non sono adeguate alle esigenze dei lavoratori, ai quali invece noi vorremmo dare quanto è nel loro diritto. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Nella sua qualità di Presidente della decima Commissione permanente ha chiesto di parlare il senatore Pezzini. Ne ha facoltà.

PEZZINI. Signor Presidente, negli interventi dei colleghi Zane e Bitossi è stato fatto riferimento ad emendamenti che saranno da essi presentati. Mi sia consentito di esprimere una certa meraviglia, quale presidente della 10^a Commissione, nel rilevare che i due onorevoli colleghi, che sono entrambi membri autorevoli della Commissione, intendono presentare soltanto ora i loro emendamenti. Questo disegno di legge ha avuto un esame molto ampio in Commissione e sarebbe stato preferibile che gli emendamenti fossero stati tempestivamente presentati in quella sede. Infatti la Commissione si trova in questo momento in un certo imbarazzo, perchè non conosce ancora gli emendamenti del senatore Zane...

PRESIDENTE. Neanche la Presidenza li conosce. Conosce solo quelli tempestivamente presentati dal senatore Bitossi.

PEZZINI. Anche il relatore, nella sua replica, non potrà darsi carico di emendamenti che non conosce.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE BOSIO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, ringrazio gli oratori che sono intervenuti per aver essi sottolineato l'importanza ed anche la complessità di questa legge, che non è una leggina, ma una legge fondamentale, che la X Commissione ha esaminato con scrupolo ed ha voluto perfezionare, essendosi convinta dell'importanza economica e sociale della materia. Per questo, onorevoli senatori, permettete che brevemente vi parli del contenuto di questo disegno di legge e dell'*iter* che ha dovuto seguire.

Il disegno di legge presentato dal Governo propone il rinnovo della delega legislativa quinquennale già accordata con la legge 22 novembre 1949, n. 861, per la determinazione annuale delle misure dei contributi previdenziali concernenti la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, gli assegni familiari, il fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, il fondo di solidarietà sociale, ed infine i contributi agricoli unificati. La legge delegata entrò in vigore il 7 dicembre 1949, per cui il quinquennio venne a scadere il 7 dicembre 1954.

Lo scopo primo di questo progetto di legge è di mettere a disposizione del Governo lo strumento idoneo e necessario per l'emanazione periodica di provvedimenti legislativi in materia; in secondo luogo di adeguare annualmente l'entità dei contributi al fabbisogno effettivo di esercizio delle varie gestioni previdenziali. Questi sono gli unici scopi, che non solo risultano dal disegno di legge, ma anche dalle leggi e decreti istitutivi dei vari contributi. Dobbiamo tenere presente questa circostanza che è fondamentale per fugare tutti i dubbi, le incertezze, le perplessità dell'opposizione.

BITOSSÌ. E i contributi unificati in agricoltura?

DE BOSIO, *relatore*. Ho ritenuto opportuno di allegare alla relazione alcune tabelle riproducenti i provvedimenti presi dal Governo nel quinquennio 1949-1954, nei settori dell'industria, dell'artigianato, del credito e delle assicurazioni, del commercio e dell'agricoltura. L'esame di queste tabelle che certo voi, onorevoli colleghi, avrete fatto, pone in evidenza la necessità di emanare annualmente e tempestivamente questi provvedimenti, di conseguenza l'opportunità di accordare al Governo la nuova delega da esso sollecitata.

Si tratta d'altro canto di provvedimenti di natura esclusivamente tecnica. L'accento dell'onorevole Bitossi diretto a dare un carattere politico a questa delega, è del tutto fuori luogo: la determinazione dei contributi infatti deve essere effettuata a seconda del fabbisogno delle gestioni anno per anno, e delle risultanze dell'attivo o del passivo delle gestioni stesse, non solo per questa delega, ma in base a tutte le leggi istitutive dei singoli contributi.

L'applicazione della legge n. 861 del 1949, rivelò una grave lacuna derivante dalla difficoltà di poter determinare per il 1° gennaio di ogni anno la misura dei contributi, come voluto dalla legge. I risultati delle gestioni, nei vari settori, vengono infatti accertati dopo scaduto l'anno, alla chiusura annuale delle diverse gestioni. Solo in base a questi elementi è possibile calcolare il fabbisogno per l'anno successivo, diversamente i provvedimenti debbono venir presi sulla scorta di elementi imprecisi e non definitivi, oppure con ritardo, e quindi con conseguente carenza legislativa, carenza che dal 7 dicembre 1954 è in atto, come già rilevato nella mia relazione e sottolineato dagli onorevoli oratori intervenuti nella discussione.

Allo scopo di ovviare a questa lacuna, all'ultimo comma dell'articolo 1, viene proposto che i contributi determinati dall'ultimo decreto delegato debbano essere corrisposti nella stessa misura fino all'entrata in vigore del successivo nuovo provvedimento. In tal modo viene eliminata la possibilità di carenze legislative con le complesse e gravi conseguenze che ne derivano, per superare le quali, ai fini della presente legge, è stato presentato dal Governo un emendamento che è opportuno aggiungere all'articolo 1, unitamente all'annun-

ciato, ma non ancora comunicato emendamento dell'onorevole Zane, che appena reso noto si vedrà in quali limiti possa venire accettato.

Come l'onorevole Bitossi ha sottolineato, la nostra Commissione ha completato il progetto di legge presentato dal Governo, soprattutto in relazione a due altri importanti problemi per un migliore coordinamento del sistema contributivo previdenziale, sui quali mi permetto di richiamare la particolare attenzione del Senato. All'uopo sono stati formulati due emendamenti aggiuntivi, dei quali uno espresso al primo capoverso dell'articolo 1, l'altro all'articolo 2.

Con il primo emendamento si propone di concedere al Governo la delega per la determinazione o la modificazione dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie, nonché contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Come abbiamo rilevato, la delega legislativa di cui alla legge n. 861 del 1949, si rese applicabile solo per determinati contributi, cioè per la Cassa integrazione guadagni, gli assegni familiari e per le assicurazioni sociali obbligatorie. Una delega per la determinazione dei contributi da pagarsi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie era prevista nei decreti legislativi 18 aprile 1946, n. 213 e 31 ottobre 1947, n. 1304, ma questa delega non è stata mai esercitata nonostante la legge numero 861 del 1949, dato che lo strumento delegato di cui ai citati due decreti legislativi si dimostrò complicato ed inattuabile. Ora la disciplina prevista per le altre deleghe viene estesa anche a questi contributi.

Per la determinazione, invece, dei premi o contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, non esisteva e non esiste alcuna delega legislativa. L'onorevole Bitossi ha confuso le disposizioni per le quali c'era la delega con quelle per le quali questa non c'era e non c'è.

Il compito di modificare ogni quinquennio le tariffe e i premi è attribuito attualmente dalla legge all'I.N.A.I.L., all'Istituto che incassa i contributi, senza alcuna ingerenza da parte degli organi statali ed alcuna coordinazione rispetto agli altri cespiti contributivi.

Le tariffe dei premi o contributi, particolarmente per l'assicurazione contro gli infor-

tuni sul lavoro e le malattie professionali, devono essere in diretta correlazione con l'esigenza di gestione dell'assicurazione stessa, con riferimento all'andamento dei rischi. È avvenuto, invece che, sia nel caso di risultanze passive, come in quello di risultanze attive, le aliquote sono rimaste invariate anche per lunghi periodi. Di qui l'opportunità di estendere a questa contribuzione la disciplina che vige per le altre forme. Su questo argomento anche l'onorevole Bitossi, per l'opposizione, si è dichiarato favorevole.

Esaurito il campo della revisione e della determinazione della materia contributiva previdenziale, passiamo brevemente al problema di cui all'articolo 2, sottolineato dall'onorevole Zane ed anche dall'onorevole Bitossi, che ha già espresso il parere favorevole del gruppo da lui rappresentato.

Come gli onorevoli senatori fanno, con legge 27 giugno 1941, n. 981, venne istituito l'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro. A mano a mano che l'Ente si sviluppò, si manifestò la necessità di estendere l'assistenza agli orfani di tutti i lavoratori, qualunque fosse la causale della morte di uno o di entrambi i genitori. Il problema venne risolto con il decreto 23 marzo 1948, n. 327, istitutivo dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

A questo Ente venne affidato il compito di provvedere al mantenimento e all'educazione morale, civile e professionale, con la cura anche dell'avviamento professionale, degli orfani di padre o di madre o di entrambi i genitori, purchè almeno uno di essi rientri tra i soggetti alle assicurazioni obbligatorie, e degli orfani che non abbiano superato i 18 anni. Inoltre gli fu affidato il compito di curare l'assistenza dei figli dei grandi invalidi del lavoro e dei pensionati totalmente invalidi, dopo avere soddisfatto gli obblighi verso gli orfani.

L'E.N.A.O.L.I. per effettuare questa assistenza dispone dei mezzi finanziari determinati nella legge istitutiva e inoltre nella legge 15 novembre 1952, n. 1904 sulla protezione della lavoratrice madre, mezzi finanziari che dal 1953 in poi si sono stabilizzati all'incirca intorno ad un miliardo e 750 milioni complessivamente.

Con i mezzi a disposizione l'E.N.A.O.L.I. svolge, come gli onorevoli senatori fanno e come il vostro relatore ebbe anche occasione di constatare di persona visitando alcuni collegi tanto bene gestiti e diretti da questo Istituto, una vasta e benemerita attività assistenziale ed educativa ad oltre 50 mila orfani. Senonchè il numero complessivo di orfani di lavoratori nel nostro Paese è di circa 600 mila, dei quali, presso a poco la metà, è costituita da aventi diritto all'assistenza prevista dalla legge. L'E.N.A.O.L.I. d'altra parte, dal 1953 in poi, chiude i bilanci con un *deficit* tra entrate e spese di oltre cento milioni. L'Ente pertanto, per la limitatezza dei mezzi, si trova nella impossibilità di accogliere gran parte delle domande degli aventi diritto alla assistenza.

Per estendere questa agli altri circa 250 mila orfani occorrerebbe affrontare una maggiore spesa di oltre 9 miliardi. Una risoluzione completa ed immediata del problema è oltremodo difficile, ma allo scopo di avviarlo almeno gradatamente all'auspicata definizione, la vostra Commissione propone l'istituzione di un contributo integrativo di quello base, di cui all'articolo 24 della legge 26 agosto 1950 n. 860, dovuto dai datori di lavoro soggetti al contributo, da calcolarsi nella misura massima dello 0,20 per cento sulla retribuzione percepita dai lavoratori, e che corrisponde press'a poco ai calcoli che il senatore Bitossi ha fatto sulla retribuzione giornaliera e settimanale. Con questo contributo si potranno realizzare circa tre miliardi e mezzo e provvedere così all'assistenza di altri centomila orfani. L'onere derivante da questo contributo non deve destare preoccupazione, perchè sarà contenuto nei limiti di questa lieve percentuale fissata come massimo, ed inoltre anche perchè, in base al criterio perequativo ed equilibratore previsto da questa legge delega, sarà scontato con contemporanea riduzione di aliquote contributive per altre forme assicurative, le cui gestioni sieno attive.

Confido che il Senato vorrà approvare il disegno di legge nei termini proposti dalla vostra Commissione, allo scopo di attuare un migliore coordinamento del sistema contributivo previdenziale, e per far sì che l'opera benemerita dell'Ente nazionale per l'assistenza agli

orfani dei nostri lavoratori, possa essere svolta secondo i principi umani e altamente sociali dettati dal precetto legislativo. (*Applausi dal centro*).

Presidenza del Vice Presidente CINGOLANI

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Onorevoli senatori, si può veramente dire in questo caso che l'intervento del Ministro è superato in pieno dalla relazione quanto mai precisa ed ampia del senatore De Bosio. Ad ogni modo, io adempio rapidissimamente al mio dovere, dichiarando che il Governo accetta senza riserve il testo redatto dalla Commissione del Senato; l'accetta sia perchè questo testo ha migliorato ed ha completato il testo originario sia perchè il Governo intende così rendere ossequio all'intervento del Senato.

Voi sapete che la determinazione annuale dei contributi con il sistema a ripartizione, precedentemente all'entrata in vigore della Costituzione, era normalmente compiuta con atti del potere esecutivo. Si è ritenuto che, in applicazione dell'articolo 76 della Costituzione medesima, fosse necessaria una specifica delega legislativa, e si è dato, così, luogo a quella legge 22 novembre 1949, n. 861, che stabiliva per un quinquennio il termine di validità della delega, in ordine ad una serie di contributi: fondo integrazione assicurazioni sociali, fondo solidarietà sociale, cassa integrazione guadagni operai dell'industria, assegni familiari, contributi agricoli unificati.

Ora, mentre per i primi due fondi (integrazione assicurazioni sociali e solidarietà sociale) con modifica dei titoli dei fondi stessi, si è provveduto con una disciplina a parte (legge 4 aprile 1952, n. 218), gli altri tre istituti (cassa integrazione guadagni, assegni familiari e contributi agricoli unificati) sono rimasti non disciplinati da alcuna legge di delega e sono, quindi, entrati a far parte di questo progetto di legge governativo.

Voi sapete anche come la X Commissione, in considerazione di quello che è apparso necessario all'integrazione del progetto governativo, abbia disposto per l'accoglimento di alcune modifiche del testo originario, che sono comprese nella stessa relazione e che sono state illustrate poco fa dall'onorevole relatore. L'innovazione più importante — alla quale il Governo si associa con particolare compiacimento — è quella inerente al contributo a favore dell'E.N.A.O.L.I., fissato nella misura dello 0,20 per cento sugli elementi di retribuzione costituenti la base imponibile, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie. L'istituzione di questo contributo sembra che possa consentire — e noi ci auguriamo che ciò avvenga senz'altro — di arrivare gradualmente ad accogliere negli istituti dell'E.N.A.O.L.I. il numero complessivo degli orfani di lavoratori esistenti in Italia. Non dico che vi arriveremo immediatamente; dico che questa è la mèta alla quale dobbiamo tendere. Ed io spero che, avviati su questa strada, ci si possa avvicinare a quella meta ideale. Mi piace sottolineare soprattutto l'importanza di queste innovazioni e le prospettive che aprono ad una assistenza che, fra tutte, è forse la più opportuna e quella che più si raccomanda alla nostra sensibilità e al nostro dovere sociale. Per quanto riguarda la determinazione dei contributi per l'assicurazione contro le malattie, non voglio ripetere ciò che ha detto il vostro relatore, come non lo ripeterò per la determinazione dei contributi per i premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, per i quali è stato ben opportunamente detto che non esisteva alcuna delega legislativa. In complesso, le obiezioni mosse dal senatore Bitossi sono ispirate — egli dice — da una amara esperienza passata. Egli afferma che alla vita difficile degli istituti previdenziali non ha provveduto il Governo, perchè non si è avvalso della delega di cui avrebbe potuto avvalersi per aumentare i contributi; e questo avrebbe fatto per le pressioni dei datori di lavoro. Inoltre il senatore Bitossi ha il sospetto — e su questo punto veramente desidero assicurarvi immediatamente che è in grave errore — che si tenda a ridurre i premi e le prestazioni

per gli infortuni e le malattie. Non discuto l'esperienza di Bitossi per quanto possa esser considerata da opposti punti di vista — e voi sapete come le cose viste da destra e viste da sinistra spesso appaiono assolutamente diverse — ma non si può sulla base di un semplice sospetto pretendere di erigere nulla di costruttivo e di serio. Prendo atto, invece, dell'accettazione da parte del senatore Bitossi del provvedimento che riguarda l'E.N.A.O.L.I.; ma vorrei pregarlo di non insistere in quei suoi emendamenti che non rispondono a pratica possibilità e che creano delle complicazioni e limitazioni che, se anche fossero affidate ad un Governo che veramente avesse le intenzioni ingiustamente attribuitegli dal senatore Bitossi, potrebbero essere ugualmente inoperanti e potrebbero tradursi in maggiori difficoltà escludendo qualsiasi utilità; mentre, se sono affidate ad un Governo che fermamente è intenzionato a valersi di questa delega nell'interesse dei lavoratori, evidentemente appaiono superflui. Per queste ragioni, spero che l'onorevole Bitossi non insisterà nelle sue obiezioni, altrimenti non potrei che associarmi alle conclusioni del relatore per oppormi. Io credo che con questo provvedimento, indubbiamente importante, come è stato qui sottolineato, il Senato della Repubblica compia un'opera veramente meritoria e utile e quindi spero che vogliate senz'altro dare la vostra approvazione al testo. Vorrei aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 1 un emendamento che ha valore puramente formale, ma che può essere utile ad evitare eventuali dubbi o contestazioni. Vorrei che si aggiungesse che tale disposizione ha effetto anche per i provvedimenti emanati in applicazione dell'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 361. Questo perchè, essendosi ritardata la possibilità dell'entrata in vigore di questa legge, in un periodo di carenza legislativa, possa sanare il pericolo di mantenere questa carenza legislativa. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nei provvedimenti legislativi concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per tutti i settori della produzione, compreso quello agricolo, nonchè per gli assegni familiari dell'industria, possono essere determinate o modificate con le forme e modalità previste nelle deleghe contenute negli stessi provvedimenti legislativi.

Nella delega di cui al precedente comma è compresa anche la determinazione o modificazione delle misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie e delle tariffe dei premi o contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in relazione alle esigenze delle rispettive gestioni.

Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non siano emanati, per la determinazione o modificazione della misura dei singoli contributi previsti dai commi precedenti, i provvedimenti delegati di competenza, i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti, sino a quando non saranno entrati in vigore i detti provvedimenti, e salvo conguaglio sulla base delle misure fissate con i medesimi, a corrispondere i contributi nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Bitossi. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Al primo comma sostituire le parole: " possono essere determinate o modificate con le forme e modalità previste nelle deleghe contenute negli stessi provvedimenti legislativi " con le altre: " debbono essere determinate o modificate, di anno in anno, con le forme e modalità previste nelle deleghe contenute negli stessi provvedimenti legislativi in relazione alle esigenze e risultanze delle rispettive gestioni " ».

PRESIDENTE. Il senatore Bitossi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BITOSSI. Signor Presidente, ascoltando il nostro collega senatore De Bosio relatore di questo disegno di legge, abbiamo osservato che quando egli ha cercato di spiegare la legge e la bontà dei suoi emendamenti che la X Commissione ha approvati, ha sempre detto — e il resoconto stenografico lo confermerà — che « si dovrà adeguare i contributi agli oneri derivanti dalla gestione, ecc. ». « Si dovrà », quindi, e non « si potrà ». Questo, in realtà, è il problema di fondo.

Quando nell'emendamento presentato e approvato dalla Commissione si dice « possono essere determinate le modifiche... », si lascia la facoltà al Ministro di farlo o non farlo. E quali saranno le considerazioni che determineranno la decisione in un ramo o nell'altro? Ecco, è per questo che dico che se il problema è tecnico, allora « si deve »; se il problema è politico, « si potrà ». Se il Ministro, malgrado la constatazione che una determinata gestione è in *deficit*, malgrado che le entrate siano insufficienti a coprire le spese, pur potendo, non adegua i contributi, vuol dire che subentrano delle particolari considerazioni politiche; ma in questo caso dovranno essere esclusivamente esaminate dal Parlamento. Il mio emendamento tende a porre esclusivamente sul terreno tecnico il problema, sottraendolo ad ogni pressione politica, affinché sia garantita una equilibrata gestione adeguata alle spese dei vari Enti.

Non riesco a capire perchè la Commissione e il signor Ministro non possano approvare il mio emendamento che renderebbe più utile la legge, togliendo ogni responsabilità politica al Ministro del lavoro per l'eventuale mancato pareggio delle gestioni assicurative, e gli darebbe contemporaneamente facoltà maggiori per garantire il buon funzionamento e l'equilibrio della gestione degli enti di assicurazione. Se voi, viceversa, volete lasciare questa responsabilità al Ministro, vuol dire che ci sono considerazioni politiche che voi volete seguire indipendentemente dalla buona o cattiva gestione dei vari istituti.

Mi scusi, signor Presidente, ma ho voluto spiegare il mio emendamento perchè intendo mantenerlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

DE BOSIO, *relatore*. L'emendamento presentato dal collega onorevole Bitossi è il risultato di quei dubbi e di quelle perplessità che ha già svolto in sede di discussione generale...

BITOSSI. Sono un'incertezza i 40 miliardi di deficit della Cassa mutua, rimasti in tasca agli agricoltori italiani?

DE BOSIO, *relatore*. Permetta che Le risponda. Ho esaminato il suo emendamento che in parte può anche essere accolto per dimostrarle che non possono sorgere dubbi del genere. Non è possibile però stabilire: « debbono essere determinate o modificate queste variazioni... » in una legge delega. « Possono » sta a significare la facoltà pel Governo di modificare le aliquote quando sia necessario ed opportuno. Per aderire nei limiti del logico al punto di vista dell'onorevole Bitossi, senza ricorrere al verbo « dovere », si potrà sostituire il « possono » con la frase « saranno determinate o modificate... ». Il testo pertanto sarebbe il seguente: «... nonchè per gli assegni familiari dell'industria saranno determinate o modificate con le forme... »; con ciò non c'è più possibilità di incertezze, perchè il termine è ordinativo e nel contempo facoltativo.

In quanto all'ultima parte dell'emendamento, mi sembra che l'aggiunta sia inutile. So che il proponente ha in certo qual modo recepita questa disposizione dalle ultime parole del capoverso seguente, che il relatore predispose per la delega relativa ai contributi sugli infortuni. Ma come ho spiegato prima, la norma espressa in questo capoverso si riferisce ad una delega nuova, ad una legge che non la prevedeva, che dava all'I.N.A.I.L. il diritto o la facoltà di determinare la misura dei contributi. Al primo comma che si vuole emendare leggesi: « Saranno determinati e modificati di anno in anno con le forme e modalità previste nelle

deleghe contenute negli stessi provvedimenti legislativi ». Si tratta delle leggi istitutive dei contributi, nelle quali è già stabilito il principio e le modalità per la delega da emettersi con decreto della Presidenza, a seconda delle esigenze annuali degli enti. È inutile pertanto fare una ripetizione.

Prego l'onorevole Bitossi di ritenersi soddisfatto della accettazione della prima parte del suo emendamento, e di non insistere sulla seconda, che è una ripetizione inutile.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono d'accordo con il relatore.

BITOSSÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSÌ. Posso accettare il « saranno » invece che « debbono »; però il relatore non mi ha convinto sulla seconda parte dell'emendamento. Dopo che noi facciamo una legge i giuristi ci mettono 6 o 7 mesi per interpretarla. Se il relatore dice che nelle leggi precedenti questo già esiste, non sarebbe un gran male ripetere perchè è sempre meglio abbondare in chiarezza.

Comunque se il senatore De Bosio insiste nel suo punto di vista, non manterrò questa parte dell'emendamento.

DE BOSIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO, *relatore*. Ho già rilevato che non si possono accettare le ultime parole dell'emendamento perchè sono la ripetizione di quanto è detto prima. Non solo si ripete il concetto di leggi precedenti, ma nello stesso articolo si dicono due volte le stesse cose. Prego perciò l'onorevole Bitossi di non insistere nella sua richiesta.

ZANE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANE. Mi ero permesso di annunciare la presentazione di due emendamenti, uno dei quali relativo alla durata della delega, che è materia del primo comma dell'articolo 1. L'emendamento che avevo intenzione di presentare proponeva la delega per quattro anni, ciò in relazione alla disposizione dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1954. Intendevo cioè armonizzare le due disposizioni legislative.

Ma, poichè vedo che da parte della Commissione non si intende decampare dalla durata dei cinque anni, a mia volta non insisto nel mio emendamento, mentre mi permetto di insistere invece sull'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 1.

DE BOSIO, *relatore*. Faccio osservare al collega Zane che la delega di cui alla legge 31 marzo 1954 si riferisce a materia diversa.

PRESIDENTE. Si dia lettura del primo comma dell'articolo 1 emendato secondo la proposta del senatore Bitossi modificata dal relatore.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

« Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nei provvedimenti legislativi concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per tutti i settori della produzione, compreso quello agricolo, nonchè per gli assegni familiari dell'industria, saranno determinate o modificate, di anno in anno, con le forme e modalità previste nelle deleghe contenute negli stessi provvedimenti legislativi ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1, sui quali non sono stati presentati emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Il Governo ha presentato il seguente comma aggiuntivo all'articolo 1:

« Tale disposizione ha effetto anche per i provvedimenti già emanati in applicazione del-

l'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

DE BOSIO, *relatore*. Ritengo indispensabile introdurre questo emendamento. A suo tempo pensavo di proporlo io stesso, ma non lo feci per non mettere in evidenza la carenza legislativa, con la conseguenza di provocare la sospensione del pagamento dei contributi.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il comma aggiuntivo presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Zane ha proposto il seguente altro comma aggiuntivo all'articolo 1:

« A coloro che erano tenuti al versamento dei contributi e non li avessero ancora corrisposti, viene accordato il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per il pagamento degli arretrati, maturati dopo il 7 dicembre 1954 ».

Il senatore Zane ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ZANE. In sede di discussione generale avevo annunciato la presentazione di un comma aggiuntivo all'articolo 1°, comma che prende precisamente le mosse dal testo aggiuntivo ora proposto dal Governo e testè approvato dal Senato. Il comma aggiuntivo da me proposto suonava così: « Tale disposizione ha effetto anche per i provvedimenti già emanati in applicazione dell'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 ». Per questa parte il comma da me proposto è assorbito dalla precedente votazione, mentre la dizione così continua: « A coloro che erano tenuti al versamento dei contributi e non li avessero ancora corrisposti, viene accordato il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per il pagamento degli arretrati maturati dopo il 7 dicembre 1954 »: vale a dire dopo la scadenza della precedente delega. C'è in me — come ho già detto in sede di discussione — la preoccupazione di

andare incontro a quelle particolari situazioni nelle quali si sono trovati certi imprenditori che hanno tenuto in sospeso il pagamento dei contributi in vista della approvazione della legge che ora stiamo qui discutendo. Mi permetterei pertanto di insistere su questo emendamento aggiuntivo perchè rappresenta a mio avviso un atto di giustizia.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

DE BOSIO, *relatore*. L'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Zane non è che la conseguenza diretta ed immediata dell'emendamento governativo. In realtà questa carenza legislativa ha messo qualcuno nelle condizioni di non corrispondere i contributi, e non sarebbe giusto che in base alla legge emananda si irrogassero delle penalità a chi non pagò prima dell'entrata in vigore della legge stessa. Pertanto la Commissione accetta l'emendamento con una modifica: sopprimere cioè le ultime parole « maturati dopo il 7 dicembre 1954 »; e ciò perchè i contributi si pagano ogni bimestre e semmai saranno i contributi del gennaio 1955 che non furono corrisposti.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Senatore Zane, accetta la modifica proposta al suo emendamento dal relatore?

ZANE. Concordo con il relatore nel sopprimere l'ultima parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il comma aggiuntivo presentato dal senatore Zane che, dopo la modifica proposta dal relatore, risulta del seguente tenore:

« A coloro che erano tenuti al versamento dei contributi e non li avessero ancora corrisposti viene accordato il termine di trenta

giorni dall'entrata in vigore della presente legge per il pagamento degli arretrati ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, con gli emendamenti ad esso apportati. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

Art. 2.

Per assicurare all'Ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani il finanziamento necessario per l'attuazione dei propri scopi istituzionali, si provvede, oltre che con i mezzi e contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, con un contributo integrativo di quello base, previsto dall'articolo 24, comma secondo, della legge 20 agosto 1950, n. 860, dovuto dai datori di lavoro soggetti al contributo stesso, da calcolarsi nella misura massima dello 0,20 per cento sugli elementi di retribuzione costituenti la base imponibile ai fini della determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie.

Tale contributo è accertato e riscosso dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le stesse modalità previste per i contributi integrativi relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, esso è determinato annualmente, salvo quanto disposto dal precedente articolo 1, comma terzo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle esigenze di gestione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DE BOSIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO, *relatore*. Onorevole Presidente, debbo fare una osservazione: a seguito delle modifiche apportate dalla X Commissione ed approvate dal Senato è necessario cambiare il titolo della legge, secondo il testo proposto dalla Commissione. Chiedo quindi che il nuovo testo del titolo della legge sia messo in votazione.

PRESIDENTE. Prima che si proceda alla votazione finale del disegno di legge, avverto che la Commissione ha così modificato il titolo del disegno di legge: « Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonchè per gli assegni familiari, per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ».

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Proroga ed ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori** » (1111) (Approvato dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga e ampliamento dei provvedimenti per incremen-

tare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori », già approvato dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pezzini. Ne ha facoltà.

PEZZINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collega senatore Grava nella sua esauriente e diligentissima relazione ha ricordato che, durante la discussione che venne fatta alla Camera dei deputati, nel luglio 1948, sul disegno di legge presentato dall'allora Ministro del lavoro onorevole Fanfani riguardante i provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori, l'onorevole Corbino, manifestando la sua scarsa fiducia nella iniziativa, ebbe a dire che era sua impressione che le sole case che si sarebbero costruite col cosiddetto Piano Fanfani sarebbero state quelle destinate ad ospitare gli uffici amministrativi incaricati di raccogliere i fondi con cui si dovevano costruire le case. I fatti, per fortuna, hanno dimostrato che l'onorevole Corbino aveva torto marcio ed hanno anche smentito i molti altri facili critici ed ipercritici del Piano Fanfani, diventato legge dello Stato l'8 marzo 1949, all'indomani della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le cifre fornite dalla relazione dell'onorevole Grava sono eloquenti. Alla data del 31 marzo scorso, cioè dopo i primi sei anni di attuazione del piano — di quest'ultimo anno, tuttora in corso, evidentemente non ci sono che dati parziali — sono stati costruiti 124.170 alloggi per 631.630 vani complessivi, corrispondenti ad una spesa globale di 247.504.000.000. Risultavano appaltati alla stessa scadenza altri 41 miliardi 456.000.000 di lavori e rimanevano disponibili ulteriori stanziamenti per 23 miliardi 140.000.000. Il totale delle somme raccolte durante il primo settennio di applicazione del piano, attraverso i contributi dei datori di lavoro, dei lavoratori e dello Stato, è dunque di 312.100.000.000. Di fronte a queste cifre ritengo che anche l'onorevole Corbino potrebbe e dovrebbe onestamente riconoscere che gli obiettivi perseguiti dal piano Fanfani, quelli cioè di contribuire alla lotta contro la disoc-

cupazione ed alla soluzione della crisi edilizia, sono stati largamente raggiunti.

In base ai risultati conseguiti si domanda il nostro relatore, senatore Grava, se il piano I.N.A.-Casa debba continuare a vivere o convenga invece lasciarlo morire. La risposta la darà in via definitiva il Senato; ma io sono certo che essa non potrà essere difforme da quella che è già stata data all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento.

Ed è una risposta che il Senato deve dare con qualche urgenza, se non si vogliono affrontare conseguenze ovviamente molto delicate sia sul piano politico che sul piano sociale.

Come il Senato sa, nel maggio 1956 scadrà il primo piano settennale; e, qualora prima di tale data non fosse disposta la sua proroga, non solo con il perfezionamento della legge che è oggi sottoposta al nostro esame, ma anche attraverso la predisposizione e l'emanazione delle nuove norme integrative di attuazione e regolamentari, cesserebbe il versamento dei contributi da parte dei lavoratori e datori di lavoro, e cesserebbe conseguentemente anche il versamento da parte del Tesoro.

Si aggiunga che il sistema I.N.A.-Casa ha un contenuto che io definirei aziendale, nel senso che il ritmo delle costruzioni, una volta arrestato, presumerebbe un notevole periodo di tempo per essere ripreso, data la complessità dell'organizzazione ed il necessario rispetto dei tempi tecnici per la predisposizione e l'esecuzione dei piani.

Ma lo scopo di questo mio breve intervento non è proprio quello di sottolineare l'importanza e l'urgenza del provvedimento sottoposto al nostro esame, perchè ritengo che sarebbe una fatica superflua; tanto più dopo che l'importanza e l'urgenza del provvedimento sono già state brillantemente illustrate nella lodata reazione del collega Grava. Debbo piuttosto dare al Senato la ragione dei due ordini del giorno, che la X Commissione permanente ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Questo disegno di legge, presentato il 18 gennaio 1955 alla Camera dei deputati dal Ministro del lavoro onorevole Vigorelli, di concerto con gli altri Ministri interessati, nel suo testo originario mirava semplicemente a prorogare per

un altro biennio l'attività dell'I.N.A.-Casa, che, in base alla legge del 1949, come ho già ricordato, avrebbe dovuto concludersi nel marzo prossimo venturo, salvo l'attuazione di successivi piani annuali da realizzarsi con gli stanziamenti ancora disponibili per i residui attivi. Senonchè la Camera dei deputati, approvando il provvedimento di proroga, ha introdotto nel disegno di legge una prima modificazione sostanziale, quella cioè di estendere ad un intero secondo settennio la proroga proposta dal testo governativo. Con ciò l'attività dell'I.N.A.-Casa continuerà fino al 1963, mentre si calcola che questo secondo piano settennale possa comportare una spesa che si aggirerà tra i 350 e i 380 miliardi, vale a dire una somma notevolmente superiore a quella, pur così ingente, che è stata destinata alla costruzione di case nel corso del primo settennio.

Ma la Camera dei deputati, oltre questa modifica fondamentale, ha portato altri emendamenti al testo primitivo del disegno di legge: emendamenti che il relatore ha diligentemente illustrato e coi quali si introducono notevoli miglioramenti nel funzionamento del piano in relazione a talune incertezze e deficienze che si erano rivelate nella attuazione del primo piano settennale. La Camera ha soppresso inoltre gli articoli 5, 6 e 7 del testo governativo, i quali affidavano al Ministero dei lavori pubblici alcuni compiti di carattere tecnico e stabilivano, dallo stesso punto di vista tecnico, determinate garanzie.

La Camera dei deputati, pur riconoscendo che le disposizioni contenute nei predetti articoli di carattere tecnico miravano soltanto ad un maggior coordinamento dell'attività dell'I.N.A.-Casa con quella particolare degli organi preposti all'edilizia popolare, allo scopo di agevolare una efficiente cooperazione tra organi affini e la migliore armonia nella impostazione dei programmi, ha ritenuto che tali obiettivi si potessero egualmente raggiungere attraverso semplici norme regolamentari e di attuazione, senza che vi fosse bisogno di inserirle nel testo legislativo.

La 10ª Commissione permanente del Senato, nell'intento di conservare e di garantire alla gestione I.N.A.-Casa la maggiore possibile scioltezza e indipendenza nella esplicazione della sua

attività, scioltezza e indipendenza che si sono rivelate molto efficaci e feconde nell'attuazione del primo piano settennale, ha condiviso il parere dell'altro ramo del Parlamento ed ha consentito alla soppressione dei predetti tre articoli del testo governativo, formulando tuttavia l'ordine del giorno col quale si invita il Governo ad introdurre nella sede regolamentare le disposizioni atte a conseguire quei coordinamenti e garanzie che i soppressi articoli 5, 6 e 7 del testo governativo erano preordinati a raggiungere.

Tale ordine del giorno dice infatti: « Il Senato, rilevato che il disegno di legge sulla proroga e ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori non ha previsto, fra gli organi direttivi dell'I.N.A.-Casa, da un lato, e il Ministero dei lavori pubblici, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonchè il Comitato di coordinamento costituito con decreto presidenziale 25 gennaio 1954, dall'altro, la corrispondenza necessaria per garantire il coordinamento in materia di programmi di costruzioni, di tipi di alloggi e di criteri generali di costruzione degli stessi, di caratteristiche di complessi urbanistici, in modo da consentire l'armonico sviluppo, sul piano nazionale, dell'edilizia popolare e la piena cooperazione fra gli organi tecnici esistenti; rilevato, altresì, che il disegno stesso non contempla norme atte a garantire il perfezionamento del sistema dei collaudi, con la valorizzazione degli organi già esistenti; fa voti perchè il Governo proponga, in attuazione del disposto dell'articolo 10 del disegno di legge, al Presidente della Repubblica l'inserimento delle norme di attuazione o regolamentari di disposizioni atte a garantire il raggiungimento degli scopi sopra esposti ».

Il secondo ordine del giorno che la 10ª Commissione propone alla approvazione dell'Assemblea non ha alcun bisogno di illustrazione. Esso dice: « Il Senato invita il Governo a provvedere tempestivamente al versamento delle quote di sua competenza per l'I.N.A.-Casa, onde evitare ogni ritardo nell'attuazione del piano di costruzione di case per i lavoratori ». L'ordine del giorno risponde alla preoccupazione che un eventuale ritardo nel perfezionamento della

nuova legge possa indurre il Tesoro a non stanziare in bilancio i primi 12 miliardi relativi al primo anno.

Prima di concludere, vorrei richiamare l'attenzione del Senato sopra un errore materiale contenuto nell'articolo 9, che non poteva certo sfuggire alla diligenza del nostro relatore, il quale giustamente lo definisce un evidente errore di stampa. Tale articolo dice: « L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 28 febbraio ecc. ». Invece dovrebbe essere detto: « Il penultimo comma dell'articolo ecc. ecc. ». È un errore così evidente, che l'onorevole Segretario non avrà difficoltà a leggere inverte delle parole « l'ultimo comma », le altre « penultimo comma ».

Non ritengo di dover spendere altre parole per esprimere la certezza che, anche nel futuro, il Piano Fanfani continuerà a costituire un validissimo contributo alla soluzione del problema edilizio, non meno che alla lotta contro la disoccupazione che affligge il nostro Paese. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mancino. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, sarò brevissimo, dal momento che il nostro gruppo si propone soltanto di illustrare alcuni rilievi e fare alcune riserve circa la legge che è sottoposta all'approvazione del Senato. E ciò non perchè la legge non contenga lacune o deficienze e quindi non si presterebbe ad un ampio dibattito, ma per il motivo che abbiamo esaminato anche in sede di Commissione; e cioè che essendo desiderio del Governo che si approvi subito il provvedimento e per altre ovvie ragioni, vogliamo evitare che, proponendo delle modifiche, la legge ritorni all'altro ramo del Parlamento.

Circa le riserve, noi, nonostante il relatore abbia fatto un lavoro molto apprezzabile per mettere in evidenza tutti i risultati che sono stati conseguiti dall'entrata in vigore della legge che va a scadere, non crediamo che questa legge che discutiamo possa raggiungere quei fini che il Governo si propone. Il nostro Presidente della 10ª Commissione ha testè ricordato i risultati che sono stati conseguiti, e

l'onorevole relatore ha messo in evidenza la utilità della legge che, tra l'altro, ha valso per impiegare (pur conteggiando previsioni fino al 31 marzo 1956) 48 milioni 500 mila giornate lavorative. Certo, è sempre qualcosa 48 milioni 500 mila giornate lavorative in quattro o cinque anni; ma, onorevole Grava, se noi consideriamo una media della nostra disoccupazione sul milione e mezzo, fatti i conti arriviamo a constatare che questa occupazione incide solo nella misura dell'1,72 per cento sulla disoccupazione. Quindi è ben poca cosa. Si è detto anche altre volte che la legge non si propone di eliminare la disoccupazione, ma poi si pone in evidenza che essa serve non solo ad aiutare a risolvere il problema edilizio ma anche a venire incontro alla disoccupazione. Questa è la nostra riserva sostanziale. Non abbiamo fiducia che prorogando questa legge si possa arrivare a lenire i nostri due gravi problemi.

PEZZINI. A lenire, almeno, sì.

GRAVA, *relatore*. Alla Camera è stata votata all'unanimità.

MANCINO. La voteremo anche noi, solo vogliamo mettere in evidenza quel che si dice e quel che in effetti si raggiunge con questa legge.

Fatta questa riserva vorrei fare alcuni rilievi; e iniziamo dal numero 4 dell'articolo 1, con cui si modifica, mi pare, l'ultimo comma dell'articolo 19 della legge istitutiva. Con questo comma si esclude dal canone la spesa di manutenzione straordinaria, ma si introduce un elemento nuovo, cioè si stabilisce che il canone sarà fissato in modo unitario. Come si deve intendere questo modo unitario? Su scala nazionale, provinciale, o comunale? Io, non sono giurista, ma se mi si chiedesse il mio parere, interpretativo, risponderci che si debba intendere su scala comunale. Non posso infatti pensare che il Governo abbia voluto stabilire canoni unitari per tutto il Paese. Credo che sia necessaria una chiarificazione. I motivi per cui riteniamo impossibile adottare tale criterio, sono diversi. Molti Comuni cedono i suoli all'I.N.A. gratuitamente. Quei Comuni che, non disponendo di suoli propri,

in seguito a circolari prefettizie, che non si sarebbero costruite case in quei Comuni che non mettono a disposizione dell'Ente suoli gratuiti, hanno dovuto acquistare le aree mettendole a disposizione dell'I.N.A. Ci sono delle differenze abbastanza rilevanti tra Comuni e province sulle aree che si acquistano al libero mercato, come per esempio le aree dei grandi centri che hanno un prezzo eccessivo, un prezzo che sa di speculazione. Ciò non dipende certo dall'I.N.A., e il problema della speculazione sulle aree fabbricabili non è questa la sede in cui va discusso, ma comunque influisce di riflesso e aumenta anche il prezzo delle aree sulle quali deve costruire l'I.N.A.

Insomma queste differenze ci sono; e che dire poi dei materiali da costruzione? Per cui, stabilire un canone unico su scala nazionale non ritengo sia nè utile nè opportuno e su ciò gradirei un chiarimento dall'onorevole relatore.

Un altro rilievo mi permetto di fare circa la misura dei canoni. In sede di Commissione l'onorevole Sottosegretario ci diceva che non ci si può lamentare di canoni che oscillano tra le cinque e le ottomila lire. In linea generale 5, 6, 8 mila lire non sarebbero un canone eccessivo; ma se andiamo al concreto, alla vita che si vive in molte Regioni d'Italia, specialmente nel Mezzogiorno e nelle zone montane dove manca l'industria, e dove vi è una disoccupazione che non si può considerare stagionale; se pensiamo che gli operai sono gli edili che restano disoccupati per cinque o sei mesi all'anno, allora anche le 5 mila, le 6 mila, le 8 mila lire al mese, questi lavoratori non le possono pagare. Mentre questi lavoratori attendono con ansia l'alloggio, quando lo hanno ottenuto, si trovano in uno stato di esasperazione tale da non poter pagare, soprattutto nei mesi di disoccupazione; si è costretti a cedere una stanza in subaffitto. La direzione dell'I.N.A. obbliga l'inquilino a sfrattare il subinquilino, pena la rescissione del contratto.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per subaffittare deve chiedere l'autorizzazione; così vuole la legge.

MANCINO. Non ho trovato nella legge disposizioni che si possa chiedere l'autorizzazione.

Comunque non intendiamo proporre emendamenti perchè vogliamo evitare che la legge torni all'altro ramo del Parlamento. Ci limitiamo a richiamare la attenzione del Governo sul fatto che, se con questa legge si vuol dare continuità all'attività iniziata con la legge istitutiva, questi problemi vanno messi allo studio e vanno risolti nell'interesse dei lavoratori che si trovano nelle condizioni che abbiamo detto.

Un altro chiarimento chiedo al relatore. Al secondo comma dell'articolo 1 si legge che: « Per la predisposizione e lo svolgimento nel secondo piano si applicheranno le norme previste dalla legge citata, salvo le seguenti modifiche: » E qui sono elencate tutte le modifiche che formano oggetto della presente legge.

Ora nella legge istitutiva noi abbiamo l'articolo 6 che ha un punto fermo, la facoltà ai Comuni di applicare una imposta sui vani che si crede possano essere eccessivi per il proprio fabbisogno, e questa imposta è applicabile fino al 31 dicembre 1955. Pertanto, che questo articolo sia da considerarsi prorogato insieme a tutte le altre disposizioni di legge, io resto nel dubbio, poichè esso ha una data di scadenza precedente quella della durata della legge istitutiva; gli altri articoli non hanno un termine fisso, e questo invece non solo ha un termine fisso, di data anteriore alla scadenza della legge istitutiva, ma non si è fatto neanche alcun accenno di modifica come si è fatto per gli altri articoli. Come si concilia il fatto? Quindi io chiedo un chiarimento al relatore, perchè se il termine è prorogato è bene che si chiarisca qui, che rimanga agli atti, perchè in caso di contrasti si abbiano le chiarificazioni del relatore e del Governo.

Fatte queste brevi illustrazioni non abbiamo null'altro da dire e richiamando l'attenzione del Governo perchè si pongano allo studio questi rilievi che abbiamo fatto, dichiaro che voteremo a favore del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GRAVA, *relatore*. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, speravo di potermi rimettere completamente alla relazione che ho avuto l'onore di stendere a nome della 10^a Commissione, tanto più che il suo Presidente che è intervenuto nella discussione e anche l'onorevole Mancino l'hanno ritenuta degna di qualche pregio, e questo avrei fatto se il collega Mancino non mi avesse chiesto alcune delucidazioni.

Ricorderò brevemente l'iter di questo disegno di legge. Non occorre che lo ricordi ai colleghi della passata legislatura perchè tutti sono stati parte in causa nella discussione che è stata amplissima. Non è neppure necessario che ricordi l'iter faticoso e travagliato di questo disegno di legge ai nuovi colleghi, perchè pur non avendo partecipato direttamente alla formazione della legge, hanno constatato come questo piano abbia funzionato. Il primo settennio va a scadere nel marzo prossimo. Do atto al Governo e per esso al Ministro del lavoro della diligenza e della preoccupazione di proporre la proroga di questo piano in tempo utile, e ancor più do lode all'altro ramo del Parlamento che invece di due anni ha voluto prorogare per sette anni questa legge, la cui necessità si sente ancora oggi, benchè non così forte come si è sentita nel 1948, quando noi eravamo sollecitati da tutte le parti a costruire case.

Ora la spesa di 315 miliardi rappresenta qualcosa e le case che sono state costruite dimostrano che è stato fatto molto; oggi noi sentiamo ancora l'urgenza di questo problema, sebbene non come lo sentivamo nel 1948 quando ovunque vedevamo distruzioni, quando ovunque vedevamo le nostre masse lavoratrici che di fronte alle pur numerose distruzioni causate dalla guerra erano costretti a tenere le braccia incrociate perchè nessuno voleva dare lavoro, in quanto l'iniziativa privata aveva paura; ed allora si è mosso il Governo con questo disegno di legge di cui ora discutiamo la proroga, che io definisco una delle più felici idee che siano state attuate in questo dopoguerra.

Il problema oggi è risolto? Tutt'altro! Ma è in via di risoluzione e noi speriamo che con questa proroga di sette anni si possa ancora fare molto; si faccia molto con questo piano

il cui importo il Presidente della 10^a Commissione ha calcolato in 350-400 miliardi; noi speriamo che si vada ancora più in là in forza dell'articolo 8 che ha la sua importanza, pur sorvolando, per molte ragioni, sulla sua portata, augurandoci però che venga applicato integralmente. Ci sono poi 500 milioni concessi dalla C.E.C.A. con il prestito carbonifero per la costruzione di case per operai delle miniere ed altri 500 milioni che deve dare lo Stato quando saranno perfezionate tutte le pratiche

Lasciate quindi che io esalti questa idea di attuare il Piano Fanfani che è stata una delle più geniali, sebbene sia stata contrastata acanitamente, ma che, come tutte le idee utili e socialmente buone a favore dei lavoratori, ha finito, amici della sinistra, col prevalere. Infatti mentre la battaglia per varare il disegno di legge del 1948 fu dura, nel 1955 tutti i componenti della Camera, comprese le sinistre, hanno dato i loro voti unanimi. Pur riconoscendo che non è perfettissima neanche questa legge, soprattutto nell'esecuzione, poichè tutti siamo uomini e nell'applicare le leggi non ci dimentichiamo mai di essere tali, bisogna però riconoscere, signor Ministro, che il Senato ed il Paese le sono grati di aver proposto la proroga sia pure di due anni e poi di sette anni, poichè sarebbe stato non da saggi fare getto della esperienza acquisita in sette anni con le gestioni I.N.A.-Casa e col piano. Sarebbe stato per noi un danno gravissimo dimenticare ed annullare una organizzazione che, notate bene, è stata economica e snella e che di case ne ha costruite davvero.

Nella mia relazione mi sono chiesto se, dati i risultati positivi conseguiti da questo piano per l'incremento della occupazione mediante la costruzione di case per operai, esso doveva rivivere o doveva essere lasciato morire. La risposta io l'ho data ed il Presidente della nostra Commissione ha detto anche tante cose in proposito. Mi sono domandato anche se dovesse vivere di vita propria, autonoma e indipendente o meno. Ricordate, onorevoli colleghi, come pochi giorni fa, in questa Aula, discutendosi il bilancio dei lavori pubblici, il ministro Romita ha detto che avrebbe difeso il suo Ministero al quale è molto attaccato (*interruzioni del senatore Mariotti*) da tutte le erosioni e le corrosioni; non ha detto dalle spogliazioni,

come si legge nella relazione al bilancio dei lavori pubblici presentata all'altro ramo del Parlamento, di cui è fatto bersaglio.

Ora, io dico che per spogliarsi bisogna che prima si sia vestiti; poichè il piano I.N.A.-Casa è nato autonomo ed indipendente, come dice l'articolo 2 della legge, non si può venire qui a dire: siamo stati spogliati. È vero che il Ministro non accennò al piano I.N.A.-Casa ma nella relazione è accennato apertissimamente: spoliazione operata dall'I.N.A.-Casa e dalla I.N.C.I.S., perchè si vorrebbe che l'unico Ministero competente a costruire case sia quello dei lavori pubblici in quanto ha gli ingegneri per controllare i prezzi dei materiali ecc. Ma, amici miei — «absit iniuria verbis» — se l'I.N.A.-Casa dovesse essere posta sotto la tutela e la protezione del Ministero dei lavori pubblici, addio case, o almeno addio case costruite con tanta sollecitudine!

MARIOTTI. Allora perchè ce lo tenete al Governo?

RODA. Avete una bella fiducia nei vostri Ministri!

GRAVA, *relatore*. Ciò non per colpa del Ministro o degli impiegati, ai quali va la mia considerazione, ma perchè, nell'epoca del cervello elettronico, noi siamo retti ancora da disposizioni di legge del 1865. Bisogna snellire, perchè quando voi pensate che occorrono tanti visti e tante autorizzazioni prima di procedere alla costruzione di una casa, capite che in attesa di questi visti e di queste autorizzazioni i prezzi aumentano e di case non se ne costruiscono.

Un altro collega, il senatore Barbaro, nella discussione sul bilancio del lavoro ha chiesto con un ordine del giorno che l'I.N.A.-Casa venisse sottoposta alla sorveglianza del Ministero dei lavori pubblici, e lei, onorevole Ministro, ha dichiarato di non poterlo accettare in quanto l'attività di un Ministero non può essere sottoposta al controllo di un altro Ministero. Io stesso interruppi il collega Barbaro alquanto vivacemente facendogli presente che noi saremmo stati capaci di camminare anche senza la guida e la tutela del Ministero dei lavori pubblici.

Vi faccio grazia, onorevoli colleghi, dall'elencarvi le altre virtù e gli altri pregi di questo piano. Accennerò soltanto al fatto che esso non ha costruito soltanto case, ma ha cercato di dare a queste case quel conforto che oggi i nostri lavoratori richiedono: ha curato l'urbanistica e ha costituito un demanio, diremo così, di aree fabbricabili, prevedendo in ciò le disposizioni del disegno di legge, sulle aree fabbricabili, n. 1183 presentato al Senato.

L'onorevole Mancino ha fatto alcune osservazioni ed ha concluso esprimendo una riserva: noi non abbiamo filucia, dice, che il piano possa ottenere quei risultati che il Governo, il Parlamento ed il Paese si ripromettono. Caro Mancino, il suo ragionamento non è filosoficamente esatto, perchè io potrei dire che dal potere all'essere non vale la «consecutio», però dall'essere al potere la «consecutio» vale. Se noi abbiamo potuto ottenere quei risultati in 7 anni, è evidente che possiamo ottenerli ancora negli anni successivi, ragione per cui la sua riserva non ha consistenza.

Lo spirito informatore della legge interessa voi ma interessa anche noi nella stessa misura: promuovere tra i lavoratori occupati e disoccupati quello spirito di solidarietà fraterna che abbiamo sempre invocato. Chiede inoltre il collega Mancino spiegazioni sulla parola «canone unitario» di cui al numero 4 dell'articolo 1, ma se egli avesse letto la pagina 10 della mia relazione avrebbe trovato la spiegazione precisa alla sua obiezione. Infatti ho scritto che il numero 4 si richiama all'articolo 19, comma terzo, della legge fondamentale apportando lievi varianti che devono essere interpretate nel senso che deve essere fornita al locatore la precisa ed esatta misura della somma che egli deve quale corrispettivo del godimento dell'alloggio per ovviare agli inconvenienti lamentati per il passato ed evitare che sempre nuove «voci» reclamino continui aumenti. Perchè quando uno va ad occupare la casa deve sapere che complessivamente pagherà 6-7 mila lire, senza la possibilità di vedersi aumentare il fitto da un mese all'altro fino a raggiungere anche le 12 mila lire. Questo non deve più accadere. L'inquilino che va ad occupare una casa deve sapere quanto complessivamente dovrà pagare per tutta la durata della locazione. La direzione nel piano è poi così oculata e prudente che

non stabilisce un prezzo unico nazionale per vano; questo non sarebbe possibile perchè in Calabria potrà costare 300 mila lire e in alta Italia 400 mila. Si stabilisce quindi di volta in volta e zona per zona, regione per regione il costo di costruzione per vano.

Per quanto riguarda la cessione degli alloggi, comprendo le sue osservazioni, ma esse non riguardano l'esecuzione della legge ma rapporti particolari che saranno autorizzati dall'I.N.A.-Casa.

MANCINO. Pretendendo però il 50 per cento del fitto che percepisce.

GRAVA, *relatore*. Questa è una cosa deprecabile ma che non spetta a noi moderare colla legge. Saranno le direzioni generali dell'I.N.A.-Casa che dovranno provvedere direttamente ed energicamente.

E vengo all'ultima osservazione riguardante l'articolo 6 della legge. Io prendo atto con compiacimento che ella l'abbia inteso con così fine senso giuridico — e non voglio ironizzare. La legge n. 43 fondamentale ha un articolo 6, ne abbiamo parlato anche prima, col quale dà facoltà ai Comuni di applicare una imposta a carico di coloro che occupano, a qualsiasi titolo, appartamenti o vani a scopo di abitazione eccedenti il fabbisogno familiare. Però debbo dire con amarezza che questo articolo è stato sempre inoperante — anche le leggi cadono in desuetudine —. E l'onorevole Mancino ha perfettamente ragione quando dice che la disposizione contenuta nell'articolo 6 non può essere prorogata perchè ha un termine più breve del Piano, scade cioè nel dicembre del 1955, non nel marzo del 1956. Vi dirò però che l'articolo 6 non è mai stato applicato per la impossibilità di farlo e che è caduto in desuetudine. Basta pensare che per avere esecuzione questo articolo 6 dovevano essere presi separati provvedimenti di legge. Non sono mai stati presi, e perchè? Perchè, caro Mancino, il gioco non valeva la candela, perchè gli accertamenti che avremmo dovuto fare per verificare i vani che si occupavano, eccedenti i bisogni familiari, erano tali che non saremmo mai riusciti e se anche avessimo voluto eseguirli e fossero stati emanati i provvedimenti relativi, ti garantisco che avremmo avuto una quantità enorme di

cause, come i colleghi che han fatto parte della Commissione speciale degli alloggi ben sanno. Per queste ragioni è rimasto lettera morta. Io credevo che soltanto le norme di prassi politica cadessero in desuetudine, purtroppo oggi vanno in desuetudine anche degli articoli di legge.

Ciò detto, illustre Presidente e onorevoli colleghi, io non posso che esprimere qui un augurio, che cioè il piano in questo secondo settennio, forte dell'esperienza fatta nel primo, dia frutti più copiosi e migliori di quelli che ha dato durante i primi sette anni. Sono certo che raggiungeremo tali scopi: me ne dà affidamento l'attenzione con la quale il Ministro del lavoro segue questo piano, me ne danno affidamento soprattutto le persone che sono preposte all'esecuzione del piano (non faccio nomi per non tralasciarne qualcuno), le quali in questo settennio hanno dimostrato una preveggenza, una capacità, una semplicità che fa loro onore. Io mi sento onorato nel proporre al Senato la approvazione di questo disegno di legge che proroga di altri sette anni il piano per incrementare l'occupazione operaia mediante costruzione di case per i lavoratori, non solo perchè sono certo che case ne verranno costruite in modo da permettere ai nostri lavoratori una vita più tranquilla e serena e senza più il timore di essere sfrattati dalla loro casa, ma ancor più perchè io spero e confido che questo piano aumenti tra gli operai occupati e gli operai disoccupati quella solidarietà fraterna che abbiamo sempre invocato e che costituisce in questo nostro mondo tenebroso ancora una fiaccola di speranza. (*Vivi applausi dal centro*).

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, nessuno poteva illustrare meglio del senatore Grava l'importanza di questa legge e io sono veramente lieto di poter oggi trattenermi su questo argomento, a tutti noto e a tutti gradito, sia pure con estrema brevità.

Due fini si proponeva il mio illustre predecessore, onorevole Fanfani, quando sei anni or sono prendeva l'iniziativa che condusse alla istituzione dell'I.N.A.-Casa: incrementare la occupazione operaia e costruire case per i lavoratori.

È stato già detto, e non lo ripeterò, quali siano stati in questi anni i risultati dell'attuazione di questo piano: 312 miliardi e 100 milioni di stanziamento, 124.770 alloggi costruiti fin qui, 48.500.000 giornate di lavoro, 4.500 comuni della Repubblica beneficiati da questa iniziativa. Vorrei aggiungere all'aridità di tali cifre l'ammirazione di cui sono ogni giorno testimone per il mio ufficio, espressa da tecnici di tutto il mondo i quali, quando vengono in Italia, desiderano prendere contatto con questo Istituto e conoscerne gli aspetti.

Vorrei ancora accennare al sentimento di gioia, di soddisfazione intima che ho visto sul volto degli assegnatari di case. Vi assicuro che veramente è cosa commovente il vedere con quale gioia vengono raccolte quelle chiavi che qualche volta anch'io ho avuto la fortuna di consegnare e come veramente si sente che chi le riceve ha la convinzione di mutare la propria condizione di vita. Questo è più importante dell'architettura pur tanto curata degli interni, così rispondenti a tutte le esigenze di una vita moderna. Dico sinceramente che, di fronte a questo risultato, trovo lievemente stonate certe critiche qui formulate in quest'Aula. Capisco lo sforzo di voler diminuire sempre quel che si fa, di voler cercare il pelo nell'uovo, di voler dire che si poteva fare meglio. È sempre vero che si poteva far meglio...

GRAVA, *relatore*. Il meglio è nemico del bene.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Comunque, in questo momento è meglio sottolineare i risultati raggiunti che andare a cercare farfalle sotto l'arco di Tito. Quindi vorrei che il senatore Mancino non insistesse troppo nelle sue critiche che, del resto, debbo dirlo a suo onore, sono state critiche imbarazzate e perplesse. Vorrei che anche egli provasse come noi la soddisfazione di essere qui per prorogare una iniziativa proficua al nostro Paese. È vero che alcuni Co-

muni hanno aree ed altri no, è vero che ci sono state difficoltà — soprattutto nei criteri di assegnazione risultati un po' burocratici — ma è anche vero che queste difficoltà proveremo e riusciremo a superarle attraverso quella delega, che il Parlamento dà al Governo con questa legge, appunto perchè siano riveduti i criteri di assegnazione e siano snellite le procedure. Su questo punto l'esperienza ci sarà larga di insegnamenti.

Comunque, è bene che al nuovo testo abbiano collaborato Parlamento e Governo in una forma veramente cordiale ed utile. Il testo attuale è certo migliore di quello presentato alla Camera, perchè riflette quelle esigenze che il Parlamento ha giustamente sentito. La prima innovazione è stata quella dei sette anni. Ad essere sincero, vorrei dire che anche io pensavo ad una proroga di sette anni, ma all'inizio ci si è trovati di fronte a talune di quelle difficoltà che gli uomini responsabili hanno il dovere di sentire anche quando il loro entusiasmo li porterebbe a superarle ad ogni costo. Ma le difficoltà erano superabili; finchè abbiamo accolto con molto piacere il desiderio espresso dall'altro ramo del Parlamento che la proroga fosse di sette anni, come di sette anni era la durata originaria del piano, risultata perfettamente opportuna.

Altre circostanze sono state tenute presenti, altre condizioni sono state poste, di cui ognuno di voi può apprezzare l'utilità. È certo che questo programma di altri sette anni non potrà che essere estremamente utile. Non è piccola cosa constatare che l'occupazione operaia nel campo dell'edilizia (e mi pare di averlo accennato qualche giorno fa nel corso della discussione del mio bilancio), è notevolmente aumentata anche in riflesso dell'attuazione di questo piano. In questi sette anni, prevediamo altri 350 miliardi di spesa per cui, alla fine, l'apporto dato dal contributo dei lavoratori, innanzi tutto se non soprattutto, e dal Governo in un momento successivo, consentirà una erogazione complessiva di 700 miliardi di cui appare a tutti evidente l'utile impiego per i fini sociali che si sono voluti perseguire.

Un piccolo particolare mi pare sintomatico: in questi ultimi tempi, per ognuno dei gruppi di case che l'I.N.A.-Casa va costruendo, opera un assistente sociale. È una cosa, questa, che

ho particolarmente apprezzato, perchè credo molto all'utilità di un siffatto servizio sociale portato a contatto dei lavoratori, che li indirizza nelle loro esigenze, li assiste nei loro bisogni, ed insomma riesce spesso a lenire tante miserie.

Non voglio dirvi di più, per non farvi perdere tempo. Fra le molte fatiche e qualche amarezza del mio ufficio, voglio segnare come una delle pagine più belle questa giornata, nella quale il Senato della Repubblica mi darà la soddisfazione di aggiungere il mio nome a quello del mio predecessore, iniziatore del piano I.N.A.-Casa, nell'intento e nello sforzo di essere veramente utili ai lavoratori per contribuire in maniera fattiva, e non con vani discorsi, ad alleviarne i bisogni e, soprattutto, a dare loro una casa, cioè la possibilità di curare le loro famiglie, di allevare i loro figli in un ambiente sereno, di contribuire al benessere del nostro Paese. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato due ordini del giorno. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

« Il Senato, rilevato che il disegno di legge sulla proroga e ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori non ha previsto, fra gli organi direttivi dell'I.N.A.-Casa da un lato e il Ministero dei lavori pubblici, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonchè il Comitato di coordinamento costituito con decreto presidenziale 25 gennaio 1954 dall'altro, la corrispondenza necessaria per garantire il coordinamento in materia di programmi di costruzione, di tipi di alloggi e di criteri generali di costruzione degli stessi, di caratteristiche di complessi urbanistici, in modo da consentire l'armonico sviluppo, sul piano nazionale, dell'edilizia popolare e la piena cooperazione fra gli organi tecnici esistenti;

rilevato, altresì, che il disegno stesso non contempla norme atte a garantire il perfezionamento del sistema dei collaudi, con la valorizzazione degli organi già esistenti;

fa voti perchè il Governo proponga, in attuazione del disposto dell'articolo 10 del di-

segno di legge, al Presidente della Repubblica l'inserimento fra le norme di attuazione o regolamentari di disposizioni atte a garantire il raggiungimento degli scopi sopra esposti »;

« Il Senato, invita il Governo a provvedere tempestivamente al versamento delle quote di sua competenza per l'I.N.A.-Casa, onde evitare ogni ritardo nell'attuazione del piano di costruzione di case per i lavoratori ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere su di essi l'avviso del Governo.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Li accetto.

PEZZINI. A nome della Commissione, chiedo che i due ordini del giorno siano messi ai voti.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo ordine del giorno della Commissione, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo ordine del giorno della Commissione anch'esso accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

Art. 1.

L'attuazione dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori, previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, è prorogata di sette anni a decorrere dal 1° aprile 1956.

Per la predisposizione e lo svolgimento del secondo piano si applicheranno le norme previste dalla legge citata, salvo le seguenti modifiche:

1) il secondo piano settennale, agli effetti della ripartizione delle costruzioni sul territorio nazionale, dovrà tener conto degli

indici locali di affollamento e di disoccupazione;

2) oltre le aziende e le cooperative potranno costruire case per i propri dipendenti anche le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici, secondo le necessità delle proprie circoscrizioni regionali o provinciali;

3) gli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa, ovvero da aziende, cooperative, amministrazioni ed enti, in esecuzione del secondo piano settennale, saranno destinati ad essere trasferiti in proprietà con promessa di vendita, secondo le modalità previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 28 febbraio 1949, n. 43, in misura non superiore ai due terzi.

Gli assegnatari di alloggi in locazione, sia del primo che del secondo piano di attuazione, potranno presentare domanda per il passaggio a riscatto, purchè tale passaggio riguardi un'intera unità immobiliare;

4) il canone di affitto degli appartamenti assegnati in locazione, sarà stabilito in modo unitario, tenendo conto di ogni spesa per manutenzione — esclusa quella straordinaria — amministrazione, ammortamento e imposte, e varierà con le condizioni di mercato, anche in rapporto alle variazioni delle retribuzioni;

5) i criteri di preferenza per l'assegnazione sia in proprietà che in locazione, saranno stabiliti dal regolamento, sulla base di punteggi riferiti al bisogno di alloggio ed all'anzianità di lavoro nella località in cui sorgono le costruzioni.

PRESIDENTE. Il senatore Carelli ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al numero due del secondo comma, dopo la parola « dipendenti » le altre « ed assistiti ».

Senatore Carelli ha facoltà di svolgere questo emendamento. Le faccio però presente che, per la sola aggiunta da lei proposta il disegno di legge dovrebbe tornare all'altro ramo del Parlamento.

CARELLI. Per evidenti motivi di carattere procedurale e pratico, ritiro l'emendamento. Invito però l'onorevole Ministro del lavoro a tener conto, nella redazione dell'apposito regolamento, delle esigenze degli enti di assi-

stenza per ciò che riguarda la costruzione di case per i meno abbienti.

PRESIDENTE. In sede di redazione del regolamento l'onorevole Ministro potrà tenere conto del punto di vista che ella ha espresso.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo già letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

RUSSO LUIGI, Segretario :

Art. 2.

La predisposizione dei piani annuali previsti dall'articolo 20 della citata legge 28 febbraio 1949, n. 43, per la costruzione di nuovi alloggi con i fondi affluiti dai versamenti delle rate da parte di assegnatari di case in proprietà, degli avanzi netti delle pigioni degli alloggi costruiti in locazione, prima dell'entrata in vigore della presente legge e dal contributo statale previsto dall'articolo 22, sia in relazione al primo, sia al secondo piano settennale, sarà attuata dopo il secondo settennio.

L'esclusione dal godimento del contributo statale dell'1 per cento di cui all'articolo 22 della legge sopra citata, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 20 della legge stessa, avrà riferimento alle rate degli assegnatari di alloggi costruiti dopo il secondo settennio.

(È approvato).

Art. 3.

Per la costituzione dei fondi necessari alla attuazione del secondo piano, si applicano le norme contenute negli articoli 5, 7, 8, 9, 21 e 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Per gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione del piano suddetto è autorizzata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, una spesa annua di 12 miliardi di lire per i sette esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio 1955-56.

Il conguaglio fra i versamenti dello Stato alla gestione I.N.A.-Casa e i contributi dovuti a norma degli articoli 5 e 22 della legge citata, sia per il primo, sia per il secondo piano avverrà al termine di quest'ultimo.

La differenza sarà imputata a riduzione delle annualità dovute nel periodo successivo al secondo piano.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge nei propri stati di previsione, a decorrere dall'esercizio 1955-56.

Le somme predette saranno coperte con i mezzi predisposti in relazione agli stati di previsione di ciascun esercizio finanziario.

La Gestione I.N.A.-Casa potrà, prima del 31 marzo 1956, in relazione alle possibilità di finanziamento, iniziare l'attuazione del secondo piano, sia per le costruzioni dirette, sia per quelle aziendali previste dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

(È approvato).

Art. 5.

Nelle controversie innanzi alle magistrature ordinarie e speciali e nei giudizi arbitrali la Gestione I.N.A.-Casa si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

(È approvato).

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Le case costruite in attuazione della presente legge sono esentate dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, per la durata di venticinque anni, semprechè siano state iniziate entro il 31 marzo 1963 e siano state ultimate non oltre il 31 dicembre 1964 ».

(È approvato).

Art. 7.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le costruzioni effettuate dalla Gestione I.N.A.-Casa in attuazione del primo e del secondo piano settennale, sono esenti dai contributi di miglioria nonchè dalle imposte e tasse comunali per l'approvazione dei progetti.

A decorrere dal 1° gennaio 1955, tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani suddetti continuano a godere della esenzione dalle tasse di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e ad esser soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari.

(È approvato).

Art. 8.

La Gestione I.N.A.-Casa effettuerà, in aggiunta ai piani annuali, altre costruzioni in quelle zone per le quali vi sia stata prenotazione di alloggi, in conformità dei commi seguenti.

I singoli lavoratori o cooperative di lavoratori, appartenenti alle categorie previste dall'articolo 5, lettera b), della legge 28 febbraio 1949, n. 43, possono prenotare alloggi ad essi riservati. Egualmente aziende o gruppi di aziende possono prenotare alloggi riservati ai propri dipendenti, da assegnarsi con graduatoria speciale.

Il Comitato di attuazione fisserà annualmente le quote da anticiparsi da parte dei lavoratori, o delle aziende, all'atto della prenotazione di tali alloggi, le quote di ammortamento, che non dovranno superare i dieci anni, nonchè l'importo massimo che l'I.N.A.-Casa potrà destinare a queste costruzioni per integrare le quote anticipate con le prenotazioni. Tale importo non potrà, comunque, superare il quarto delle disponibilità complessive di ciascun esercizio finanziario.

(È approvato).

Art. 9.

L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è modificato come segue:

« Le disposizioni per l'accertamento e il versamento, quelle penali, e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi e alle controverse previste per il contributo, unitamente al quale dovrà effettuarsi la riscossione, nonché i relativi privilegi, sono estesi ai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 5 ».

(È approvato).

Art. 10.

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvederà ad adeguare le norme di attuazione e quelle regolamentari per semplificarle in relazione alle esigenze funzionali della Gestione I.N.A.-Casa, coordinandole con quelle previste dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale e finanziario tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, concluso a Roma il 25 giugno 1952 » (630).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale e finan-

ziario tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, concluso a Roma il 25 giugno 1952 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pezzini. Ne ha facoltà.

PEZZINI. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo intervenire brevemente su questo disegno di legge per non esimermi da un dovere che mi incombe quale presidente della 10^a Commissione permanente. È stato richiesto infatti il parere della 10^a Commissione sul disegno di legge in esame e la stessa mi ha conferito l'incarico di esprimerlo in questi termini.

La 10^a Commissione, per la parte di sua specifica competenza, ha dedicato la sua attenzione agli articoli 33, 34, 35 e 36 dell'Accordo nonché al Protocollo addizionale, nei quali da parte argentina si assume l'impegno di fare tutto il possibile per permettere lo stabilimento in quel Paese di emigranti rurali italiani, nella prevista misura di 500 mila unità, approssimativamente, in un periodo di cinque anni, dal 1953 al 1958, e si accordano ai lavoratori italiani lo stesso trattamento riservato ai lavoratori argentini in materia di lavoro di assicurazione e di previdenza sociale e gli stessi benefici accordati agli emigranti di altra provenienza. La 10^a Commissione ha rilevato che tali clausole soddisfano, almeno teoricamente, le nostre aspirazioni e le legittime esigenze della migliore tutela del lavoro italiano all'estero; ma non ha potuto fare a meno di rilevare che questo Accordo, di cui oggi si chiede la ratifica, risale al giugno del 1952 e che oggi l'Argentina si trova in una situazione diversa da quella in cui si trovava quando è stato stipulato l'Accordo. Oggi in quel Paese regna una situazione incerta e difficile, sulla quale pesa gravemente la situazione finanziaria.

Se corrispondono al vero i dati pubblicati in questi giorni da una nota agenzia di stampa, il rapporto sullo stato finanziario ed economico di quella Repubblica, che era in via di ultimazione quando il Presidente Peron venne costretto a lasciare il potere, rivelerebbe un indebitamento con l'estero di 428 milioni di sterline, ossia una somma pari a tre volte l'am-

montare delle riserve della Banca centrale argentina. Inoltre il debito nazionale sarebbe aumentato di sei volte e mezzo rispetto al 1946.

Le prospettive mi sembrano tutt'altro che tranquillanti e quindi sembra legittimo il dubbio che questo Accordo sia destinato a rimanere soprattutto sulla carta.

Del resto, osservando i dati statistici relativi alla nostra emigrazione in Argentina nei primi due anni di applicazione dell'Accordo, dati rilevabili dalla relazione del senatore Gerini, vediamo quanto siamo rimasti lontani dalle previsioni. Nel 1953 e nel 1954, i primi due anni in cui doveva essere applicato l'Accordo, noi abbiamo avuto espatri verso l'Argentina nella cifra di 42.362 unità, cioè 13.178 nel 1953 e 29.184 nel 1954, invece di 100.000 all'anno in base alla previsione dei 500.000 emigranti di trasferire nell'Argentina nel periodo dei cinque anni. E così le rimesse degli emigranti italiani in Argentina, calcolate in dollari americani, hanno avuto una contrazione vistosissima in questi due anni, poichè siamo scesi dai 20.372.402 del 1948 e dai 28.391.545 del 1949, ecc. ai 5.598.000 nel 1953 ed a 1.183.000 nel 1954. Vero è, come rileva il relatore onorevole Gerini, che la flessione di questi ultimi due anni è dovuta soprattutto al divieto di esportazione della valuta ed al continuo deprezzamento del pesos. Comunque sono dati che non mi sembrano molto incoraggianti.

La 10^a Commissione, tuttavia, non può che associarsi alle conclusioni dell'onorevole Gerini, il quale conchiude la sua relazione, proponendo bensì la ratifica dell'Accordo, ma osservando testualmente: « Onorevoli colleghi, gli andamenti e le cifre vi hanno detto delle difficoltà, ma anche del significato dei rapporti economici italo-argentini. Occorre lavorare per le correzioni anche radicali, le quali si impongono; ma che si possa prescindere da questo strumento è ipotesi che non si pone ».

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. Poichè il senatore Pezzini nel suo intervento ha fatto taluni rilievi a nome della 10^a Commissione, sarebbe opportuno che l'onorevole

relatore ne tenesse conto nella sua replica, anche per rassicurare il Senato.

GERINI, *relatore*. Mi pare che la 10^a Commissione si sia posta dei problemi che erano già esaminati nella relazione e che abbia concluso con delle raccomandazioni che anch'io avevo già espresso. Non vedo quindi cosa dovrei aggiungere a quanto ho già detto.

Se l'onorevole Presidente ritiene che io debba ripetere in quest'Aula quanto diffusamente esposto nella relazione, sono naturalmente qui a disposizione del Senato. Ma non vedo in che cosa le osservazioni della 10^a Commissione possano influire sui termini della impostazione dei problemi circa la ratifica. Anzi, lo stesso Presidente della 10^a Commissione si è riferito proprio ai dati riportati nella relazione, e non ha portato elementi nuovi. Ed ha concluso, direi esattamente, come io ho concluso nella relazione. Non vedo quindi come i termini delle conclusioni possano trovarsi spostati dalle osservazioni del Presidente della 10^a Commissione. Che si siano verificati recentemente avvenimenti del tutto incontrollabili da parte nostra che possano suggerire preoccupazioni circa gli sviluppi dei rapporti economici, questo non può essere se mai che un argomento di più a conforto della ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, sembra a me che il provvedimento di ratifica all'esame di questa Assemblea, dinanzi alla quale ho per la prima volta l'onore di prendere la parola — e ciò faccio con sentimento di deferente rispetto — sia oggi un provvedimento che ha carattere soprattutto tecnico, in quanto si tratta in sostanza di regolare una posizione in base ad un accordo e ad un protocollo addizionale che sono entrati in vigore per esplicita norma indipendentemente dalla pur dovuta ratifica. Che nel corso degli anni trascorsi tra il 1952 ed oggi si siano manifestati molti inconvenienti, il Governo non può che riconoscere; deve però aggiungere che per noi è ragione di tranquillità affermare che

tali inconvenienti non derivano da sua insufficienza o cattiva volontà, in quanto si sono verificati avvenimenti, come la crisi finanziaria argentina, la svalutazione della moneta, il ribasso del grano, che evidentemente esorbitavano dalla nostra possibilità e dalla nostra volontà.

Ciò che invece il Governo può e deve dire al Senato è che le esperienze determinatesi in questi anni costituiscono una somma preziosa di elementi per le nuove trattative che si sarebbero già iniziate, se non fossero avvenuti in Argentina gli episodi che perfettamente conosciamo. Dobbiamo anzi sperare — questo mi pare possa essere detto — che il nuovo clima determinatosi in Argentina sia più propizio in serenità a questi negoziati, per i quali l'augurio di successo vuole essere anche un augurio al popolo argentino in tanta parte legato al lavoro italiano e alla cultura latina. *(Applausi dal centro)*.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura:

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Accordi conclusi a Roma, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, il 25 giugno 1952:

a) Accordo commerciale e finanziario;

b) Protocollo addizionale.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

(È approvato).

Art. 3.

Per far fronte ai finanziamenti per l'emigrazione italiana in Argentina previsti dalla legge 29 marzo 1952, n. 364, e dall'articolo 2 del

Protocollo addizionale di cui alla lettera b) del precedente articolo 1, gli importi in pesos necessari — fino all'importo massimo di 200 milioni di pesos e nei limiti delle disponibilità di mano in mano utilizzabili — saranno prelevati dal fondo di riserva in pesos costituito dall'Ufficio italiano dei cambi per l'esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947 concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949 e per assicurare il servizio del prestito di cui al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385.

Oltre i detti limiti si provvederà ai finanziamenti previsti dalla legge 29 marzo 1952, n. 364, in conformità delle disposizioni contenute nella legge stessa, intendendo per Buoni del Tesoro speciali di cui all'articolo 2 della legge medesima, Buoni del Tesoro novennali rinnovabili.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« **Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli** » (1146) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « **Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli** », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Roda. Ne ha facoltà.

RODA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi. Questa proposta di legge, debbo subito dire, contiene nel suo complesso del buono, anzi oserei dire dell'ottimo se non altro perchè coordina tutte quelle leggi che si sono succedute dal lontano 1923 ad oggi. Concordo pure con la delega concessa al Governo circa l'emanazione di un testo unico che finalmente coordini questa vasta, complessa e

interessante materia. E spero che il Governo voglia rimanere nei limiti dei 12 mesi stabiliti a suo tempo dalla Camera e vorrei anche formulare l'augurio — dato l'interessamento delle parti, specie dei Comuni — che esca tempestivamente l'atteso testo unico. Se il Governo fosse in grado di abbreviare i termini che io considero già troppo larghi, noi particolarmente gli ne saremo molto grati. Non ho altro da eccepire sul complesso della legge se non a proposito di talune aliquote riguardanti, per esempio, i cinematografi. L'aliquota del 15 per cento commisurata sul primo scaglione, cioè sul biglietto di 70 lire per entrare in una sala cinematografica, mi sembra eccessiva. Il 15 per cento per accedere ad un cinematografo di un qualsiasi paesino di montagna mi sembra esagerato e, lasciatemelo dire, disdicevole alla dignità del Governo e quindi del Parlamento. Perciò in sede di discussione degli articoli cercherò di presentare qualche emendamento tendente ad esonerare il primo scaglione di 70 lire per il biglietto d'ingresso ed a ridurre l'aliquota dal 15 per cento, e quindi coordinare tutto il sistema delle aliquote partendo non già dal 15 per cento che mi sembra eccessivo, ma dalla minore aliquota del 10 per cento e via via uniformando tutte le altre in modo che sia rispettata la progressività che giustamente presiede a questo tributo. So già che cosa mi obietterà il Ministro, e cioè che il 15 per cento rappresenta già un vantaggio del 3 per cento rispetto alla tariffa attualmente in vigore che se non erro è del 18 per cento. Ma dal momento che si tratta di unificare questo complesso di leggi e di ritoccare con un sistema progressivo le aliquote, vale la pena di considerare la eccessiva incidenza e onerosità del primo scaglione, che non rispetta le più modeste sale cinematografiche che esistono, cioè quelle in cui l'ingresso oscilla dalle 70 alle 100 lire.

Per tutto il resto, che cioè l'aliquota mano a mano ascenda e tocchi il 60 per cento, sono pienamente d'accordo. C'è anche del buono circa le penalità che sono diversamente coordinate, c'è del buono anche nei termini di ricorso, unificati in modo che il contribuente abbia la capacità di difendersi ragionevolmente ecc. ecc., ma — ed ecco il nocciolo del mio intervento, dove incominciano i miei dubbi —

c'è l'articolo 3 che modifica sostanzialmente il regime fiscale di questa legge. L'articolo 3 modifica la legge del 2 luglio 1952, n. 703; questa diceva che tutti i contributi riscossi, tutti i diritti erariali sui pubblici spettacoli (naturalmente al netto dei contributi stabiliti da altre leggi, dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge del 30 maggio 1946 e del decreto-legge del 20 febbraio 1948, nonché anche al netto degli aggi spettanti alla Società degli Autori) passavano, come passano attualmente, alle finanze comunali al 100 per cento, cioè per intero. L'articolo 3, ripeto, modifica tale regime e limita la portata di attribuzione ai Comuni nella misura del 67 per cento: mentre con il regime attuale si devolve interamente il diritto erariale sugli spettacoli, con la modifica contenuta nell'articolo 3 si attribuiranno ai Comuni soltanto i due terzi circa.

Ora, onorevole Ministro, sono note a tutti le penose condizioni in cui versano le finanze comunali che oggi più che mai, allo scopo di pareggiare i loro striminziti bilanci, ricorrono più che nel passato alle imposte indirette sui consumi! Queste imposte — è utile sapere questi dati — sono passate dai 65 miliardi, riscossi complessivamente da tutti i Comuni italiani nel 1949, agli attuali 146 miliardi nel 1954; dico attuali e mi sono sbagliato perchè evidentemente, data questa progressione che scaturisce dalla contrapposizione delle due cifre, 65 miliardi per imposte di consumo riscossi nel 1949 e 146 miliardi riscossi nel 1954, il consuntivo del 1955 porterà ancor più in alto la cifra riscossa per imposte di consumo. Vi faccio grazia dei preventivi del 1956 che verranno discussi in questi giorni nei rispettivi consigli comunali! A tale proposito lo stesso relatore Cenini (che non vedo al suo banco perchè ammalato e al quale vanno i nostri più affettuosi auguri), si dimostra assai scettico là dove afferma che l'attuale legge non « dovrebbe », secondo lui (e usa un condizionale molto significativo), rappresentare diminuzione di introiti per i Comuni. Ma io chiedo all'onorevole Ministro, e la nostra parte condiziona la sua approvazione ad una risposta precisa in senso affermativo, in base ai dati che certamente egli avrà sul suo tavolo, se per effetto di questa legge i contributi che passeranno ai Comuni al lordo, ma ormai nella

misura di due terzi, saranno superiori ai contributi fino ad oggi percepiti dai Comuni stessi nella misura del cento per cento, sia pure al netto dei diritti della società Autori e degli altri ammenicoli contemplati nelle leggi che ho citato. Se la risposta sarà affermativa in base a cifre e non ad affermazioni generiche, allora la nostra parte darà la sua approvazione, altrimenti no.

C'è un altro dato significativo ed è opportuno che venga detto qui perchè tra non molto forse discuteremo altre leggi che interessano le finanze periferiche e principalmente quelle dei Comuni. Ancora nel 1939 le entrate effettive di tutti i Comuni coprivano il 99 per cento delle spese effettive, cioè nel complesso i bilanci dei Comuni riuscivano a contenere le spese effettive con pari entrate effettive. Ma nel 1954 solo il 79,2 per cento delle spese effettive dei Comuni veniva coperto dalle entrate effettive. Allora nessuna meraviglia se lo Stato deve intervenire massicciamente in favore dei Comuni la cui legislazione tributaria dovrà essere oggetto prestissimo, io spero, di discussione ampia ed elevata in questa Aula. Nessuna meraviglia quindi se l'intervento dello Stato si sia ormai concretato in una cifra che, se non vado errato, si aggira sui 28-29 miliardi. Nessuna meraviglia anche se il punto della situazione in cui versano i Comuni italiani può riassumersi in queste cifre che sono veramente preoccupanti. Nel 1950 i debiti di tutti i Comuni ammontavano a 105 miliardi, ma in solo quattro anni si sono triplicati, salendo nel 1954 a 300 miliardi. Vale la pena, signor Ministro, di ridurre oggi le entrate su cui possono contare i Comuni, quando i loro bilanci sono più che mai basati sulle imposte sui consumi, imposte che hanno carattere ancor più vessatorio di quelle statali? Vale la pena di attribuire loro una minor percentuale, di minuire quindi l'introito costituito da questa voce? In altri termini vale la pena di mettere in difficoltà maggiori di quelle che non lo sieno già oggi i Comuni del nostro Paese? Io, in mancanza di qualsiasi accenno nella relazione governativa — questo è molto grave, perchè il presupposto dei provvedimenti finanziari è il *quantum* — voglio fornire delle cifre in proposito. Infatti noi dobbiamo giudicare anche su dati di fatto:

cifre, in questo caso, che mancano, e nel silenzio del Governo mi sostituirò io stesso.

Ricorderò allora all'onorevole Ministro che gli introiti netti precepiti dai Comuni in questi anni come compartecipazione a tributi erariali sugli spettacoli hanno seguito questa ascesa: nel 1950, 11,9 miliardi; nel 1951, 12,2 miliardi; nel 1952, 14,2 miliardi; nel 1953, 17,3 miliardi; nel 1954 17,4 miliardi. Tutto ciò è naturalmente legato all'espansione degli spettacoli, cioè al loro gettito lordo globale.

Per concludere: se l'onorevole Ministro ci darà la garanzia che non si discenderà al di sotto del livello del 1955, che sarà senz'altro superiore a quello del 1954, potremo accettare la legge. Ho fatto una descrizione in scala dei tributi e delle partecipazioni comunali nette a questi tributi erariali dal 1950 al 1954, per stabilire come anche nel 1955 si dovranno superare i 17 miliardi e 400 milioni del 1954: cifre queste che ho raccolte da dati ufficiali; se quindi l'onorevole Ministro fin da adesso potrà dirci che, malgrado la decurtazione di un terzo, i Comuni riceveranno uguali contributi finanziari, allora daremo voto favorevole, altrimenti no, perchè oltre tutto sarebbe una ginnastica inutile togliere ai Comuni con una mano per dovere poi rifondere con l'altra mano.

Dopo avere udito la sua cortese risposta, mi riservo comunque di intervenire sui diversi articoli. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Stante l'assenza del relatore senatore Cenini, ha facoltà di parlare, a nome della Commissione, il senatore Trabucchi.

TRABUCCHI, f. f. relatore. Il senatore Cenini ha telefonato poco fa di essere ammalato e quindi parlerò io come supplente relatore e un po' anche nella qualità di Presidente supplente della Commissione.

Illustrare il provvedimento nelle sue caratteristiche sarebbe cosa lunga e difficile. L'importanza del provvedimento sta nella unificazione di una serie di norme, e il senatore Cenini ha molto chiaramente illustrato tutto ciò nella sua relazione scritta. Si è tentato, e ci

sembra che la cosa sia riuscita, di dare una struttura organica ad una materia nata attraverso varie disposizioni. In questo tentativo va anche inquadrata la norma che riguarda la partecipazione dei Comuni. È vero che la legge n. 703 concedeva ai Comuni il 100 per cento, o meglio sembrava concedesse il 100 per cento del provento della imposizione su alcuni spettacoli, ma anzitutto erano esclusi gli spettacoli teatrali, lirici e drammatici, e gli spettacoli assimilati a questi, e in secondo luogo vi era una serie di trattenute a favore dell'Erario per cui la quota che andava ai Comuni non era effettivamente del 100 per cento ma, a seconda del tipo di spettacolo, variava tra il 70 e il 75 per cento. Bisogna poi tener conto del fatto che sono state aumentate anche alcune aliquote nella sistemazione, e pertanto i Comuni avranno piuttosto un maggiore introito che un introito minore. Naturalmente bisogna distinguere Comune da Comune, perchè nei piccoli Comuni, la partecipazione ai diritti erariali sugli spettacoli ha sempre dato un introito molto relativo, trattandosi praticamente della partecipazione alla tassa sui biglietti d'ingresso ai piccoli cinematografi di paese nei quali poco si paga, qualche volta si paga meno di quello che si dovrebbe pagare e comunque la partecipazione diventa di cifre minime, mentre invece nelle città e nei centri più notevoli la partecipazione al gettito dell'imposta erariale sugli spettacoli dà un introito veramente massiccio, che sarà aumentato per il fatto della partecipazione al gettito della tassa sugli spettacoli teatrali, spettacoli che danno veramente incassi notevoli.

Dire che questa imposta si inquadri nella imposta sui consumi e ritornare a fare tutte le distinzioni fra imposte dirette e indirette credo sia veramente inutile perchè ormai sappiamo benissimo che non si può fare questa distinzione per l'incidenza delle varie imposte, infatti non si sa mai facilmente se la rivalsa effettiva corrisponda alla realtà pratica e se in realtà l'onere dell'imposta venga fatto ricadere piuttosto su chi consuma che su chi produce. Tanto più che i prezzi dei biglietti cinematografici non sono aumentabili all'infinito e non è detto perciò che solo chi va al cinematografo paghi totalmente tassa: può darsi che

in parte essa incida sullo stesso gestore dello spettacolo cinematografico, e indirettamente sul produttore.

D'altra parte va tenuto conto che vi sono consumi di natura non essenziale per la vita sui quali è anche poco gravoso e quindi giusto far sapere il peso delle pubbliche imposte; i consumi sugli spettacoli sono di questa natura. Inoltre bisogna far osservare che le aliquote sono di natura progressiva, quindi vanno a pesare maggiormente sui biglietti di maggior costo, cioè sui biglietti che sono correlativi o a spettacoli di maggior lusso o a posti di maggior lusso.

Per questi motivi credo che anche i dubbi del senatore Roda possano essere tranquillamente superati e credo che il Senato possa approvare questo disegno di legge che rappresenta uno sforzo di chiarificazione per il quale va dato elogio al Ministero delle finanze, provvedimento che si inquadra in tutto il complesso legislativo che stiamo approvando a scaglioni per cercare di rimettere concettualmente in ordine e dare una sistematica completa a tutto il sistema delle imposizioni dirette italiane.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Onorevoli senatori, non per difendere l'altro ramo del Parlamento, ma per esattezza di cronaca, debbo dire che, se dalle relazioni scritte effettivamente non risulta una disamina molto accurata di questo disegno di legge, e specialmente che non sia stata fatta una esauriente discussione in Aula, è però da ricordare che in Commissione si ebbero lunghissime discussioni, tanto che, rispetto al primo testo governativo, il testo poi approvato in Aula presenta notevoli modificazioni, ritengo in meglio, frutto di una collaborazione proveniente, per la verità, da tutte le parti della Commissione per le finanze e il tesoro.

Il disegno di legge, le cui finalità l'onorevole Trabucchi ora verbalmente e il senatore Cenini nella relazione scritta hanno rammentato, mirava e mira specialmente a riassorbire l'addizionale che fu creata per un periodo particolare e la cui esazione è notevolmente gravosa, specie in quelle numerose domeniche nelle

quali, oltre ai diritti erariali, v'è anche il soccorso invernale, di modo che, sullo stesso biglietto, si pagano tre diversi tributi, con le difficoltà, anche di ordine contabile, che è facile immaginare. Inoltre si trattava di alleggerire la pressione fiscale dei diritti erariali in alcuni limitati settori, in considerazione degli oneri derivanti dagli ammodernamenti tecnici, che stanno diventando ormai necessari anche in piccoli centri ed anche per sale di pubblico spettacolo, una volta considerate di scarsa importanza in ordine tecnico.

Basti dire del grande sviluppo del cinema-scopo, che si va sempre più estendendo, e pensare come sia indispensabile concedere alle sale medie e piccole un certo alleggerimento, il quale però non provochi una diminuzione globale del gettito nel quadro delle aliquote dei diritti erariali.

Aggiungerò che questo provvedimento, per un emendamento approvato dalla Camera, comporta anche, per la prima volta, una differenziazione per scaglioni del diritto erariale gravante sugli spettacoli sportivi, che finora era uguale per tutti gli spettacoli, sia per quelli piccoli di valore locale, sia per quelli grandi, in cui le finalità spettacolari prevalgono su quelle strettamente sportive.

Ciò detto, rispondo brevemente alle osservazioni fatte dal senatore Roda, la prima delle quali riguarda il testo unico.

Il senatore Roda può essere tranquillo che non si chiederanno proroghe, che in genere sono usuali quando si stabilisce un termine, ed io avrei accettato in Commissione un termine anche più breve dei sei mesi proposti dal senatore Roda, se questo non avesse comportato la necessità del ritorno del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento. Posso dire che il materiale è già pronto e che il testo unico potrà essere certamente emanato non oltre il giugno prossimo con soddisfazione di quelle esigenze obbiettive cui cerca di venire incontro l'articolo richiamato dal senatore Roda.

Per quanto riguarda il piccolo esercizio, la ulteriore diminuzione dal 15 per cento, cioè dall'aliquota iniziale, non è stata possibile, non solo perchè un'aliquota inferiore sarebbe stata troppo modesta, tenendo conto del carattere di consumo non necessario degli spettacoli, sui quali l'imposta grava, ma anche perchè le con-

seguenze fiscali sarebbero troppo gravi per la considerazione che proprio per i prezzi da 70 a 100 lire — specie nei piccoli comuni — si addensa il numero dei biglietti emessi. Vero è che daremmo un vantaggio agli spettatori di dette sale, però, dal momento che la gran parte del tributo, e cioè il 67 per cento del medesimo, va alle amministrazioni comunali, toglieremmo un notevole gettito proprio a quei piccoli comuni, che sono in fondo i più poveri, come del resto lo stesso senatore Roda ha dimostrato di apprezzare sufficientemente nella terza delle osservazioni da lui formulate.

Io pregherei il senatore Roda di non fare delle proposte concrete, dato che questa aliquota del 15, rapportata a quella del 60, che è l'aliquota finale e di notevole entità, rappresenta veramente il punto iniziale, che mi pare sia bilanciato nel quadro di tutto l'andamento della curva successiva. Posso dire di più: in questi giorni, dovendosi riformare il testo di legge per gli aiuti alla cinematografia nazionale e dovendosi discutere dei contratti di noleggio tra le organizzazioni nazionali per l'importazione, si è stabilito di costituire un fondo speciale, non gravante sull'erario, ma sulla stessa importazione dei films mediante un sovrapprezzo che sarà proposto, per l'immissione di films stranieri in Italia. Il fondo avrà lo scopo di alimentare il credito al piccolo esercizio — solo al piccolo esercizio — e darà modo di rinnovare gli impianti, macchinari e allestimenti di sala, ad un tasso di interesse estremamente basso. Ciò porterà indubbiamente un beneficio a quelle sale, molto piccole, che oggi non hanno nel loro bilancio ordinario la possibilità di trovare i margini per l'ammortamento e per il rinnovo.

RODA. A quali sale? A tutte, sia che appartengano ad enti che a privati?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Posso assicurarle che il credito sarà esteso a tutto il piccolo esercizio, che è una categoria specifica determinata proprio dai prezzi praticati e dall'ammontare degli introiti annuali.

L'osservazione più importante del senatore Roda riguarda il provento che viene attribuito ai Comuni e che rappresenta, come tutti sanno, un cespite abbastanza rilevante per le ammi-

nistrazioni locali. Io ho fatto fare dei calcoli estremamente precisi, perchè ero veramente preoccupato, come il senatore Roda, che da questo riordinamento avessero a soffrire i Comuni.

Posso, invece, assicurare il senatore Roda che con il nuovo ordinamento, che stabilisce la quota spettante ai Comuni al netto del solo aggio per la Società italiana autori ed editori, avremo una sicurezza di carattere presuntivo che i Comuni non verranno ad avere di meno di quanto hanno avuto per il passato.

Infatti, allo stato attuale, come ha ricordato il senatore Trabucchi, il gettito dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, in forza della legge del 1952, viene attribuito alle amministrazioni locali, salvo l'aggio della Società autori ed editori e salvo altre piccole aliquote di prelevamento. Con uno di quei piccoli eufemismi, che qualche volta si trovano nei testi legislativi, è detto nella legge anzidetta: «... e tolto anche quanto fissato da eventuali successive disposizioni legislative». Le «eventuali successive» disposizioni erano tali, nel 1952, solo fino ad un certo punto, perchè alcune erano state adottate, la prima volta, durante l'Assemblea Costituente, e successivamente con una legge del 1949. Comunque da tali disposizioni legislative il 18 per cento del gettito dei diritti erariali è destinato alle attività della lirica, della prosa e alle manifestazioni musicali minori. Tolle ancora altre piccole quote di prelevamento e tenuto presente che l'addizionale, che oggi riassorbiamo nel diritto erariale — addizionale del 20 per cento — fu stabilita proprio a copertura di una spesa di altro genere e che non fu fatta confluire verso la strada delle finanze locali; il mio convincimento che i Comuni non avranno a soffrire dal nuovo ordinamento mi sembra fondato.

Dai calcoli che ho fatto fare, non in previsione del quesito posto dal senatore Roda, ma perchè indubbiamente il Ministro delle finanze ha responsabilità non solo nei confronti del pubblico erario, ma anche nei riguardi della finanza locale, è risultato che con l'attuale sistema di ripartizione dei diritti erariali, per l'esercizio 1953-54 (non è stato possibile riferirsi all'esercizio 1954-55 per mancanza di dati definitivi) ai Comuni sono stati attribuiti circa 18 miliardi (a me risulta qualche centinaio di

milioni in più rispetto alla cifra riportata dal senatore Roda, ma poco importa), mentre con il 67 per cento, che la Camera ha stabilito e che spero questa sera il Senato vorrà confermare, ai Comuni, per lo stesso esercizio 1953-54, sarebbero stati attribuiti oltre 20 miliardi di lire. Quindi non solo non vi sarà contrazione di gettito, ma anzi vi sarà un incremento che apporterà notevole sollievo alle molte difficoltà in cui si dibattono le finanze locali, le cui esigenze troveranno la dovuta considerazione nei disegni di legge che fra breve verranno presentati al Parlamento e che spero, a suo tempo, il Parlamento vorrà approvare.

Questa è una assicurazione che io desidero dare al senatore Roda, le cui preoccupazioni sono più che giustificate da motivi di ordine generale e quindi non potevano non essere prese in seria considerazione dal Governo.

Ho risposto a quelle che sono le obiezioni o meglio i quesiti che sono stati posti dal senatore Roda, ai quali del resto aveva già sinteticamente risposto l'onorevole relatore. Ora io prego il Senato di voler approvare questo disegno di legge, in modo che esso possa andare in vigore col primo del prossimo mese di dicembre, tenendo presente che in Commissione v'è già stata ampia discussione e che in quella sede abbiamo predisposto gli strumenti adatti e i tempi idonei per fare in modo che questo riordinamento, che a me pare non risolva un grande problema nazionale, ma che nel suo ambito, sia pure piccolo, si propone di apportare una maggiore giustizia perequativa, possa andare in vigore nel momento più interessante della stagione cinematografica che, come è noto, è proprio nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio.

RODA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODA. Le eccezioni che ho mosso riguardo gli articoli di questo disegno di legge, specie all'articolo 1 che contempla la possibilità di approvare tutte le tabelle, cadono per le considerazioni che ha svolto l'onorevole Ministro e soprattutto per una questione di carattere più ampio, ed è questa: ho dimostrato come le finanze degli Enti locali e dei Comuni ver-

sino in assai cattive acque. È chiaro che non è con questi palliativi che si possa sanare una situazione di questo genere e neanche con la elemosina delle integrazioni — mi si consenta il termine — che il Governo elargisce ai Comuni. Penso che se si vorrà affrontare con dignità ed elevatezza il problema delle finanze locali, troveremo domani, mi auguro, la possibilità di rivedere il tutto. In questa attesa ritiro le premesse che avevo formulato soprattutto perchè l'onorevole Ministro ha dato l'assicurazione che si arriverà a distribuire ai Comuni 20 miliardi nel 1956. Su questa cifra di 20 miliardi, invero troppo ottimistica, personalmente io ho i miei dubbi, però per nostra parte è sufficiente che si superino i 18 miliardi che indubbiamente toccherebbero ai Comuni nell'anno in corso ove la legge attuale non venisse modificata.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

Art. 1.

Sull'introito lordo totale degli spettacoli, giuochi e trattenimenti, di cui all'allegata tabella *A*, sono dovuti i diritti erariali fissati nei numeri da 1 a 7 della tabella medesima.

L'importo lordo delle singole scommesse al totalizzatore e al libro e di qualunque altro genere, accettate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, di giuochi di palla e pallone, di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o competizione, è assoggettato a diritto erariale nella misura stabilita nel n. 8 della tabella stessa.

Per gli spettacoli sportivi, di cui alla allegata tabella *B*, sono dovuti i diritti erariali nella misura progressiva indicata.

Sull'introito lordo totale degli spettacoli di cinematografo, misti di cinematografo e di avanspettacolo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, sono dovuti i diritti erariali, di cui alla allegata tabella *C*.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 12, comma 1°, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, è sostituito dal seguente:

« Per gli spettacoli e trattenimenti, di che ai numeri 1, 2, 3, 4 e 7 dell'annessa tabella *A* e alla tabella *B*, l'imponibile agli effetti della applicazione dei diritti erariali e dell'imposta generale sull'entrata è pure costituito dall'ammontare degli abbonamenti e delle dotazioni o sussidi corrisposti da persone o enti privati ».

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 7 della legge 2 luglio 1952, n. 703, concernente disposizioni in materia di finanza locale, è sostituito dal seguente:

« Il 67 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse è devoluto ai comuni nei quali i diritti stessi vengono riscossi, al netto degli aggi spettanti all'ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione ».

(È approvato).

Art. 4.

Il 2° comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernente l'assetto della finanza delle province e dei comuni, è sostituito dal seguente:

« Al versamento ai comuni dei diritti erariali agli stessi devoluti provvedono le Intendenze di finanza competenti per territorio entro il trimestre successivo a quello della riscossione, in base alla liquidazione trimestrale di riparto predisposta dalla Società italiana degli autori ed editori, previo accertamento dell'eseguito versamento in Tesoreria da parte della Società stessa dei diritti erariali riscossi in ciascun mese del trimestre e versati in Tesoreria entro i termini e con le modalità previste da apposita Convenzione ».

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 4, comma 1°, della legge 2 aprile 1951, n. 226, è sostituito dal seguente:

« Sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli, è concesso fino al 31 dicembre 1960, a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine, (U.N.I.R.E.), e per le finalità di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, un abbuono del 60 per cento dei diritti medesimi ».

(È approvato).

Art. 6.

L'articolo 10 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1208, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di mancato pagamento dei diritti erariali o di constatata frode od alterazione nella compilazione della distinta d'incasso, l'intendente di finanza su proposta dell'ente accertatore, ha facoltà di provvedere per la chiusura del teatro, cinema od altro locale. In deroga al disposto dell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la chiusura può avere durata fino a tre mesi.

« Indipendentemente da tale chiusura e da eventuali sanzioni di carattere penale, si applica, nelle ipotesi di cui al precedente comma, la pena pecuniaria da due a otto volte il tributo evaso ».

(È approvato).

Art. 7.

Le sanzioni previste nell'articolo 11 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e successive modificazioni, si applicano anche nel caso di spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo.

(È approvato).

Art. 8.

L'articolo 15, 3° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, è modificato come segue:

« Nei casi di mancato pagamento del diritto erariale sulle scommesse è dovuta una

pena pecuniaria da due a otto volte il tributo evaso ».

(È approvato).

Art. 9.

L'articolo 5, 1° comma, del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, è sostituito dal seguente:

« I diritti erariali di cui al n. 8 della tabella A fanno carico agli scommettitori ed ai partecipanti alle gare e scommesse. Essi sono peraltro dovuti all'Erario da coloro che sono legalmente autorizzati all'esercizio delle scommesse o dalle persone, società, associazioni ed enti che esercitano le gare di tiro a volo, con diritto di rivalsa sugli scommettitori e sui partecipanti alle gare ».

(È approvato).

Art. 10.

Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle trasgressioni in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernenti le norme generali per la repressione delle violazioni alle leggi finanziarie.

(È approvato).

Art. 11.

I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione dei diritti erariali debbono essere presentati nel termine di novanta giorni dall'accertamento del tributo all'intendente di finanza che è competente a deciderli.

Contro tale decisione e contro gli atti di accertamento compiuti dall'intendente è ammesso ricorso al Ministro per le finanze, nel termine di novanta giorni dalla loro notificazione, se l'ammontare controverso del tributo superi le lire 50.000.

Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza può essere proposto nuovo ricorso, nei modi e nei termini prescritti dagli articoli 6 e 7 del regio decreto 22 maggio 1910, n. 316, quando le decisioni anzidette siano viziate da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.

(È approvato).

Art. 12.

È stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi il termine per proporre innanzi all'autorità giudiziaria le controversie riguardanti i diritti erariali sui pubblici spettacoli, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa definitiva, ai sensi del precedente articolo.

Il termine di sei mesi decorre dalla data in cui la decisione amministrativa definitiva, emessa a seguito dei ricorsi previsti nel precedente articolo, sia stata notificata al contribuente nelle forme prescritte dal regio decreto 22 maggio 1910, n. 316.

(È approvato).

Art. 13.

L'azione dello Stato per il conseguimento dei diritti erariali si prescrive col decorso di cinque anni.

Col decorso di un anno dal giorno dell'effettuato pagamento si prescrive l'azione del contribuente per la restituzione dell'imposta indebitamente percetta.

(È approvato).

Art. 14.

L'articolo 6, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le finanze è autorizzato ad affidare con proprio decreto alla Società italiana degli autori ed editori, alle condizioni da stabilirsi mediante apposita Convenzione, il servizio di ripartizione della quota spettante ai comuni sulla imposta unica sui giuochi, di cui al precedente comma ».

(È approvato).

Art. 15.

È abrogato l'articolo 3 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379.

(È approvato).

Art. 16.

Sono abrogati:

L'articolo 1 (comma 1°), l'articolo 2 (commi 1° e 2°), l'articolo 3, l'articolo 4, l'articolo 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni, di cui al regio decreto 26 settembre 1935, n. 1749, allegato G (articolo 1°), al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76 (articolo 1), al regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 (articolo 3), al regio decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1471 (articolo 1), al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945 n. 76 (articolo 7) e alla legge 2 aprile 1951, n. 226 (articolo 3).

gli articoli 6, 20 (commi 1°, 2° e 3°), 26, 32 e 66 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276;

l'articolo 1, comma primo, del regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, e successive modificazioni, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 aprile 1951, n. 226;

l'articolo 1 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, e successive modificazioni, di cui all'articolo 1 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946 n. 538;

l'articolo 10 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, e successive modificazioni, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, all'articolo 1 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e all'articolo 3 della legge 2 aprile 1951, n. 226;

l'articolo 9 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538;

la legge 6 agosto 1954, n. 617;

ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

(È approvato).

Art. 17.

Il Governo è delegato a procedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla raccolta in testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli, opportunamente coordinate.

(È approvato).

TABELLA A

ALIQUEOTE PROPORZIONALI

1. — Spettacoli teatrali (opere liriche, drammatiche, mimiche; operette; concerti vocali e strumentali; riviste, coreografie, spettacoli di varietà di ogni genere esclusi quelli del cui programma facciano parte proiezioni cinematografiche; spettacoli d'illusionismo, divinazione del pensiero, ipnotismo, prestigiazione, trasformismo), anche se tenuti in costruzioni provvisorie o trasportabili, in locali occasionalmente adibiti a teatro, e all'aperto	15 %
2. — Circhi equestri e ginnastici; spettacoli di burattini e marionette, ovunque tenuti	10 %
3. — Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, ed altre manifestazioni similari di qualunque specie	3 %
<i>Sono soggetti all'imposta controindicata anche i proventi derivanti ai comitati o imprese che organizzano mostre, esposizioni e fiere campionarie, dalle marche e bollini sui biglietti ferroviari a riduzione.</i>	
<i>Sono esenti dal tributo i prezzi degli ingressi nei giardini zoologici comunali e nelle mostre faunistiche a carattere permanente promosse da enti che perseguano precipui scopi culturali o di studio ed abbiano esse medesime esclusivi caratteri e fini culturali.</i>	
4. — Spettacoli, recite, concerti, esecuzioni musicali di qualsiasi genere, organizzati da società filodrammatiche o musicali	15 %
5. — Tè danzanti, balli pubblici, feste e accademie di ballo, anche all'aperto; lezioni di ballo collettive, date in circoli o scuole di danze; spettacoli e trattenimenti di ogni specie che abbiano luogo nell'ambito di esposizioni scientifiche, artistiche o industriali, nelle mostre e fiere campionarie o in altre manifestazioni similari; corsi mascherati, quando per assistervi sia corrisposto un prezzo d'ingresso; spettacoli, recite, concerti, esecuzioni musicali di qualsiasi genere, balli o altri trattenimenti di ogni natura, dati in locali e circoli privati, in sale e giardini di circoli, conservatori, caffè, ristoranti ed alberghi, in luoghi di divertimento o di cura, ancorchè vi si acceda senza biglietti o con biglietto d'invito o con tessere di ogni specie; veglioni, ovunque si svolgano	15 %
6. — Giuochi e trattenimenti di ogni genere diversi dai precedenti, come giostre, caroselli, altalene, taboga, otto volanti, montagne russe, tapis roulants, tiri al bersaglio, tiri al piattello e simili, che vengono tenuti anche all'aperto e per i quali si corrisponda ai proprietari o esercenti un prezzo per parteciparvi . .	10 %
7. — Spettacoli sportivi di ogni genere (escluse le corse di cavalli e i concorsi ippici) nei quali si tengano scommesse; biglietti di ingresso nelle sale da gioco . . .	36 %
8. — Scommesse al totalizzatore e al libro e di qualunque altro genere, accertate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, di giochi di palla e pallone, di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o competizione	6 %

NOTA. — Gli spettacoli, trattenimenti e giuochi, non espressamente indicati nella presente tabella, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tabella stessa per le manifestazioni con le quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.

TABELLA B

**SPETTACOLI SPORTIVI DI OGNI GENERE IN TERRA, IN ACQUA O IN CIELO,
NEI QUALI NON SI SVOLGONO SCOMMESSE; CORSE DI CAVALLI E CONCORSI IPPICI**

Biglietti di ingresso		fino a	L.	200	5 %	
» »	da	L.	201 a	L.	600	10 %
» »	da	»	601 a	L.	1.000	20 %
» »	da	»	1.001 in poi			25 %

TABELLA C

ALIQUOTE PROGRESSIVE

1. — DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI.

Formola per prezzi netti da lire 70 a lire 210:

$$Y = 0,593 X - (0,035 X)^2 - 20,51 \quad (1)$$

Prezzi netti	Aliquote (2)
70	15 —
80	19,09
90	22,94
100	26,54
110	29,90
120	33,01
130	35,88
140	38,50
150	40,88
160	43,01
170	44,90
180	46,54
190	47,94
200	49,09

Formola per prezzi netti da lire 211 a lire 400:

$$Y = 0,05265 X + 38,94 \quad (1).$$

Prezzi netti	Aliquote (3)
210	50 —
220	50,52
230	51,05
240	51,58
250	52,10
260	52,63
270	53,16
280	53,68
290	54,21
300	54,74
310	55,26
320	55,79
330	56,31
340	56,84
350	57,37
360	57,89
370	58,42
380	58,95
390	59,47
400	60 —

Per i prezzi intermedi le aliquote si calcolano in base alle formole di cui sopra. Tali prezzi devono essere, in ogni caso, fissati in lire intere.

(1) Nella formola Y indica l'aliquota ed X il prezzo.

(2) Per i prezzi inferiori a lire 70 si applica l'aliquota minima del 15 per cento.

(3) Per i prezzi superiori a lire 400 si applica l'aliquota massima del 60 per cento.

Segue TABELLA C

2. — DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI CON AVANSPETTACOLO.

Formula per prezzi netti da lire 70 a lire 210:

$$Y = 0,35359 X - (0,025 X)^2 - 6,69 \text{ (1).}$$

Prezzi netti	Aliquote (2)
70	15 —
80	17,60
90	20,07
100	22,42
110	24,64
120	26,74
130	28,72
140	30,56
150	32,29
160	33,88
170	35,36
180	36,71
190	37,93
200	39,03

Formula per prezzi netti da lire 211 a 450.

$$Y = 0,04164 X + 31,26 \text{ (1).}$$

Prezzi netti	Aliquote (2)
210	40 —
220	40,42
230	40,84
240	41,25
250	41,67
260	42,09
270	42,50
280	42,92
290	43,34
300	43,75
310	44,17
320	44,58
330	45 —
340	45,42
350	45,83
360	46,25
370	46,67
380	47,08
390	47,50
400	47,92
410	48,33
420	48,75
430	49,17
440	49,58
450	50 —

Per i prezzi intermedi le aliquote si calcolano in base alle formule di cui sopra. Tali prezzi devono essere, in ogni caso, fissati in lire intere.

(1) Nella formula Y indica l'aliquota e X indica il prezzo.

(2) Per i prezzi inferiori a 70 lire si applica l'aliquota minima del 15 per cento.

(3) Per i prezzi superiori a lire 450 (quattrocentocinquanta) si applica l'aliquota massima del 50 per cento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presentazione di disegno di legge.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria realizzato con il Verbale d'intesa e relativi allegati, concluso in Roma il 25 luglio 1953, per il pagamento di pensioni a riopianti alto atesini e dello scambio di Note concernente il Verbale stesso, effettuato in Roma il 28 novembre 1953 » (1222).

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954, con annesso Regolamento di esecuzione e del relativo Protocollo di pari data » (1223);

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione dei predetti disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere in base a quali disposizioni di legge il Prefetto di Napoli, si è arrogato il diritto di ordinare il ritiro dalla programmazione di un documentario « Voci di Napoli », munito dei regolari visti di censura, solo perchè ciò era stato richiesto dal sindaco Lauro così co-

me risulta dalla lettera che questi le ha indirizzato, e i motivi per i quali il Prefetto invece non ritiene, come sarebbe suo dovere, intervenire per far cessare le vere e proprie offese che l'attuale amministrazione comunale arreca quotidianamente al buon nome e agli interessi di Napoli mettendo così fine a « fatti e misfatti di cui Napoli è veramente stanca » (160).

PALERMO, VALENZI, CERABONA.

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se è a sua conoscenza che: a) alcune autorità giudiziarie richiedono per procedere alla declaratoria di amnistia impropria per fini elettorali copia delle sentenze di condanna; b) altre richiedono delle somme per il rilascio di dette copie, i cui originali sono spesso all'archivio di Stato; c) alcuni casellari giudiziari pretendono delle somme per il rilascio di certificati penali richiesti per amnistia o riabilitazione a scopo elettorale.

Quali provvedimenti intenda prendere per imporre il rispetto della legge e per far sì che venga favorita e non ostacolata in ogni fase la definizione delle pratiche di amnistia e di riabilitazione (161).

SPEZZANO, MINIO.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, per sapere se non ritengano opportuno disporre che venga ripreso ed avviato a sollecita soluzione l'importante problema della progettata e già perfino ubicata costruzione della Casa penale di Palmi Calabria in considerazione della insufficienza e della quanto mai inadatta centralità delle attuali Carceri, che potrebbero essere trasformate — essendo in una delle più importanti piazze della città — in edificio che avesse diverse e più idonee finalità (734).

BARBARO.

Al Ministro dei lavori pubblici, perchè dica se sia conforme ad una retta interpretazione e al corretto esercizio della sua funzione il comportamento da lui tenuto in occasione della visita, fatta a Bologna, quale Ministro, a fine ottobre u.s. durante la quale egli ha convocato presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche, oltre ai funzionari del suo Ministero, soltanto parlamentari del suo partito e della maggioranza governativa, per esaminare problemi di interesse pubblico, trascurando di fare avvertire ed invitare al convegno gli altri parlamentari della Regione, il Presidente dell'Amministrazione provinciale e il Sindaco di Bologna, particolarmente interessati alla soluzione dei problemi in quell'incontro trattati; e se non ritenga che tale atteggiamento sia più consono ad uomo di parte, che non al Ministro di un Governo che è e deve essere Governo di tutti (735).

MANCINELLI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per far cessare gli odiosi abusi, gli illegalismi, le minacce e ricatti con cui le direzioni degli Stabilimenti meccanici di Pozzuoli, dei Cantieri della Navalmeccanica di Castellammare, della I.M.N. (ex silurificio) di Baia e delle altre fabbriche metalmeccaniche napoletane dell'I.R.I., tentano di intervenire e di dettar legge in questioni che sono assolutamente fuori dalle loro funzioni, quali, per esempio, le elezioni delle Commissioni interne, allo scopo di coartare ignobilmente il voto dei loro dipendenti; e se considera che le norme sancite dalla Costituzione e le affermazioni solenni pronunciate dagli uomini più rappresentativi dello Stato e dell'attuale Governo sulla uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge debbano essere rispettate anche dai signori dirigenti delle fabbriche dell'I.R.I. i quali invece credono di poter agire sfacciatamente quasi come se i dipendenti di queste fabbriche, varcata la soglia dello stabilimento, non fossero più cittadini della Repubblica italiana e, le leggi fondamentali dello Stato non conferissero loro gli stessi diritti che spettano a qualsiasi altro cittadino italiano in ogni campo della vita nazionale (736).

VALENZI.

Ai Ministri delle finanze e dell'interno, per sapere se sia vero che sono state impartite istruzioni alle Prefetture e Intendenze di finanza di continuare a considerare per il 1956, agli effetti della sovrimposta comunale sui terreni, i dati del vecchio catasto anche nei casi in cui è entrato in vigore nel corrente anno il nuovo catasto; in caso affermativo quali siano i motivi di tali disposizioni che perpetuano un'ingiustizia secolare e sono oltremodo lesive degli interessi dei Comuni.

In caso contrario quali provvedimenti intendano prendere per chiarire in tempo utile ogni dubbio alle competenti autorità (737).

SPEZZANO, MINIO.

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro del tesoro, per conoscere se e quando intende definire la pratica di Bacà Florindo tendente ad ottenere la liquidazione di indennità di accompagnamento con retroattività. La pratica porta il n. 2109281 (1638).

CERMIGNANI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando sarà definita la pratica di pensione di guerra di Faricelli Pasquale, di Donato, classe 1929, che ha subito la visita collegiale nell'ospedale militare di Chieti fin dall'11 settembre 1952 (1639).

CERMIGNANI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando sarà liquidato il conguaglio tra la somma corrisposta dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni e quella che avrebbe dovuto essere erogata come pensionata di guerra a: Di Marco Maria vedova D'Agostino, posizione numero 3598685, vedova dell'infortunato civile D'Agostino Angelo. La morte per infortunio è avvenuta quasi 12 anni fa (1640).

CERMIGNANI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere a quale punto trovasi la pratica di pensione di guerra di Rico Vinicio Michele, di Antonio, posizione n. 2019570 (1641).

CERMIGNANI.

Al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere se sia a conoscenza delle pubblicazioni che da anni appaiono sulla stampa italiana circa le illegali operazioni che avrebbero portato a suo tempo al passaggio delle « Acciaierie e Ferriere di Prà » al complesso I.L.V.A., compreso da tempo nell'ambito dell'I.R.I. e per tanto di fatto pertinente allo Stato e sottoposto al suo controllo; e se non ritenga necessario di provvedere all'accertamento di tali accuse che, investendo sia pure indirettamente l'Amministrazione, potrebbero coinvolgerla nelle eventuali azioni e decisioni per l'indennizzo dei danni da tempo rivendicato dagli organi proprietari delle Acciaierie e Ferriere di Prà (1642).

TERRACINI.

Al Ministro della pubblica istruzione, poichè il servizio militare prestato prima del passaggio in ruolo non viene valutato nei trasferimenti magistrali, si interroga l'onorevole Ministro per conoscere se non ritenga necessario ed urgente disporre che, nella nuova ordinanza riguardante i trasferimenti degli insegnanti elementari, venga valutato come servizio scolastico tutto il servizio scolastico prestato dopo il conseguimento dell'abilitazione magistrale e prima del passaggio in ruolo; e ciò soprattutto in considerazione del fatto che gli appartenenti a questa categoria di benemeriti maestri si trovarono nella impossibilità di insegnare perchè militari o prigionieri di guerra, mentre i colleghi esenti da obblighi militari poterono ottenere l'incarico e, prestando quindi regolare servizio scolastico, si trovano oggi in una posizione di vantaggio (1643).

BARBARO.

Al Ministro della difesa, per sapere se corrisponda al vero la notizia pubblicata su numerosi giornali tedeschi e in particolare sulla « Frankfurter Allgemeine Zeitung » a proposito della partecipazione di due generali italiani ad una manifestazione organizzata il 4 settembre 1955 a Wuerzburg (Germania occidentale) dai criminali di guerra Kesselring e Ramke, nel cui corso il Ramke ha esaltato la figura e il ricordo di Mussolini e il Kessel-

ring ha dichiarato che nel nuovo esercito di Bonn regnerà il medesimo spirito che animò gli eserciti hitleriani, senza che i detti generali in un qualsiasi modo manifestassero il loro dissenso o la loro condanna per tali affermazioni costituenti in Italia reato e comunque espressioni di irrisone e beffa per la guerra di Resistenza, per i suoi motivi ideali, per i suoi sacrifici e per le sue glorie; e, in caso positivo, se abbia provveduto o se intenda provvedere secondo le norme della disciplina militare e delle leggi della Repubblica (1644).

TERRACINI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali residue difficoltà si frappongano alla totale quotizzazione della tenuta « Pallanzana », in comune di Viterbo tra le popolazioni interessate dopo la comunicazione fatta all'onorevole Sottosegretario Vetrone dell'avvenuto accordo tra le medesime (1645).

ALBERTI.

Al Ministro della difesa, per conoscere se possano essere emanate con l'urgenza che il caso ormai richiede, dato il lungo tempo trascorso, opportune disposizioni legislative che, interpretando autenticamente l'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 1948, n. 1472, consentano l'applicazione dell'articolo medesimo con effetto dal 4 gennaio 1949 ai vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri, come ai sergenti maniscalchi o musicanti (1646).

TADDEI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere le difficoltà che ostacolano il funzionamento della Commissione per gli assegni di benemerita ai perseguitati politici antifascisti e razziali, istituita con la legge 10 marzo 1955, n. 96. Tale Commissione, nominata, ai sensi della predetta legge, dal Presidente del Consiglio avrebbe dovuto costituirsi immediatamente, mentre, fino ad oggi non è stata convocata neppure per il suo insediamento, nonostante che le domande finora presentate siano di circa 6 mila (1647).

LUSSU.

Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per sapere come intendano provvedere, affinché al liceo-ginnasio « Ivo Oliveti » della città di Locri venga rapidamente restituito l'edificio destinato alle proiezioni scolastiche, e costruito, con ogni attrezzatura, a cura dell'Istituto, mediante le oblazioni volontarie delle famiglie degli alunni e di quelle degli ex alunni, nonché con il contributo della Cassa scolastica.

Dopo molte vicissitudini, l'edificio è attualmente detenuto dal comune di Locri, il quale, forse per gli ostacoli frapposti dalle autorità tutorie, non intende restituirlo, nè intende restituire la somma di lire 229.000, destinata alle proiezioni scolastiche.

Il fatto è vivamente deplorato dai ceti interessati di tutto il circondario di Locri (1648).

AGOSTINO.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere dove e come, a quali prezzi e per qual numero gli Enti di riforma e particolarmente: l'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino; l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia e Lucania; l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna hanno provveduto in questo anno alla fornitura di piantine di ulivo da destinare a nuovi impianti.

Ciò per evitare che i piccoli proprietari e coltivatori, in special modo quelli residenti in quel di Pescia (provincia di Pistoia) zona pregiata di allevamento di piante del genere, debbano essere oggetto di notevoli speculazioni da parte di vivaisti od Enti commerciali che, dopo aver ottenuto grosse forniture a prezzi vantaggiosi, si coprono a fine stagione del fabbisogno, offrendo a coloro che nei campi hanno profuso lavoro, esperienza e risparmi, prezzi irrisori ed assolutamente non remunerativi (1649).

BRACCESI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere se in base alle vigenti disposizioni di legge sulla stampa il Sindaco abbia diritto di ingiungere, come il Sindaco di Acqui periodicamente as-

sente dalla città ha ingiunto, alla tipografia Tamburini di non dare corso di stampa alle pubblicazioni quando la copia, dattiloscritta, non sia da lui vistata, registrata e timbrata dalla polizia urbana.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere se il Ministro, nel procedimento arbitrariamente adottato dal Sindaco di Acqui, non ravvisi un caso di controllo preventivo, non previsto dalle leggi in vigore, che ha costretto il Sindacato dei lavoratori del vetro, per stampare un numero del loro periodico « Vetraio », a rivolgersi ad Alessandria (1650).

FLECCHIA, BOCCASSI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 11 novembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente la proroga e la modifica del regime fiscale degli alcoli (1210) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ammasso volontario dei formaggi « grana », « gorgonzola », « provolone » e del burro di produzione 1955 (1109).

3. Assetto della gestione cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (51).

4. Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali (52).

5. Modificazioni alla legge 30 maggio 1932, n. 720, contenente provvidenze per la costruzione ed il riattamento di sili e magazzini da cereali (941) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

7. Composizione degli organi direttivi centrali e periferici dell'Opera nazionale maternità e infanzia (322).

8. Corresponsione di una indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali (100).

9. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

10. CARON ed altri. — Istituzione di una Commissione italiana per la energia nucleare e congelamento in essa del Comitato nazionale per le ricerche nucleari (464).

11. Norme per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica (375).

12. Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale (319).

13. ANGELILLI ed altri. — Rivalutazione delle pensioni di guerra dirette (377).

14. Deputato MORO. — Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche (142) (*Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati*).

15. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

16. SALARI. — Modifica dell'articolo 582 del Codice penale concernente la lesione personale (606).

17. SALARI. — Modifiche all'articolo 151 del Codice civile, sulle cause di separazione personale (607).

18. SALARI. — Modifiche all'articolo 559 e seguenti del Codice penale, concernenti delitti contro il matrimonio (608).

19. STURZO. — Modifica agli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo le

nomine elettive a giudici della Corte costituzionale (82).

20. LONGONI. — Estensione delle garanzie per mutui (32).

21. GALLETTO ed altri. — Divieto dei concorsi di bellezza (661).

22. ROVEDA ed altri. — Riorganizzazione delle aziende siderurgiche e meccaniche dell'I.R.I., del F.I.M. e del Demanio (238-*Urgenza*).

23. CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

24. Deputato ALESSANDRINI. — Norme sulla classifica delle strade statali (1043) (*Approvato dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati*).

25. Deputati COLITTO ed altri. — Concessione di una pensione straordinaria alla signora Francesca Romani vedova dell'onorevole Alcide De Gasperi (1162) (*Approvato dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati*).

26. MORO. — Concessione di pensione straordinaria alla vedova dell'ingegnere navale Attilio Bisio (561).

27. GIARDINA. — Concessione di una pensione straordinaria allo scultore Carlo Fontana (861).

28. Deputati VIVIANI Luciana ed altri. — Concessione di una pensione straordinaria al signor Formisano Raffaele fu Pasquale (802) (*Approvato dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati*).

29. LEPORE. — Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 (126).

Deputati GASPARI ed altri. — Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 (707) (*Approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati*).

II. 2° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV).

La seduta è tolta alle ore 20,30.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA CCCXXXVII SEDUTA (10 NOVEMBRE 1955)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

ALBERTI (1444)	Pag. 13865	CAMPILLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	Pag. 13866
ANGELINI Nicola (1474)	13866	COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> 13865,	
ARTIACO (1486)	13866	13866, 13868, 13885, 13890	
ASARO (1463)	13866	FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari</i>	
BARBARO (1384)	13867	esteri	13892
BARDELLINI (1439, 1477, 1488)	13868, 13869	MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	13869
BUGLIONE (1550, 1551)	13869, 13870	MORO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	13875, 13893
CAPPELLINI (1416, 1418)	13870, 13872	PRETI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 13883, 13889	
CIASCA (1361)	13872	ROMITA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	13867,
CORNAGGIA MEDICI (1568)	13874	13871, 13872, 13874, 13876, 13879,	
CHOLLALANZA (1470)	13874	13881, 13885, 13891, 13894, 13895	
CUSENZA (1487)	13874	ROSSI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	13866
DE LUCA Luca (1397, 1465)	13875, 13877	RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza</i>	
FANTUZZI (1578)	13877	del Consiglio dei ministri	13877, 13890 13893
FERRETTI (1581)	13878	TAMBRONI, <i>Ministro dell'interno</i>	13873, 13877, 13882,
GAVINA (FARINA) (1378)	13878	13884, 13887, 13888, 13895	
GIUSTARINI (1255)	13879		
GRANZOTTO BASSO (1447)	13880		
IORIO (FEDELI) (1483)	13881		
LOCATELLI (1480, 1502, 1503, 1543)	13882, 13883		
MANCINELLI (1506)	13884		
MANCINELLI (CIANCA, CAPPELLINI) (1482)	13885		
MARTINI (1448)	13885		
MASSINI (1505)	13886		
MENGGI (1564)	13886		
MONTAGNANI (SECCHIA, ALBERGANTI) (1471)	13887		
PASTORE Ottavio (1499)	13888		
PASTORE Raffaele (1540)	13889		
ROFFI (1497)	13889		
ROVEDA (1484)	13890		
RUSSO Salvatore (1472)	13890		
SIBILLE (1316)	13890		
TADDEI (PRESTISIMONE) (1602)	13891		
TARTUFOLE (1507)	13891		
TERRACINI (1445, 1460)	13892, 13893		
TERRACINI (ZUCCA, NEGRO, PASTORE Ottavio) (1451)	13894		
TERRAGNI (1428)	13894		
ZAGAMI (1525)	13895		
ZUCCA (1452)	13895		
ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i>	13878, 13879		
ANGELINI, <i>Ministro dei trasporti</i>	13869, 13870, 13881,		
	13886, 13889		
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	13874		
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	13891		

CAMPILLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	Pag. 13866
COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> 13865,	
13866, 13868, 13885, 13890	
FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari</i>	
esteri	13892
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	13869
MORO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	13875, 13893
PRETI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 13883, 13889	
ROMITA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	13867,
13871, 13872, 13874, 13876, 13879,	
13881, 13885, 13891, 13894, 13895	
ROSSI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	13866
RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza</i>	
del Consiglio dei ministri	13877, 13890 13893
TAMBRONI, <i>Ministro dell'interno</i>	13873, 13877, 13882,
13884, 13887, 13888, 13895	

ALBERTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali ragioni ostino a che si proceda, tra gli aspiranti che abbiano i necessari titoli, alla estrazione a sorte per le assegnazioni di quote di terre dell'Ente Maremma nel comune di Cellere (Viterbo) (1444).

RISPOSTA. — In attuazione delle leggi di riforma fondiaria, nel comune di Cellere furono espropriati ha. 114 di terreni, insufficienti per la sistemazione di tutti i 303 lavoratori, riconosciuti in possesso dei requisiti prescritti per l'assegnazione.

L'Ente Maremma, quindi, riservò per i naturali di Cellere, in aggiunta ai predetti 114 ha. disponibili, altri 1.121 ettari espropriati nel comune di Canino, e così complessivamente 1.235 ettari, che furono assegnati a n. 258 famiglie contadine (n. 13 poderi e n. 245 quote).

Rimasero, in conseguenza, non insediati altri 45 contadini, per i quali sono stati riservati ha. 128 di terreni nel comune di Montalto di Castro, che verranno ad essi assegnati

appena saranno stati eseguiti i lavori catastali, la cui ultimazione è prevista per la fine del corrente mese.

Il Ministro
COLOMBO.

ANGELINI Nicola. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare a favore dei professori combattenti ed orfani di guerra che, pur avendo insegnato per molti anni presso le scuole statali, non sono stati inclusi nelle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e supplenze per il nuovo anno scolastico 1955-56.

E ciò perchè non hanno insegnato presso le scuole statali nel decorso anno 1954-55 a causa di deficienza di posti liberi, mentre è stata prorogata la norma di legge che stabilisce l'assunzione obbligatoria dei combattenti ed orfani di guerra presso tutte le Amministrazioni pubbliche e private (1474).

RISPOSTA. — L'articolo 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160 dispone che l'assunzione dei professori incaricati abbia luogo in seguito a concorso per titoli cui possono partecipare i professori abilitati.

In via eccezionale e transitoria è consentito, a' sensi di quanto dispone l'articolo 25, far concorrere anche gli insegnanti non abilitati purchè abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1954-55.

La relativa ordinanza ministeriale non ha potuto che conformarsi alle disposizioni legislative ora ricordate.

Le disposizioni concernenti le riserve di posti a favore degli ex combattenti e delle categorie a questi assimilate possono essere applicate soltanto a favore degli ex combattenti che hanno diritto a partecipare ai concorsi per il conferimento di incarichi nelle scuole secondarie, e non a favore di coloro che, per legge, non possono partecipare ai detti concorsi. Sono quindi dolente di non poter accedere alla proposta dell'onorevole interrogante.

Il Ministro
ROSSI.

ARTIACO. — *Al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se il tratto di strada che va da Bagnoli di Napoli ad Agnano recentissimamente aperto al traffico sia stato o meno collaudato.

Questo tratto di strada, infatti, subito dopo la sua apertura al traffico, è divenuto pressochè impraticabile per cui, se il collaudo è avvenuto, il sottoscritto chiede che venga aperta una inchiesta per accertare le eventuali responsabilità e quindi provvedere in proposito (1486).

RISPOSTA. — I lavori di costruzione della strada Bagnoli di Napoli-Agnano non sono stati finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno. Lo scrivente non ha perciò alcuna competenza per promuovere i provvedimenti suggeriti dall'onorevole interrogante.

Il Ministro
CAMPILLI.

ASARO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sono a conoscenza della preoccupante crisi che grava sulla generalità dei produttori vitivinicoli e le cui cause vengono individuate principalmente nell'infrenabile dilagare della produzione di vini e bevande alcoliche sofisticati mediante l'impiego di prodotti alcooligeni e nello straordinario rapido sviluppo della viticoltura.

I Ministri interrogati vorranno altresì fare conoscere quali urgenti provvedimenti intendono adottare per il superamento della lamentata crisi la quale minaccia gravemente l'intera economia di molte Regioni italiane e particolarmente della Sicilia (1463).

RISPOSTA. — A seguito di riunioni tenute con i rappresentanti delle categorie agricole, al fine di individuare le forme più idonee di intervento dirette ad alleviare la crisi del mercato vinicolo registratasi nei primi mesi del corrente anno, questo Ministero, di concerto con le altre Amministrazioni interessate, ha adottato una serie di provvedimenti tra i quali sono da ricordare:

a) il blocco delle importazioni delle materie alcoligene (uve fresche da vino, fichi sec-

chi, carrube, datteri, uve secche, pasta di datteri, di fichi secchi e di uva secca) mediante la messa a licenza delle materie stesse;

b) la concessione di abbuoni sull'imposta di fabbricazione sugli alcoli provenienti da vino e da materie vinose, allo scopo di valorizzare i sottoprodotti della vinificazione, agevolandone l'afflusso verso la distillazione;

c) la concessione di abbuoni speciali per l'incremento della produzione delle acqueviti naturali di vino, al fine di agevolare uno sbocco costante del vino in tale settore produttivo, difendendo, altresì, sul piano commerciale, le acqueviti stesse dalla concorrenza straniera e da quella esercitata dai prodotti di imitazione (acqueviti di fantasia).

L'influenza benefica dei provvedimenti di cui sopra si è già avvertita: infatti, le contrattazioni risultano ravvivate con aumenti delle quotazioni su tutti i mercati vinicoli.

Nel campo delle frodi, in particolare, con il provvedimento di ripristino del regime della licenza per le importazioni delle materie alcoligena, si ritiene superato il pericolo della produzione abusiva di vini artificiali, grazie anche all'intensa attività esplicata, nel settore vinicolo, dagli istituti dipendenti da questo Ministero, incaricati del servizio di vigilanza.

Detti istituti nel periodo dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 hanno effettuato presso stabilimenti vinicoli, cantine ed esercizi di vendita di vini n. 15.165 sopralluoghi; hanno prelevato n. 7.584 campioni, ed hanno presentato n. 2.248 denunce all'Autorità giudiziaria.

Di dette denunce, molte riflettono violazioni delle disposizioni di legge in materia di trattamenti non consentiti, come l'addizionamento di materie zuccherine e liquidi fermentabili o fermentati diversi da quelli provenienti dall'uva, l'aggiunta di alcool o di sostanze antisettiche od antifermentative.

È quasi cessata, invece, come si è detto, la produzione di vini artificiali, preparati in assenza completa di succo d'uva, mediante soluzioni zuccherine, uva passa in macerazione, sidri di frutta e fecce.

Per quanto riguarda in particolare le Province della Sicilia, si fa presente che, nello stesso periodo dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 gli organismi operanti alle dipendenze di

questo Ministero nel campo della repressione delle frodi nel settore vinicolo hanno effettuato n. 4761 sopralluoghi; hanno prelevato n. 2.218 campioni di vini ed hanno presentato n. 854 denunce all'Autorità giudiziaria.

Quanto prima saranno adottati nuovi provvedimenti per la riorganizzazione del servizio di vigilanza in tutta la Sicilia, con personale particolarmente qualificato.

Nel quadro di tale riorganizzazione è previsto anche il collegamento del servizio dell'Isola con gli organi dell'Amministrazione centrale, come è già stato fatto nei confronti degli Istituti operanti nelle altre regioni.

Allo scopo, infine, di rendere più efficiente e penetrante l'azione di vigilanza in tutto il territorio nazionale, questo Ministero ha recentemente istituito Comitati regionali, formati da rappresentanti qualificati delle Organizzazioni agricole interessate, ai quali è stato affidato il compito di collaborare con gli organi periferici incaricati della repressione delle frodi nel campo vinicolo.

Il Ministro

COLOMBO.

BARBARO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno e al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non ritengano urgente e particolarmente necessario provvedere all'importante popolosa frazione rionale di Mosorrofa del comune di Reggio Calabria, anzitutto alla ricostruzione dell'acquedotto captando possibilmente, giusta il progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale, l'ottima acqua della sorgiva Mangione distante appena quattro chilometri dall'abitato e derivandola a favore di quella laboriosa popolazione, che soffre sempre di una ingiustificabile penuria di acqua, e inoltre alla costruzione di qualche altro gruppo di case popolari, che valgano a fornire gli alloggi alla popolazione, che è in continuo aumento (1384).

RISPOSTA. — Le necessità di migliorare lo approvvigionamento idrico della frazione Mosorrofa del comune di Reggio Calabria è stata

da tempo riconosciuta urgente ed indilazionabile.

La soluzione di tale problema però rientra nel quadro generale dell'approvvigionamento idrico di molte località della provincia di Reggio Calabria che non hanno potuto essere alimentate dall'acquedotto del Tuccio. Tale soluzione è attualmente allo studio da parte della Cassa per il Mezzogiorno alla quale, peraltro, l'Amministrazione comunale di Reggio Calabria aveva a suo tempo trasmesso un apposito progetto per la captazione delle acque della sorgente Mangione.

Per quanto riguarda la necessità prospettata dall'onorevole Interrogante di costruire nella stessa frazione di Mosorrofa un maggior numero di alloggi, si fa presente che negli ultimi anni sono state costruite in tale località alloggi in misura proporzionatamente maggiore a molti altri centri della stessa provincia.

Infatti in Mosorrofa sono stati costruiti negli ultimi tre anni ben 52 alloggi popolari (40 in dipendenza dell'alluvione 1951 e 12 per i terremoti del 1908). Inoltre, in dipendenza dell'alluvione 1953 sono in corso di esecuzione 8 alloggi per senza tetto. Altri 28 alloggi saranno costruiti dai privati con il contributo dello Stato a termini della legge 27 dicembre 1953, n. 938.

Il Ministro.
ROMITA.

BARDELLINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga opportuno e doveroso emanare provvedimenti atti a lenire le conseguenze dei danni causati da un fortunale avvenuto il giorno di martedì 2 agosto nella zona depressa di Campotto (comune di Argenta), provvedimenti che potrebbero così concretarsi come è avvenuto in altre zone danneggiate: 1) con lo sgravio per i colpiti delle tasse e dei contributi vari; 2) con risarcimento dei danni; 3) con agevolazioni creditizie; 4) con un concreto programma di opere pubbliche che dia possibilità di lavoro ai partecipanti ed ai braccianti della zona colpita, per i quali è prevedibile la mancanza dell'imponibile della mano d'opera nei periodi stagionali (1439).

RISPOSTA. — In merito a quanto segnalato dalla S.V. Onorevole, spiace dover far presente che, come è noto, questo Ministero non ha possibilità di adottare particolari provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati da avversità meteoriche, stante la mancanza di disposizioni legislative specifiche al riguardo.

Peraltro non si mancherà di esaminare la possibilità di accordare, nell'ambito delle leggi vigenti e delle disponibilità di bilancio, ogni altra possibile agevolazione intesa comunque ad alleviare le condizioni di disagio in cui le aziende agricole più bisognose sono venute a trovarsi in dipendenza dei danni subiti.

Per quanto concerne poi la richiesta di sgravi fiscali, il Ministero delle finanze ha fatto presente che i danni provenienti da infortuni atmosferici vengono considerati, di regola, nella formazione delle tariffe d'estimo e, perciò, non possono dar luogo alla moderazione di imposta di cui all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, in quanto, giusta l'articolo 112 del regolamento approvato col regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, nella formazione delle tariffe in parola, gli infortuni atmosferici sono considerati infortuni ordinari in senso qualitativo, prescindendo, cioè, dalla maggiore o minore intensità dei loro effetti.

Per quanto concerne i contributi unificati, si fa presente che nessuna segnalazione o richiesta di dilazione del pagamento di detti contributi è pervenuta al Ministero del lavoro da parte degli organi competenti. Lo stesso Ministero ha tuttavia assicurato che, in analogia a quanto verrà eventualmente disposto nel caso specifico dall'Amministrazione finanziaria, saranno impartite al prefetto di Ferrara le necessarie istruzioni, allo scopo di ovviare alla situazione degli agricoltori colpiti, con la concessione delle facilitazioni sopra cennate.

Il Ministero dell'interno, da parte sua, ha comunicato che il maltempo verificatosi il 2 agosto nella zona in questione non ha determinato situazioni tali da giustificare particolari interventi assistenziali.

Il Ministro
COLOMBO.

BARDELLINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere per quali ragioni al defunto ex conduttore Petagna Manlio (matr. 161818) licenziato per motivi politici il 20 giugno 1923 non sia stata ricostruita la carriera come agli altri ferrovieri licenziati per analogo motivo, eccettuando che durante la sua non volontaria assenza dal servizio il Petagna aveva riportato condanne penali.

L'interrogante chiede se al Petagna non possa essere usato lo stesso trattamento che in caso analogo fu usato al fuochista De Vita Giuseppe di Benevento per il quale il Ministro, ritenendo eccessivo il deliberato del consiglio di amministrazione, autorizzò l'ammissione in servizio del De Vita, tanto più che il Petagna con sentenza della Corte d'appello del Tribunale di Napoli, che si può produrre, venne riabilitato.

Questo atto di giustizia riparatrice consentirebbe alla vedova del Petagna Zobbi Luigia (Via Barsena 74-a - Ferrara) che versa in misere condizioni economiche di godere della pensione di reversibilità (1477).

RISPOSTA. — Il Petagna presentò domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del motivo politico nel di lui esonero, ai sensi del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, ma essa, in base all'articolo 1 dell'anzidetto decreto, non fu accolta dalla Commissione unica per gli affari del personale, perchè egli non risultava in possesso dei requisiti necessari per la permanenza in servizio. Ciò in quanto, dopo l'esonero del 1923, riportò ben sei condanne penali, di cui una per truffa, una per appropriazione indebita, due per truffa continuata, una per concorso in truffa continuata ed infine una per millantato credito.

L'ex fuochista De Vita Giuseppe (matricola 155898) citato a confronto, fu condannato per correatà in contraffazione di passaporto e per contravvenzione agli articoli 2 e 3 della legge 1278/1930, condanna dichiarata amnistiata ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 novembre 1946, n. 719, e che il Ministro del tempo non ritenne che costituisse impedimento alla di lui permanenza in servizio. Perciò deliberò l'accoglimento della domanda.

Lo stesso trattamento non può essere usato al Petagna, data la natura dei reati, il numero di essi e la gravità delle pene inflittegli.

Il Ministro
ANGELINI.

BARDELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è stata costituita la Commissione amministrativa prevista dall'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, e se sia stata sottoposta a questa Commissione la domanda di indennizzo presentata nel 1947 dalla signora Diven Maria Menegatti vedova del defunto suddito jugoslavo Riccardo Nazor (1488).

RISPOSTA. — In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, presentata dalla S.V. onorevole al Senato della Repubblica, si comunica che la Commissione prevista dall'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, sarà nominata appena sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto presidenziale che detta le norme di attuazione della citata legge.

Pertanto nessuna domanda è stato possibile sottoporre ancora al giudizio della costituenda Commissione la quale esaminerà tutte le denunce relative ai beni che rientrano nei casi previsti dalla legge succitata.

La pubblicazione del suddetto decreto presidenziale è da ritenersi imminente in quanto già inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il Sottosegretario di Stato
MOTT.

BUGLIONE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se e come intenda risolvere la spinosa situazione determinata dalla sentenza del 7 luglio corrente anno del Consiglio di Stato (6^a Sezione) che ha annullato la graduatoria e gli atti del concorso interno per il passaggio al gruppo « A » dei laureati di gruppo « B » concorso indetto secondo la legge del 7 agosto 1948, n. 633.

In particolare, il sottoscritto intende conoscere: 1) quale sarà la effettiva situazione

giuridica di tutti i laureati della graduatoria anzidetta già inquadrati nel gruppo « A » a partire dal 1° gennaio 1951; 2) quale sarà la situazione definitiva dei laureati di gruppo « B » immessi nelle funzioni di gruppo « A » il 1° febbraio 1955 e che hanno già da due mesi ultimato l'esperimento di sei mesi previsto dalla citata legge; 3) quali provvedimenti saranno predisposti per i laureati già esclusi dalla graduatoria di merito, ma per i quali il Consiglio di Stato, con la sentenza sopra menzionata, ha annullato il provvedimento di esclusione (1550).

RISPOSTA. — In ossequio al deliberato del Consiglio di Stato, da parte dell'Amministrazione ferroviaria dovrà venire riesaminata la posizione dei candidati al concorso interno per titoli a posti di gruppo A (Decreto ministeriale 2625/1951), il cui provvedimento di esclusione dal concorso stesso è stato annullato.

A tal fine è in corso la ricostituzione della Commissione giudicatrice, alcuni membri della quale dovranno venir sostituiti, perchè non più disponibili.

In attesa delle conclusioni cui potrà pervenire la Commissione stessa, ogni provvedimento concernente gli agenti già inquadrati nel gruppo A, o da inquadrare a seguito dell'esperimento pratico recentemente ultimato, rimane, per il momento, necessariamente sospeso.

Il Ministro.

ANGELINI.

BUGLIONE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere perchè l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato abbia concesso, per l'inquadramento al gruppo « A » dei laureati di gruppo « B », di cui alla legge del 7 agosto 1948, n. 633, negli anni dal 1951 al 1953 soltanto n. 108 anzichè 181 posti, quanti ne risulterebbero dalla rigorosa applicazione del disposto dell'articolo 5 della citata legge.

Detto articolo prevedeva l'inquadramento al gruppo « A » degli idonei della graduatoria di merito del concorso interno riservato ai laureati di gruppo « B » nella misura di un quinto del numero complessivo dei posti disponibili

ogni anno nelle piante organiche delle quali- fiche interessate di gruppo « A » comprendente detto numero sia quello dei promossi al grado 5° a partire dal 1948, sia quello dei posti di allievo ispettore — grado 7° — messi a concorso a partire dalla stessa data.

Chiede altresì di conoscere se, quando e come l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato intenda rimediare alla mancata applicazione della legge, come sopra provato (1551).

RISPOSTA. — In esecuzione del disposto dell'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 633 — ratificato con modificazioni con legge 1° dicembre 1951, n. 1309 — l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha provveduto all'accantonamento del quinto dei posti disponibili nelle piante organiche cumulative dei gradi 5°, 6° e 7° di gruppo « A » (gerarchia ferroviaria) da conferirsi agli agenti laureati di ruolo a partire dal 1° gennaio 1951.

Il criterio seguito dall'Amministrazione per la determinazione del numero dei posti da conferire ai vincitori del concorso interno fra laureati, in base al quale sono stati accantonati, a favore degli stessi, 108 posti per gli anni 1951, 1952 e 1953, risulta improntato alla massima larghezza, in conformità alla norma contenuta nell'articolo 5 della legge 1309.

Si assicura, pertanto, che nessun provvedimento è stato adottato in contrasto con gli interessi dei laureati partecipanti al concorso in oggetto, considerato che l'assegnazione di un numero maggiore di posti andrebbe notevolmente oltre la percentuale prevista dalla legge e susciterebbe indubbiamente legittime rimostranze da parte dei controinteressati, di coloro, cioè, che concorrono in via normale all'avanzamento a posti di gruppo « A », non si ritiene di poter ritornare sul metodo dei conteggi svolti, in base ai quali sono risultati accantonati i 108 posti.

Il Ministro.

ANGELINI.

CAPPELLINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere: 1) quali opere sono in corso di esecuzione alla data del 30 giugno 1955 e per quale singolo ammontare, in base

alla legge 9 agosto 1954, n. 638: « sistemazione dei fiumi e torrenti » (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 16 agosto 1954), specificando il nome dei comuni beneficiari e di quali fiumi o torrenti trattasi; 2) a quanto ammontano le domande che sono pervenute al Ministero al 30 giugno 1955, per quali fiumi o torrenti da sistemare e per quale spesa; 3) la data presumibile di finanziamento di queste opere da parte del Ministero (1416).

RISPOSTA. — Come è noto la legge 9 agosto 1954, n. 638, autorizza la spesa complessiva di 120 miliardi di lire, suddivisi in ragione di 10 miliardi per esercizio finanziario a decorrere da quello 1954-1955 sino a quello 1965-66.

Con tale spesa si procederà alla sistemazione dei seguenti corsi d'acqua che per le loro caratteristiche, il loro regime e le condizioni delle loro arginature rappresentano un pericolo particolarmente grave per città, abitati, opere pubbliche, zone agricole di vasta estensione, ecc.:

1) Adige, Garda, Minicio, Tartaro, Canalbianco Po di Levante	L. 30.705.000.000
2) Po ed affluenti nel Veneto	» 15.195.000.000
3) Corsi d'acqua del milanese e Po ed affluenti in Lombardia	» 5.700.000.000
4) Cavo Napoleonico Reno	» 3.500.000.000
5) Po ed affluenti in Emilia	» 20.650.000.000
6) Arno (Scolmatore)	» 8.100.000.000
7) Tevere ed affluenti	» 3.350.000.000
8) Volturno, Calore, Sabato e Carigliano	» 2.500.000.000
9) Corsi d'acqua del Salernitano	» 3.000.000.000
10) Corsi d'acqua della Calabria	» 12.000.000.000
11) Simeto	» 4.000.000.000
12) Temo	» 1.500.000.000

All'esecuzione dei lavori si sta procedendo e si procede gradualmente, in relazione alle disponibilità di ciascuno dei dodici esercizi finanziari di applicazione della legge.

Inoltre restano a disposizione dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici complessivamente 10 miliardi di lire, suddivisi beninteso nei citati dodici esercizi di applicazione della legge, per far fronte ad eventuali interventi di urgenza. Naturalmente, qualora tali interventi non abbiano a rendersi necessari (come si è verificato nell'esercizio scorso) la somma annualmente disponibile viene destinata per la sistemazione dei corsi d'acqua di minore pericolosità ed importanza, anche in relazione alle richieste che possano essere all'uopo presentate.

Si comunica infine che, al 30 giugno u.s., erano in corso le seguenti sistemazioni idrauliche, per un importo complessivo di lire 20 miliardi 761 milioni:

Sistemazione di vari corsi d'acqua del Piemonte	L. 250.000.000
Sistemazione del Po ed affluenti nella Lombardia	» 1.100.000.000
Sistemazione dei corsi d'acqua del Milanese	» 1.230.000.000
Opere per la grande sistemazione dell'Adige-Garda	» 6.660.000.000
Sistemazione del fiume Adige	» 1.062.000.000
Sistemazione del Po nell'Emilia	» 4.330.000.000
Sistemazione del Po nel Veneto	» 2.029.000.000
Costruzione dello scolmatore delle piene dell'Arno e sistemazioni varie connesse	» 3.000.000.000
Sistemazione del tronco urbano del Tevere	» 1.100.000.000

Il Ministro
ROMITA.

CAPPELLINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sono stati, alla data odierna, deliberati lavori, a favore di quali imprese, per quale ammontare e per quale tratto di autostrada, in base alla legge del 21 maggio 1955, n. 463 « Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del giorno 8 giugno 1955 (1418).

RISPOSTA. — L'articolo 2 della legge 21 maggio 1955, n. 463, prescrive che le autostrade da costruirsi in base alla legge stessa e l'ordine di precedenza delle costruzioni devono essere stabiliti con decreto del Ministero dei lavori pubblici di concerto con quelli del tesoro e dei trasporti.

Ciò posto, poichè sino ad oggi, il decreto di cui sopra non è stato ancora emanato, nessuna determinazione può essere adottata per il rilascio di eventuali concessioni a costruire e gestire nuove autostrade.

Il Ministro
ROMITA.

CIASCA. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere se risponde a verità che il già deciso trasferimento dell'ingente mole di carte ora custodite nel palazzo della Sapienza, in S. Michele e nei depositi di Via Campo Marzio, corra pericolo di essere intralciato e rimandato *sine die* dalla eventualità che passi al Ministero dell'aeronautica uno dei tre grossi isolati dell'E.U.R. destinati a raccogliere quelle carte.

Se è fondata la notizia che passi all'aeronautica uno dei detti isolati, richiamo la più viva attenzione del Ministro dell'interno sul pregiudizio irreparabile che da ciò deriverebbe alla definitiva sistemazione dell'Archivio di Stato, della Soprintendenza archivistica del Lazio e dell'archivio nazionale centrale, cioè dei tre massimi istituti del genere, ciascuno dei quali sarebbe riordinato in un isolato a sè stante dell'E.U.R., con disponibilità di spazio funzionale, possibilità di sicurezza, speditezza di amministrazione, di coordinamento, non altrimenti attingibili.

Lo spostamento degli uffici dell'aeronautica in uno dei tre isolati, non solo intralcerebbe il programma, già disposto, di un razionale ed organico concentramento e riordinamento dei massimi istituti archivistico-bibliografici italiani, ma porterebbe anche l'altra dannosa conseguenza di rendere impossibile lo spostamento delle carte ora conservate nel palazzo della Sapienza, dove attualmente hanno sede le direzioni dell'archivio e della Soprintendenza archivistica. E se questo da un lato sarebbe un danno, perchè la direzione rimarrebbe lontana dagli uffici e dai depositi di documenti storici e di carte amministrative, dall'altro defrauderebbe le fondate aspettative del Senato della Repubblica, che guarda al limitrofo palazzo della Sapienza, come all'indispensabile spazio vitale per lo sviluppo della propria funzione. A causa delle accresciute e sempre maggiori esigenze dei servizi dell'Alta Assemblea, i quali non trovano rispondenza adeguata nella disponibilità di proporzionato numero di locali; a causa delle insopprimibili esigenze dei gruppi parlamentari e delle Commissioni permanenti che essendo in un numero superiore alle sale disponibili, debbono compiere il loro lavoro a turno e sono prive di segreteria; a causa dell'aumento davvero preoccupante dell'archivio posto all'ultimo piano con pregiudizio della stabilità di Palazzo Madama; e a causa dell'incremento di un organismo in perenne crescita qual'è la biblioteca in cui entrano ogni anno oltre 5 mila volumi, lo storico, ma vecchio Palazzo Madama, continuamente ritoccato e adattato talvolta con espedienti vari che ne hanno posto in sofferenza anche l'estetica e la comodità senza tuttavia raggiungere risultati definitivi, ha bisogno di locali vicini da adibire ad archivio, a biblioteca, a sedi di gruppi parlamentari e Commissioni permanenti. Questi locali possono essere offerti soltanto dal palazzo della Sapienza, per la propinquità, la ampiezza, le attrezzature in ferro già esistenti che sarebbero adatte anche alla biblioteca e all'archivio del Senato. Perfino la monumentalità dell'antica Sapienza avrebbe una degna destinazione divenendo sede del Senato della Repubblica italiana.

Ciò premesso chiedo: 1) che il Ministro dell'interno intervenga per stornare l'eventualità

che uno dei tre isolati dell'E.U.R. passi in altre mani, e per attuare il più rapidamente possibile lo spostamento dell'archivio di Stato, dell'archivio nazionale centrale, della Soprintendenza archivistica del Lazio; 2) che il Ministro del demanio disponga che il palazzo della Sapienza sia destinato al Senato della Repubblica affinché la carenza di spazio non continui ad incidere notevolmente, come ora avviene, nella funzionalità di quel massimo organo politico che è il Senato (1361).

RISPOSTA. — In data 16 giugno scorso, dopo circa un triennio di laboriose trattative, tra il Ministero dell'interno ed il Commissario dell'E.U.R. è stata stipulata una convenzione con la quale per un novennio, prorogabile, il predetto Ente concede in uso all'Amministrazione degli Archivi di Stato il corpo di fabbrica centrale ed altro materiale della così detta « ex Mostra delle Corporazioni », nel comprensorio delle Tre Fontane, per sistemarvi l'Archivio centrale dello Stato.

Detti stabili dovranno essere completati ed adattati nel termine massimo del 30 giugno 1956, con una spesa complessiva — a carico dell'Ente concedente — che, a lavori ultimati dovrebbe ascendere a lire 700.000.000 circa.

Il Ministero dell'interno corrisponderà a titolo di concorso spese generali e di manutenzione del complesso urbanistico un canone annuo, ritenuto congruo dall'Ufficio tecnico erariale nella misura di lire 62.000.000 annui.

A giudizio dei tecnici, la cubatura degli stabili concessi al Ministero dell'interno è più che sufficiente ad accogliere, specie se modernamente e razionalmente scaffalati, non solo i fondi dei complessi archivistici finora acquisiti, ma anche quelli che giacciono in attesa di versamento presso i vari Ministeri, Enti ed Uffici pubblici della Capitale e quant'altro materiale archivistico si produrrà per molti altri lustri, atteso che l'Amministrazione, per ovvie ragioni, ha tenuto debito conto pure delle esigenze future. Non si è ritenuto quindi necessario accaparrarsi anche il terzo corpo di fabbrica della ex Mostra delle Corporazioni sia perchè esso sarebbe stato esuberante alle esigenze degli Archivi, sia perchè ciò avrebbe comportato un onere finanziario sensibilmente più notevole, per le maggiori spese di adatta-

mento e completamento dell'intero complesso edilizio.

Ciò premesso, si fa presente che — anche a voler prescindere da ogni considerazione in merito alla circostanza che negli stabili dell'E.U.R., in quanto presi in affitto dallo Stato, potrebbero, a stretto rigore, trovare sistemazione il solo Archivio centrale e la Soprintendenza archivistica per il Lazio, Umbria e le Marche, atteso che a norma dell'articolo 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, « alla provvista ed al mantenimento dei locali per l'Archivio di Stato » di Roma sarebbe tenuta l'Amministrazione provinciale, coi mezzi propri — non è possibile per ragioni di carattere generale e soprattutto tecnico-amministrativo, fare fin da ora previsioni sulla data, sulle fasi o sull'ordine di trasferimento all'E.U.R. dei complessi archivistici della Capitale ora collocati in ben quattro grandi edifici, alcuni dei quali dovranno essere sgomberati con precedenza assoluta o perchè insistentemente richiesti in restituzione da altri Enti, (Palazzo del Gonfalone da retrocedersi al Ministero della giustizia) o perchè comportano il pagamento di canone di affitto (S. Michele).

È da tener presente, infatti, che il definitivo trasferimento all'E.U.R. dei complessi archivistici presuppone la progettazione, la costruzione, l'impianto e tutte le varie sistemazioni accessorie di molte migliaia di metri di scaffalature metalliche, con un onere prevedibile di non meno di 600-700 milioni, per il cui finanziamento occorrerà ottenere lo stanziamento dei necessari fondi nel bilancio del Ministero dell'interno.

In particolare, per quanto concerne il palazzo della Sapienza — sede dell'Archivio di Stato di Roma vero e proprio — è da rilevare anche che dopo lunghi e costosi lavori di adattamento e di restauro, oltre quelli richiesti dall'impianto di moderne e complesse scaffalature metalliche, installate in appositi « pozzi », vi sono stati recentemente impiantati altri importanti servizi archivistici quali i laboratori di riproduzione microfotografica, che lavorano a pieno ritmo per varie Amministrazioni dello Stato.

La Presidenza del Consiglio dei ministri al riguardo ha fatto presente che già il Presidente del Senato onorevole Bonomi e, succes-

sivamente, il Presidente onorevole Merzagora si sono rivolti alla Presidenza per ottenere l'assegnazione del palazzo della Sapienza per i servizi del Senato della Repubblica.

Finora non è stata presa in considerazione nè tale richiesta, nè altre avanzate dall'Università di Roma, che vorrebbe utilizzare il palazzo, antica sede dello « Studium Urbis », per i propri servizi.

La questione potrà essere esaminata — secondo la Presidenza — concretamente soltanto dopo che gli Archivi di Stato avranno sgomberato l'edificio della Sapienza.

Il Ministro.

TAMBRONI.

CORNAGGIA MEDICI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le cause che hanno provocato il 18 dicembre 1954 sull'aeroporto di New York (Ildewild) la grave sciagura aerea del velivolo transoceanico I. L.I.N.E. delle linee aeree italiane (L.A.I.) nella quale perdettero la vita tutti i membri dell'equipaggio, fra i quali il valoroso comandante Guglielmo Algarotti e molti passeggeri (1568).

RISPOSTA. — L'inchiesta sul doloroso incidente cui si riferisce l'onorevole Interrogante è stata condotta da una Commissione dello Stato sul cui territorio il sinistro avvenne. Ai lavori della Commissione ha partecipato un rappresentante del Governo italiano, assistito da consulenti tecnici del Registro aeronautico italiano e della società esercente la linea.

Ciò a norma delle vigenti Convenzioni internazionali sulla navigazione aerea.

La Commissione ha recentemente concluso « che la probabile causa dell'incidente fu un avvicinamento vagante che condusse a discesa ad una quota troppo bassa per evitare l'urto contro il molo. Un fattore che contribuì all'incidente fu la stanchezza del pilota dovuta alle particolari e difficili circostanze.

Il Sottosegretario di Stato

BERTINELLI.

CROLLALANZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se di fronte all'inaadempienza da parte della ditta appaltatrice delle opere di riparazione dei danni della mareggiata nel porto di Mola di Bari, ed a seguito dell'incameramento della relativa cauzione, non ritenga di rompere gli indugi e di procedere, con la maggiore sollecitudine, ad un nuovo appalto, che valga a tranquillizzare quella benemerita classe di pescatori, esposta tuttora a continui pericoli, a circa un anno di distanza dall'eccezionale fortunale, ed a sei mesi dal giorno in cui perveniva all'interrogante la comunicazione ufficiale dell'avvenuto appalto dei lavori per l'importo di lire 40 milioni.

Ogni ulteriore ritardo nella riparazione dei predetti danni costituirebbe motivo di aggravamento di una situazione divenuta quanto mai preoccupante (1470).

RISPOSTA. — Nei confronti dell'impresa Antonio Di Bari, aggiudicataria dei lavori di riparazione del molo foraneo e di ripristino dello scalo di alaggio, nel porto di Bari è stata già effettuata la rescissione del contratto di appalto.

In seguito a ciò si sta predisponendo il nuovo appalto perchè possa quanto prima procedersi all'inizio dei lavori.

Il Ministro

ROMITA.

CUSENZA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se in vista della notevole quantità di posti vacanti nell'organico della Magistratura, non creda di chiamare in servizio i 60 concorrenti dichiarati idonei, ma rimasti fuori graduatoria, nel concorso bandito con decreto 10 gennaio 1953, per 200 posti.

Al riguardo si rassegna che tale concorso, benchè bandito un anno prima, venne di fatto espletato coevamente al successivo concorso bandito con decreto 24 aprile 1954 e che in quest'ultimo, anch'esso per 200 posti, solo 125 vennero coperti, rimanendo disponibili 75 posti.

Tenuto conto che le votazioni riportate dai 60 idonei del concorso 1953 non furono infe-

riori, ma in qualche caso anche superiori a quelle dei vincitori del concorso 1954, si chiede se non si ravvisi l'opportunità di abbinare i due concorsi, coprendo in tal modo tutti i posti previsti nei due bandi.

In subordinata, qualora non si ritenesse di addivenire a tale soluzione, si chiede se non sia possibile adottarne altra attraverso un concorso per soli titoli riservato agli idonei del precedente concorso (1487).

RISPOSTA. — Le comunico che l'unificazione dei due concorsi per uditore giudiziario, banditi con decreti ministeriali 15 gennaio 1953 e 24 aprile 1954, non appare opportuna.

In tal modo infatti, non solo si verrebbero ad unificare senza ragione due provvedimenti distinti ed a confondere due diversi criteri di valutazione, ma si lederebbero anche gli interessi degli aspiranti a partecipare ai futuri concorsi, le cui disponibilità di posti verrebbero diminuite.

Il sollecitato provvedimento legislativo, inoltre, avrebbe il carattere di disposizione a favore di singole persone preventivamente determinate, il che non è certo opportuno nella emanazione di norme legislative, e trasformerebbe il primo dei due concorsi in un esame di idoneità, in contrasto con l'articolo 106 della Costituzione, secondo il quale le nomine dei magistrati devono aver luogo per concorso. In proposito ritengo opportuno ricordare che la questione dell'ammissione in magistratura in base ad un esame di semplice idoneità dette luogo — in occasione della promulgazione della legge 29 aprile 1950, n. 210, che regolò la partecipazione agli esami per la nomina ad aggiunto degli incaricati di funzioni giudiziarie nominati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352 — ad un messaggio alla Camera da parte del Presidente della Repubblica, in data 11 gennaio 1950, nel quale si faceva appunto richiamo all'articolo 106 citato, rilevandosi che detto provvedimento non ottemperava al precetto della Costituzione. La legge fu tuttavia approvata dalla Camera, sotto il riflesso che il provvedimento mirava a regolare la definitiva immissione in carriera degli incaricati di funzioni giudiziarie che erano stati nominati anteriormente alla entrata in vigore della Costituzione.

Per quanto concerne poi la sua proposta di indire un concorso per titoli riservato agli idonei del concorso bandito nel 1953, a parte la questione se il concorso per titoli sia o meno in contrasto con il cennato articolo 106 della Costituzione e con l'ordinamento giudiziario in vigore, a norma dei quali sembra doversi ritenere che l'unica forma di concorso in magistratura consentita sia quella per esami, è da rilevare la singolarità di un provvedimento legislativo che lo autorizzasse. Invero per effetto di esso le medesime persone verrebbero a sostenere in tempi successivi, due distinti concorsi, l'uno per esami e l'altro per titoli, per l'assunzione in magistratura senza che ciò possa giustificarsi per esigenze di servizio.

Ed infatti a tali esigenze già si sta provvedendo con altro concorso a 200 posti di uditore giudiziario, indetto il 9 marzo 1955.

È da osservare infine che in un concorso per titoli dovrebbero essere richiesti ai concorrenti titoli tali da consentire una loro adeguata selezione, altrimenti il concorso medesimo si concluderebbe in pratica con l'assunzione di tutti i partecipanti, riducendosi ad una pura formalità, e la legge che lo autorizzasse avrebbe in sostanza l'accennato poco opportuno carattere di provvedimento a favore di singole persone preventivamente determinate.

Il Ministro
MORO.

DE LUCA Luca. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza delle violazioni compiute dal sindaco di Catanzaro in merito al passaggio in proprietà di 93 alloggi situati nel rione San Leonardo della stessa città, di proprietà del Comune; se non crede opportuno, allo scopo di normalizzare una situazione del tutto arbitraria ed illegale, che costringe le famiglie assegnatarie interessate ad affrontare rilevanti spese e ciò in pieno contrasto con tutte le norme in vigore, di richiamare l'attenzione del prefetto di Catanzaro perchè: a) inviti il Comune a rivedere ed aggiornare tutta la complessa materia amministrativa che riguarda il riscatto delle case comunali in maniera da adeguarla e graduarla tenendo presente le specifiche esigenze di tutti

gli assegnatari; b) sia lasciata agli inquilini piena facoltà di optare o per il riscatto o per la locazione semplice, abrogando in tal modo l'articolo 9 del regolamento di concessione, il quale sancisce l'estromissione dalla casa dell'inquilino che rifiuti di riscattarla e non offre allo stesso la possibilità e l'alternativa della semplice locazione; c) sia abolita la clausola, articolo 3 del contratto di affittanza, che impone il pagamento del decimo, somma richiesta indiscriminatamente senza tenere conto del valore degli immobili e senza fare riferimento ad alcuna norma di legge o ad atto deliberativo motivato e specifico; d) siano comunque, rigorosamente osservate le direttive e le norme impartite dal Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda i criteri di valutazione e l'imposizione del prezzo unitario a metro cubo vuoto per pieno; e) sia rispettato e graduato, anzichè alterato e talora addirittura applicato all'inverso, il prezzo limite, massimo ed unitario fissato dal Ministero in lire 2.160, tenendo presente ai fini della graduazione da applicare caso per caso, con metodo discriminatorio, l'altro limite prezzo stabilito in precedenza dall'Ufficio tecnico comunale in lire 1.558 a metro cubo, vuoto per pieno, ed evitando il sistema forfettario, ingiusto ed irrazionale; f) inviti il Comune a rivedere immediatamente ed a correggere il sistema che è stato applicato elevando il prezzo limite fissato dal Ministero in lire 2.160 a lire 2.500, 2.600, 2.700; g) siano riveduti e corretti i relativi piani finanziari di ammortamento; h) le case da riscattare siano poste, senza ulteriori indugi, in condizioni di assoluta abitabilità, e ciò in ottemperanza all'articolo 2 del contratto di affittanza e agli impegni solenni assunti dal sindaco del Comune nella nota lettera circolare del 13 novembre 1954; i) venga esaminata la opportunità di procrastinare l'attuazione del provvedimento in vista di poterla meglio inquadrare ed inserire col vantaggio degli assegnatari, nel più vasto piano generale previsto dalla proposta di legge di iniziativa parlamentare che tende a disciplinare tutta la complessa materia circa le case a riscatto; l) nella eventualità di una immediata applicazione del provvedimento in parola si addivenga ad una radicale revisione del

piano finanziario edilizio varato dal Comune con troppa precipitazione e con scarso senso di responsabilità; revisione da compiersi con la partecipazione e l'ausilio oltre che dei rappresentanti del Comune, della Prefettura, del Genio civile, anche dei rappresentanti degli organi sindacali e di esperti designati dagli inquilini interessati, in maniera che il piano medesimo possa essere attuato nel rispetto della legalità e del diritto su basi cioè logiche, razionali, equitative e tenendo presente soprattutto le giuste rivendicazioni degli inquilini interessati (1397).

RISPOSTA. — Con istanza del 4 agosto 1951 il comune di Catanzaro chiese l'autorizzazione ad assegnare in locazione con patto di futura vendita gli stabili del I, II e III lotto costruiti, col concorso dello Stato, nel rione S. Leonardo.

Il comune di Catanzaro avanzò tale richiesta in quanto si erano verificate le condizioni previste dall'articolo 34 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica nel senso cioè, che era assicurata la vendita o la locazione con promessa di vendita di almeno sette decimi degli appartamenti costituendo gli stabili; (nel caso in specie infatti, dei 93 locatari, ben 87 avevano chiesto di ottenere l'assegnazione con patto di futura vendita).

Questo Ministero, sentita la Commissione di vigilanza (parere 16 ottobre 1953, n. 9448) autorizzò l'assegnazione degli alloggi agli inquilini od ai loro eredi, con patto di futura vendita, a condizione peraltro che fosse approvato il piano finanziario dal quale doveva risultare la determinazione del prezzo di ciascun alloggio e del canone da applicare per l'ammortamento del prezzo stesso.

Il comune di Catanzaro, in seguito a ciò, faceva pervenire a questo Ministero, tramite il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Calabria il piano finanziario, inerente agli stabili in parola, approvato con deliberazione consiliare del 13 aprile 1954, e tale piano veniva approvato da questo Ministero con lettera n. 5796 del 24 giugno 1954.

Ciò premesso questo Ministero ritiene che l'interrogazione presentata dall'onorevole De Luca al Ministero dell'interno perchè richiami

l'attenzione del prefetto di Catanzaro sull'ulteriore espletamento della pratica in parola non rispecchi la reale situazione dei fatti.

Il Comune, ripetesi, ebbe a chiedere l'auto-rizzazione perchè la quasi totalità degli occupanti gli stabili costruiti nel rione San Leonardo, avevano chiesto che gli appartamenti fossero assegnati con patto di futura vendita, manifestando in sostanza il desiderio, di diventare proprietari degli appartamenti.

La circostanza che sei inquilini su novantatre assegnatari non desiderassero l'assegnazione in locazione con patto di futura vendita, non poteva costituire ostacolo per l'accettazione della richiesta da parte di questa Amministrazione.

È opportuno precisare, che il piano finanziario predisposto dal suddetto Comune, venne approvato da questo Ministero dopo che il piano stesso era stato regolarmente esaminato ed approvato dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Calabria.

In tale piano non risulta che sia stato approvato il sistema forfettario per stabilire il valore a metro cubo vuoto per pieno, ma tale valore varia, bensì, a seconda della dislocazione dell'appartamento e va da un minimo di lire 1.600 a metro cubo vuoto per pieno ad un massimo di lire 2.700.

Per quanto riguarda il pagamento dell'acconto nella misura di un decimo del valore dell'immobile richiesto dall'articolo 3 dello schema di contratto preliminare, si osserva che esso è disposto in applicazione peraltro sensibilmente mitigato dell'articolo 35 del testo unico sull'Edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, che stabilisce l'anticipo del 35 per cento da pagarsi all'atto del compromesso.

Tale percentuale, non può variare in relazione al valore dell'appartamento ma costituisce un dato uniforme da applicare ai singoli appartamenti.

Premesso quanto sopra questo Ministero che risponde per delega del Ministero dell'interno, ritiene che allo stato dei fatti non possa parlarsi di situazione illegale o arbitraria e che nessun provvedimento possa essere adottato

per modificare il piano finanziario predisposto dal comune di Catanzaro e regolarmente approvato da questo Ministero.

Il Ministro.
ROMITA.

DE LUCA Luca. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se risulta a verità la notizia in base alla quale il Segretario provinciale della Democrazia cristiana di Catanzaro, avvocato Vincenzo Turco, starebbe per essere nominato Consigliere della Corte dei conti; nel caso affermativo quali siano i motivi di valutazione che suggerirebbero un provvedimento del genere, il quale farebbe assurgere ad uno dei più alti gradi della Magistratura italiana il su nominato Turco (1465).

RISPOSTA. — La nomina dei Consiglieri della Corte dei conti è di esclusiva competenza del Consiglio dei ministri.

Manca pertanto qualsiasi possibilità di fornire notizie in proposito, o di prevedere se e quali provvedimenti il suddetto consesso intendesse adottare nei confronti dell'indicato nominativo.

Il Sottosegretario di Stato
RUSSO.

FANTUZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se è a conoscenza che il prefetto di Reggio Emilia ogni qualvolta un parlamentare di sinistra, in detta qualità, chiede di essere ricevuto fa rispondere di essere occupato e che « si riserva di far sapere se in seguito potrà o non ricevere ».

Se ritiene che questo modo di agire non sia nello stesso tempo la negazione di ogni principio democratico e la maggiore menomazione della dignità parlamentare, e quali provvedimenti intenda prendere per richiamare il prefetto di Reggio alle più elementari norme di vita democratica (1578).

RISPOSTA. — Il Prefetto di Reggio Emilia non ha ricusato di concedere colloquio ogni

qualvolta questo è stato richiesto dai parlamentari della Provincia.

Solamente nei giorni immediatamente successivi all'eccidio di Colombaia il citato funzionario, impegnato particolarmente dai doveri di ufficio inerenti al misfatto, fece rispondere dal suo Capo di Gabinetto ai parlamentari richiedenti udienza che sarebbero stati ricevuti appena possibile.

Il Ministro
TAMBRONI.

FERRETTI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare di fronte alle pubblicazioni dei redditi imponibili accertati, ai fini dell'imposta di famiglia, dal Comune di Roma, nei confronti dei più noti « divi » del cinema. Questi vengono tassati sui redditi oscillanti tra i 2 e i 12 milioni annui mentre è a tutti noto che i loro compensi per ogni film raggiungono e, talora, superano i 50 milioni, ciò che permette loro di guadagnare centinaia di milioni all'anno, Sembrerebbe questa una occasione propizia offerta al Governo per agire, finalmente, con salutare energia, contro lo scandaloso dilagare delle evasioni fiscali (1581).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro dell'Interno.

A norma dell'articolo 51 della legge 2 luglio 1952, n. 703, il Comune di Roma comprese nei ruoli dell'imposta di famiglia, pubblicati nello scorso mese di dicembre, le partite non contestate e quelle contestate, limitatamente, per per queste ultime, al reddito dichiarato da ciascun contribuente nel ricorso alla Commissione di primo grado.

Poichè quasi tutti gli artisti del cinema e del teatro residenti a Roma hanno contestato gli accertamenti effettuati dal competente ufficio capitolino, la maggior parte dei contribuenti di cui trattasi sono stati iscritti nei ruoli accennati, in via provvisoria, solo per i redditi dichiarati nei rispettivi ricorsi, redditi che non coincidono quindi con quelli, di gran lunga maggiori, accertati dal Comune.

Risulta inoltre che da parte dell'ufficio tributi del Comune di Roma sono in corso ulte-

riori indagini per raccogliere precisi elementi e dati più completi, al fine di sostenere gli accertamenti innanzi alla Commissione comunale di primo grado, oppure per avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 48 della legge dianzi citata, proponendo alla Commissione medesima di aumentare la base imponibile accertata.

In linea generale non sembra, comunque, che per quanto concerne l'imposta di famiglia le evasioni di redditi particolarmente elevati siano oggi così numerose come in passato, perchè gli uffici comunali effettuano da qualche anno una continua revisione della posizione tributaria dei cittadini e sono ormai orientati a dedicare maggior cura agli accertamenti relativi alle attività più lucrose.

Questo Ministero segue attentamente gli sviluppi dell'azione svolta dagli organi accertatori locali contro gli evasori all'imposta di famiglia e non mancherà, qualora dovesse apparire opportuno o necessario, di promuovere misure e sanzioni più efficaci di quelle vigenti, analogamente a quanto proposto per il settore delle imposte dirette erariali.

Considerando poi che al manifestarsi delle evasioni non è estranea l'imperfetta efficienza degli uffici tributari, sarà esaminata la possibilità di rendere operante anche nel settore in parola un valido servizio ispettivo che contribuisca, sia a potenziare l'azione accertatrice, sia ad eliminare eventuali abusi o sperequazioni nell'assoggettamento al particolare tributo.

Il Ministro
ANDREOTTI.

GAVINA (FARINA). — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sulla segnalazione fatta dai componenti uffici e dall'Ispettorato agrario della provincia di Pavia non abbia preso o non intenda prendere sollecitamente provvedimenti che possano permettere l'esecuzione di lavori pubblici di carattere urgente normale ed eccezionale e ciò per la necessità creatasi nella zona colpita in parte al 100 per cento, di assicurare il lavoro alle popolazioni agricole, obbligate a saldare il bilancio annuale totalmente passivo al nuovo bilancio 1956.

Per sapere ancora se su segnalazione delle amministrazioni comunali, particolarmente quella del Comune di Santa Maria Versa, non intenda disporre per un intervento straordinario sui fondi a disposizione per tale titolo per l'assegnazione di un contributo di 50 milioni di lire per l'esecuzione dei lavori di imbrigliamento di frane e captazione di sorgenti di acque potabili esistenti in località da convogliare a beneficio delle zone montane nell'acquedotto Valle Versa e Scuropasso (1378).

RISPOSTA. — In ordine alla violenta grandinata abbattutasi nel bacino della Val Versa, nessuna segnalazione è pervenuta a questa Amministrazione, poichè trattasi di zona eminentemente rurale, per cui sia il miglioramento idrico che la richiesta sistemazione delle frane compete al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Ciò premesso, si fa tuttavia presente che nel bacino in parola saranno eseguiti, quanto prima, a cura di questa Amministrazione, lavori di riparazione danni alluvionali alla strada detta del « Cavallante » (Comune di Santa Maria Versa), per l'importo di lire 10.000.000, mentre è in corso la riparazione di un ponte sulla strada di Donelasco, per l'importo di lire 1.600.000: quest'ultimo importo sarà presto integrato da una assegnazione suppletiva di lire 2.000.000 circa, per maggiori lavori resisi necessari in corso di esecuzione.

È pure previsto un intervento per l'importo di lire 2.000.000, da stanziarsi dal Ministero dell'agricoltura e foreste, in attuazione della legge sulle aree depresse.

Risulta inoltre, che l'Amministrazione Provinciale di Pavia ha attualmente in corso di appalto, per l'importo complessivo di lire 99 milioni, la sistemazione della pavimentazione della strada provinciale Stradella-Zavatterello, che attraversa proprio la Val Versa.

Il Ministro.
ROMITA.

GIUSTARINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non intenda revocare il provvedimento di sfratto della Pretura di Volterra

intimato al Presidente del C.R.A.L. della frazione di Mazzolla dal locale della ex casa del fascio.

Il fabbricato è stato costruito nel 1936 dai lavoratori di Mazzolla, frazione oltremodo disagiata che dista 8 km. dalla città e tuttora è priva di luce elettrica, di telefono, di mezzi di comunicazione, senza parlare dello stato generale di miseria in cui vivono le famiglie della zona. Dopo la liberazione i lavoratori, residenti nella frazione pensarono di costituire un luogo di ritrovo nel locale che era venuto a rendersi libero e che in effetti a tutt'oggi rappresenta l'unica stanza dove essi possono concedersi una modestissima recreazione serale al termine della giornata di lavoro.

Tale sede non necessita ad alcuno: nè alla Amministrazione delle Poste alla quale è stata offerta dall'Intendenza di Finanza, in quanto l'Ufficio postale esiste già; nè al Comune per uso scolastico perchè le scuole hanno già la loro sede. Le reiterate offerte a varie amministrazioni pubbliche che non ne hanno bisogno, non rappresentano pertanto che una manifesta volontà di sfrattare il C.R.A.L. dall'uso del locale adibito esclusivamente a funzione ricreativa in una zona particolarmente disagiata e priva di ogni conforto (1255).

RISPOSTA. — Il fabbricato già adibito a casa del fascio di Mazzolla (frazione del Comune di Volterra), consistente in due soli vani, fu concesso in affitto al C.R.A.L. di detta località, secondo regolari contratti, dal 15 agosto 1944 al 31 dicembre 1953.

Manifestatasi la necessità di sistemare in tale immobile l'ufficio postale del luogo, il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 26 luglio 1954 destinò il bene a sede dell'Ufficio medesimo, su proposta del Ministro delle Finanze e di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni, in aderenza all'articolo 38 del decreto-legge luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, che, com'è noto, ha devoluto allo Stato i beni del cessato partito fascista per essere destinati a servizi pubblici od a scopi di interesse generale.

Al fine di ottenere lo sgombero dell'edificio in parola e la sua conseguente utilizzazione da parte dell'Amministrazione postale, fu dato

inizio alla procedura di sfratto nei confronti del C.R.A.L. occupante, procedura che venne però sospesa in seguito ad un esposto degli abitanti del luogo tendente ad ottenere la revoca dell'anzidetto provvedimento di destinazione e la proroga della concessione al C.R.A.L. medesimo, allo scopo di poter ancora usufruire dell'unico locale di ritrovo e di ricreazione esistente a Mazzolla.

Questo Ministero interessò, infatti, quello delle Poste e Telecomunicazioni per conoscere se riteneva ancora indispensabile l'utilizzazione dell'immobile a sede dell'Ufficio postale.

Il Ministero predetto comunicò, in proposito, di essere disposto a rinunciare momentaneamente all'assegnazione dell'ex casa del fascio, non avendo avuto luogo la prevista trasformazione della ricevitoria postale di Mazzolla in agenzia.

Pertanto, in considerazione del fatto che nessuna particolare esigenza si è presentata per l'uso dell'immobile secondo quanto dispone il menzionato articolo 38, è stato disposto che lo stabile continui per ora ad avere la precedente destinazione ad uso del C.R.A.L.

Il Ministro
ANDREOTTI.

GRANZOTTO BASSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Perchè voglia riesaminare le ragioni che hanno indotto la Direzione Centrale dell'A.N.A.S. ad escludere dallo sgombero della neve nel prossimo inverno il Passo di Falzarego, tenendolo così chiuso al traffico, proprio nella stagione in cui si celebreranno a Cortina d'Ampezzo i VII Giochi Olimpici Invernali.

La opportunità di assicurare con tutti i mezzi disponibili la transitabilità di alcuni passi, che interessano le gare, non può giustificare la esclusione del Passo del Falzarego, geograficamente e turisticamente nella zona delle manifestazioni.

Nella complessa organizzazione, che impegna sotto un particolare aspetto il prestigio anche nazionale, non è chi non vede l'importanza di garantire la transitabilità del passo di Falzarego, che lega Cortina alle vicine zone delle Vallate del Biois e del Cordevole e spe-

cialmente dell'Agordino, la cui larga e moderna attrezzatura alberghiera ed il cui pittoresco ed agevole tracciato stradale costituiscono la risorsa più sicura per la soluzione del problema recettivo, dato che si prevedono in numero strabocchevole coloro che vorranno presenziare alle competizioni mondiali e che non potranno certo trovare sistemazione in Cortina d'Ampezzo.

Di fronte a tale fondata previsione, suffragata dal « Comitato Interprovinciale per la ospitalità ed i trasporti del VII G.O.I. » dall'Ente del Turismo di Belluno, dal Comune di Cortina d'Ampezzo, dalle diciannove amministrazioni comunali dell'Agordino, da tutte le Associazioni Pro Loco della zona e dalle popolazioni tutte, senza distinzione, appare inspiegabile che non si distribuisca la disponibilità dei mezzi tecnici in modo che il Passo Falzarego — che costituisce via di arroccamento qualora l'Alemagna venga ostruita da valanghe, come spesso accade — non sia trascurato per la sua viabilità anche nel prossimo inverno.

La zona dell'Agordino, così strettamente legata all'Ampezzana da tradizionali correnti turistiche attraverso il Passo di Falzarego che costituisce il naturale punto di saldatura, non può subire la mortificazione di essere estraniata da una manifestazione mondiale che la tocca direttamente.

Già altra volta l'interrogante ha avuto occasione di richiamare l'interessamento del Governo sulla necessità del mantenimento delle comunicazioni con speciale riguardo alla ferrovia della zona agordina; e di recente con la presentazione di un disegno di legge affinché il Governo venga incontro alla provincia di Belluno aumentando i fondi per il miglioramento delle comunicazioni stradali non solo per l'accesso alle località destinate all'effettuazione delle gare invernali mondiali, ma anche per le zone viciniori specialmente dell'Agordino. Una sottovalutazione di tale zona, dal punto di vista turistico, che è per essa ragione di vita e di prestigio, trascurando il mantenimento della transitabilità del passo del più largo e rinomato accesso, sarebbe insopportabile ed immeritata per tutta la regione.

Già le recenti manifestazioni di consenso dell'opinione pubblica nazionale per l'assegnazio-

ne a Roma delle Olimpiadi del 1960, dimostrano come sia sentita nel Paese l'importanza dei riflessi sociali ed economici che ne derivano e costituiscono un incitamento perchè, nelle Olimpiadi mondiali della neve del prossimo inverno, nulla sia trascurato, al fine di raggiungere la perfezione della più ampia e complessa organizzazione nel quadro di uno dei più imponenti scenari della natura, di cui l'Agordino costituisce parte inscindibile e geograficamente e turisticamente.

Sarà una conferma della nostra raggiunta completa maturità attraverso la valorizzazione dello sport mondiale con l'attrazione sempre più grande delle grandi correnti turistiche verso il nostro paese e specialmente verso le nostre impareggiabili zone Alpine.

L'interrogante si rivolge all'onorevole Ministro affinché, esaudendo i voti unanimi di Autorità e popolazioni sopra specificate, sia assicurato lo sgombero delle nevi del Passo Falzarego durante le prossime manifestazioni olimpiche (1447).

RISPOSTA. — La Direzione Generale dell'A.N.A.S., contrariamente a quanto risulta all'onorevole Interrogante, non ha escluso dallo sgombero della neve nel prossimo inverno il Passo Falzarego.

Si deve far rilevare, però che tale passo rimane normalmente chiuso durante la stagione invernale, a causa non soltanto delle abbondanti nevicate e delle tempeste di neve, ma anche e soprattutto dalla caduta di valanghe che con frequenza interrompono la strada in detta zona e rendono conseguentemente pericolosa la circolazione.

Tuttavia, in considerazione che la S.S. n. 48 « delle Dolomiti » è la principale e più diretta arteria per accedere a Cortina d'Ampezzo da occidente, ed in seguito alle pressioni dei Comuni delle valli dell'Agordino e laterali, il Compartimento della Viabilità di Bolzano non mancherà di adottare — durante l'inverno 1955-56 ogni iniziativa rivolta a rendere transitabile il passo — compatibilmente, beninteso, alla quantità della neve ed ai mezzi meccanici che nella zona potranno essere destinati in concomitanza con le altre località viciniori — ma non potrà in modo assoluto, ed è ovvio,

dare per le suesposte ragioni la garanzia della transitabilità permanente durante il periodo delle gare.

Non dovrà quindi essere imputata all'A.N.A.S. alcuna responsabilità qualora si verificassero incidenti dovuti alla caduta di valanghe o alla tormenta, inquantochè il passo del Falzarego — anche se sgombrato dalla neve — dovrà essere percorso ad esclusivo rischio di chi lo transita.

Quanto sopra è stato anche comunicato al C.O.N.I., ai Comuni di Alleghe, di Alcade e La Valle ed alla Comunità Agordina in Agordo (provincia di Belluno).

Il Ministro.

ROMITA.

IORIO (FEDELI). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi per i quali al « Vespa Club » di Perugia è stata negata — all'ultimo momento — l'autorizzazione ad effettuare il primo giro vespistico dell'Italia centrale, gara di regolarità ad assoluto carattere turistico sportivo, alla quale erano iscritti ben 130 concorrenti provenienti da tutta Italia.

La comunicazione del divieto di svolgimento, pervenuta ad appena cinque ore dall'inizio della gara, eseguita da un imponente schieramento di forze di polizia alla località di partenza ha provocato una penosa sensazione ed una logica irritazione da parte degli appassionati allo sport popolare e dilettantistico.

Si chiede inoltre perchè la comunicazione del divieto non è pervenuta almeno qualche giorno prima in modo da far risparmiare al Comitato organizzatore una parte delle notevoli spese incontrate (circa dodici milioni) ed ai concorrenti quelle singole di partecipazione, comunque notevoli (1483).

RISPOSTA. — L'autorizzazione alla effettuazione del giro vespistico dell'Italia centrale è stata denegata, dopo accurati accertamenti in merito alle strade che avrebbero dovuto essere percorse e dopo attento esame delle interferenze che la competizione sarebbe venuta a creare con i servizi di trasporti pubblici. Il parere contrario è stato espresso sia per l'ipo-

tesi in cui la corsa fosse disputata su strade aperte al traffico per l'evidente intralcio e pericolo costituito dal prevedibilmente numeroso gruppo di partecipanti in competizione tra loro, sia per il caso in cui fosse disputata su strade chiuse al traffico, dato che questo avrebbe costretto i servizi pubblici a deviare i loro itinerari o a sospendere il servizio.

È da rilevare che la domanda di autorizzazione non conteneva tutti gli elementi necessari per un pronto e completo esame, poichè — mentre si faceva riferimento ad una gara di regolarità — non erano indicati gli orari di svolgimento dei percorsi.

Circa il problema generale delle competizioni di regolarità nei riflessi del normale traffico stradale si giudicano le stesse ancora pericolose, anche se con velocità media inferiore ai 50 Km/h di cui all'articolo 35 del Codice della strada, in quanto i concorrenti sono costretti a mantenere la velocità media prestabilita anche quando contingenze di traffico, o atmosferiche, o di viabilità richiederebbero un rallentamento ovvero l'arresto completo del veicolo. I concorrenti sono indotti perciò a pericolose infrazioni, quali sorpassi in curva e agli incroci, ad effettuare curve contromano ecc.

Si rileva infine che per mantenere, con motoveicoli velocità media da 38 a 45 Km/h, come previsto dagli organizzatori del giro vespistico sarebbe necessario spingere i motoveicoli stessi per buona parte del percorso al massimo delle loro prestazioni, e cioè al margine della loro sicurezza, date le accidentate caratteristiche plano-altimetriche del percorso sul quale avrebbe dovuto svolgersi la competizione di cui trattasi e le caratteristiche tecniche dei veicoli.

Questa Amministrazione ritiene peraltro che alla pericolosità propria delle competizioni motoristiche su strada si aggiunga la dannosa influenza, che queste esercitano sui partecipanti e sugli spettatori, ingenerando in essi un errato e pericoloso spirito di emulazione che conservano successivamente anche nel normale traffico.

Il Ministro
ANGELINI.

LOCATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere quando verrà finalmente ricostituito il Consiglio dell'Istituto « Beccaria » per i minorenni traviati — uno degli Istituti che fanno onore a Milano — e per sapere se sanno che il Commissario ha cercato di disfarsi, ad Arese, d'una vasta proprietà dell'Istituto, e quali provvedimenti intendono prendere perchè l'inopportuna e ingiusta delibera che ha suscitato vasta eco di sdegno anche da parte di un partito che ha i suoi uomini nel Ministero, sia revocata (1480).

RISPOSTA. — L'Associazione nazionale « Cesare Beccaria » di Milano, riconosciuta giuridicamente con regio decreto 4 agosto 1932, è retta da gestione commissariale del 13 aprile 1953.

All'adozione del provvedimento di nomina del Commissariato, il Prefetto fu indotto da gravi ed urgenti motivi di interesse dell'Istituto; infatti, erano state riscontrate, attraverso accurati accertamenti ispettivi, gravi deficienze nell'andamento e nella organizzazione interna dell'Ente, nonché un dissesto finanziario tale da compromettere il conseguimento delle sue finalità assistenziali ed educative.

D'altro canto, l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto aveva dichiarato di non potere ulteriormente continuare nell'ufficio ed aveva rivolto invito alla Prefettura perchè si provvedesse, come per legge, alla straordinaria gestione dell'associazione, in attesa della nomina del nuovo Consiglio.

Il compito, affidato al Commissario di procedere alla riorganizzazione dei servizi anche mediante provvedimenti di carattere straordinario, si presentava particolarmente difficoltoso, specie per la deficitaria situazione economico-finanziaria; in particolare, nella Casa di rieducazione per minorenni, sita in Arese ed appartenente all'associazione « Beccaria », i laboratori destinati alla istruzione professionale dei ricoverati presentavano insufficiente attrezzatura e venivano utilizzati a scopo speculativo da alcune ditte private concessionarie, che vi eseguivano lavori di loro interesse senza alcun beneficio per i rieducandi. D'altro canto, i fabbricati, ormai vetusti, necessitavano di

CCCXXXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

10 NOVEMBRE 1955

opere straordinarie di manutenzione e ripristino.

Il Commissario, pertanto, ha ritenuto che la soluzione migliore, anche dal punto di vista finanziario, fosse quella di affidare l'Istituto di Arese all'Ordine dei Salesiani, in considerazione specialmente del fatto che i metodi educativi di studio e di lavoro praticati dai detti religiosi si palesano i più aderenti a quelli usati dall'Istituto « Beccaria » e, come tali, i più rispondenti alle finalità istituzionali della Associazione.

Lo stesso Commissario ha quindi stipulato una convenzione coi Salesiani di Milano per l'affitto della « Casa » di Arese, per un periodo ventinovenne, con l'impegno da parte dell'ordine religioso di usare l'Istituto per una educazione morale e l'istruzione professionale dei giovani e di versare un canone annuo di lire 5 milioni.

La deliberazione commissariale è stata regolarmente approvata dall'organo tutorio; infatti, il provvedimento, oltre ad avere lo scopo di migliorare l'assistenza morale e professionale dei giovani e di alleggerire l'Associazione dal gravoso e deficitario onere di gestione dell'Istituto di Arese, assommante ad oltre 30 milioni annui, varrà a consentire anche la riorganizzazione dell'altro istituto di pertinenza dell'Ente, sito in Milano, che fino ad ora non è stato possibile attuare a causa della grave situazione.

Attesa la complessa opera affidata al Commissario, questi non ha potuto esaurirla prima d'ora per cui la gestione commissariale si protrarrà necessariamente ancora per qualche tempo.

Il Ministro
TAMBRONI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando sarà definita la pratica di pensione di Malagutti Artemio, padre del caduto Lindo, classe 1914, disperso in Russia. La pratica è stata trasmessa al Ministero in data 20 dicembre 1953 dal comune di Borgoforte, col n. 1674 di protocollo (1502).

RISPOSTA. — La pratica di pensione del sopra nominato è stata definita negativamente, con decreto ministeriale n. 1420975 del 25 settembre 1954, per intempestività della domanda.

L'interessato, ove ritenga di trovarsi nelle condizioni prescritte, potrebbe eventualmente produrre nuova domanda, ai sensi della legge 10 maggio 1955, n. 491.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando sarà definita la pratica di pensione di guerra di Battisti Giovanni fu Luigi, per la morte del figlio Dino, classe 1915, avvenuto a Cefalonia. La domanda è stata inoltrata dal comune di Villa Poma, fin dal 28 dicembre 1946 (1503).

RISPOSTA. — La pratica di pensione relativa al sopra nominato è stata definita negativamente con decreto ministeriale n. 1391407 del 16 marzo 1954, a causa delle buone condizioni economiche del richiedente.

Qualora l'interessato ritenga di trovarsi ora nelle condizioni prescritte, potrà eventualmente produrre nuova domanda ai sensi della legge 10 maggio 1955, n. 491.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non creda opportuno estendere, senza limitazioni, la carta di libera circolazione a tutto il personale esecutivo del grado VII.

(Con le limitazioni fatte, il personale antifascista che non ha avuto promozioni fino al 1946 e che è andato in pensione prima del 1952, resta ingiustamente escluso dalla concessione (1543).

RISPOSTA. — La concessione della carta di libera circolazione sulle Ferrovie dello Stato è stata estesa, con decreto presidenziale 4 maggio 1953, n. 447, al personale ferroviario di grado VII, munito di almeno sei anni di an-

zianità nel grado, e, se a riposo, purchè collocato in quiescenza posteriormente al 31 dicembre 1951.

Scopo del provvedimento fu quello di riequilibrare, agli effetti della concessione della carta di libera circolazione, il trattamento spettante ad una determinata categoria di personale (grado VII del ramo esecutivo) rispetto a quello già goduto dalla corrispondente categoria di personale del ramo amministrativo, come conseguenza dello spostamento verificatosi nella dinamica delle due carriere, in seguito alla abolizione del grado VII degli uffici, disposta con regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210.

Non risulterebbe pertanto in armonia con i principi informativi del suindicato decreto n. 447 del 1953 una eventuale modifica della condizione riguardante la permanenza minima nel grado VII, fissata in sei anni appunto nella considerazione che tale periodo, aggiunto agli anni trascorsi dagli interessati nella qualifica precedente, corrisponde complessivamente al periodo di permanenza media nel grado VIII degli uffici.

In merito poi, alla esclusione dalla concessione che, in dipendenza delle limitazioni poste dal decreto n. 447 del 1953, avrebbe colpito i danneggiati politici raggiunti dai limiti di età per il collocamento a riposo entro il 31 dicembre 1951, è da osservare che gli agenti ferroviari effettivamente danneggiati negli avanzamenti di grado per comportamento contrario alle direttive del regime fascista, hanno beneficiato, in base a particolari disposizioni legislative, di provvedimenti riparatori, consistenti nella revisione e ricostruzione delle carriere, conseguendo, gli aventi titolo, la promozione al grado VII con la decorrenza che sarebbe loro normalmente spettata senza l'influenza sfavorevole del fattore politico.

Non è da escludere, d'altra parte, che la questione relativa alla concessione del beneficio in parola agli agenti a riposo di grado VII delle Ferrovie dello Stato, esonerati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1952 e purchè muniti, beninteso, dei prescritti sei anni di anzianità nel grado al momento dell'esonero, possa formare oggetto di esame in sede di elaborazione del regolamento esecutivo della nuova legge sulle concessioni di viaggio, il cui

schema è stato rinviato in questi giorni al Senato in seguito alle modifiche apportate dalle competenti Commissioni legislative della Camera dei deputati al testo a suo tempo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il Ministro

ANGELINI.

MANCINELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere in quali circostanze e per quali obiettive ragioni è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'ospedale di Bologna, provvedimento che ha provocato il giudizio severamente negativo della pubblica opinione cittadina, di Enti e di uomini in condizioni di valutare l'opera dell'amministrazione disciolta (1506).

RISPOSTA. — Il prefetto di Bologna ha disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione degli ospedali del capoluogo, affidandone la temporanea gestione ad un commissario, previo il rituale parere favorevole del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica ed a seguito di una ispezione generale eseguita sull'andamento amministrativo e sulla situazione economico-finanziaria dell'ente.

Le risultanze degli accertamenti ispettivi erano state formalmente contestate all'Organo deliberativo ordinario, con invito a giustificarsi ed a conformarsi, entro prefissati termini perentori, alle prescrizioni dettate nell'interesse dell'Opera pia. Senonchè l'amministrazione, malgrado le proroghe concesse sui detti termini e nonostante i ripetuti inviti, gli avvertimenti e le sollecitazioni dell'Autorità di vigilanza, non aveva provveduto a sanare la grave situazione rilevata; anzi, era insorto un insanabile dissidio tra il presidente ed i componenti del Collegio rappresentativo, tale da porre nuovi ostacoli sulla via del riassetto dell'istituzione.

Il Ministro

TAMBRONI.

MANCINELLI (CIANCA, CAPPELLINI). — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Sui provvedimenti adottati e da adottare al fine di sovvenire ai danni arrecati ad enti e persone di alcune zone delle Marche particolarmente colpite dalle alluvioni del 12 settembre per prevenire, nella misura del possibile, mediante adeguate indispensabili opere idrauliche, che tali disastri si ripetano (1482).

RISPOSTA. — In seguito al nubifragio abbattutosi nei giorni 11-12 settembre scorso nelle Marche, questo Ministero ha immediatamente provveduto all'accreditamento dei fondi (lire 51.850.000) richieste dal Provveditorato alle opere pubbliche di Ancona per consentire agli Uffici del Genio civile di Ancona e di Pesaro di intervenire con la necessaria tempestività per l'attuazione delle opere di pronto soccorso indispensabili per assicurare il ripristino della transitabilità delle strade e l'esecuzione delle opere necessarie per impedire l'aggravarsi dei danni.

Dal canto suo il Ministero dell'interno ha disposto la erogazione di sovvenzioni straordinarie a favore delle Prefetture di Ancona, Pesaro ed Ascoli Piceno per dare assistenza alle persone più bisognose e maggiormente danneggiate dagli eventi calamitosi.

Per quanto riguarda i danni subiti dalle aziende agricole il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fatto conoscere di non avere possibilità di intervenire in mancanza di apposite disposizioni legislative.

Tuttavia, lo stesso Ministero non mancherà di esaminare la possibilità di accordare, nell'ambito delle leggi vigenti e delle disponibilità di bilancio, ogni altra possibile agevolazione intesa comunque ad alleviare le condizioni di disagio in cui aziende agricole più bisognose sono venute a trovarsi in dipendenza dei danni subiti.

In particolare, si informa che in data 17 settembre ultimo scorso, sono state impartite disposizioni ai dipendenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura in merito alla concessione ai coltivatori diretti, che ne facciano richiesta, del contributo nell'acquisto di grano da seme, in applicazione della legge 16 ottobre 1954, n. 989.

Tale beneficio sarà accordato, di preferenza, ai produttori agricoli, che abbiano subito, nel corrente anno, danni alle colture in atto, in dipendenza di avversità meteoriche.

Il Ministro
ROMITA.

MARTINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, in conseguenza ai gravissimi danni provocati dal nubifragio abbattutosi il 26 luglio 1955 su una vasta zona agricola della provincia di Arezzo, non ritenga necessario adottare provvedimenti di urgenza a favore dei produttori terrieri che hanno visto colpite in maniera rilevante o pressochè distrutte le loro colture.

Tali provvidenze, in analogia a quanto, di consuetudine, viene disposto in circostanze analoghe, potrebbero estendersi dalle agevolazioni fiscali agli aiuti diretti finanziari, alla distribuzione gratuita di semi selezionati, nonché alla più larga ed equa applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31 (1448).

RISPOSTA. — Questo Ministero è a conoscenza dei danni causati dal nubifragio abbattutosi il 26 luglio ultimo scorso su di una vasta zona della provincia ed assicura che, per quanto di sua competenza, non mancherà di esaminare la possibilità di accordare — nell'ambito della legislazione vigente e delle disponibilità di bilancio — ogni possibile agevolazione, intesa ad alleviare le condizioni di disagio in cui le aziende agricole più bisognose sono venute a trovarsi per effetto dei danni subiti.

Fratamente sono state impartite istruzioni all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, perchè, in applicazione della legge n. 989, relativa alla concessione di contributi per l'acquisto di sementi, sia data la priorità agli aventi diritto che hanno subito danni alle colture in atto.

Per quanto concerne sgravi fiscali a favore dei danneggiati, il Ministero delle finanze ha fatto presente che nessun provvedimento di sgravio delle imposte sui terreni o sui redditi agrari è possibile adottare, poichè, i danni di-

pendenti da avversità atmosferiche sono già contemplati nella formazione delle tariffe di estimo.

Ove, peraltro, i danni rivestano in qualche caso, carattere duraturo, ed abbiamo, quindi, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo, o un cambiamento di coltura tale da importare un minor reddito imponibile, gli interessati potranno chiedere la revisione dell'estimo catastale in diminuzione, a norma dell'articolo 43 del testo unico 8 ottobre 1951, n. 1572, modificato dall'articolo 2 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

Per l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, i contribuenti potranno tenere conto dei danni subiti nel corrente anno, in sede di dichiarazione dei redditi per il 1956.

Il Ministro
COLOMBO.

MASSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se risponde a verità che nelle zone minerarie della provincia di Grosseto le Ferrovie dello Stato non mettono a disposizione il quantitativo dei carri a sponde alte, che viene richiesto dalle società e ditte interessate, tanto che, di fronte ad una richiesta giornaliera di oltre duecento carri, ne verrebbero forniti un numero del tutto inadeguato. Questa carenza, oltre che sottrarre traffico all'Azienda ferroviaria (che ne ha tanto bisogno) minaccia di far sospendere o rallentare la estrazione del minerale, col pericolo di licenziamento per una parte delle maestranze. Si ritiene necessario, perciò, un pronto intervento che faccia cessare il grave inconveniente (1505).

RISPOSTA. — In conseguenza del forte impulso che attualmente si verifica nel campo dell'attività industriale e commerciale, il traffico ferroviario ha subito un incremento elevatissimo con un carico medio giornaliero superiore alla capacità media giornaliera di carico offerta dall'attuale parco ferroviario. È pertanto necessario, talvolta, limitare la fornitura dei carri per alcuni trasporti, per assicurare quelli che assolutamente non possono essere ritardati, quali ad esempio quelli che interessano gli scali marittimi.

Per quanto riguarda in particolare la fornitura di carri a sponde alte nelle zone minerarie della provincia di Grosseto, faccio presente che, anche nei periodi di maggiore impegno, l'Amministrazione ferroviaria — ben compresa dell'importanza dei trasporti di cui trattasi — ha provveduto, nel miglior modo consentito dalla situazione del materiale, ad assegnare alle zone stesse il maggior quantitativo possibile di carri.

Sarà comunque costante cura dell'Amministrazione di adeguare nei limiti del possibile, compatibilmente con le disponibilità del materiale, la fornitura dei carri per le zone predette alle richieste di carico presentate.

Il Ministro
ANGELINI.

MENGLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

1) se è vero che alla S.T.E.F.E.R. è stato concesso testè un cospicuo contributo che non verrebbe speso per l'ammodernamento della Roma-Palestrina-Fiuggi, che ha urgente bisogno di nuove attrezzature, di rettifiche di linea, di miglioramento del materiale rotabile, ecc., conformemente ai desiderata più volte espressi dai paesi interessati;

2) se non ritenga giunto il tempo per eseguire il convegno fra i rappresentanti dei Comuni della regione laziale onde addivenire al miglioramento delle comunicazioni della zona, secondo l'impegno preso dal Governo con l'ordine del giorno approvato dal Senato nella seduta del 9 febbraio 1951 (1564).

RISPOSTA. — 1) La società S.T.E.F.E.R., con domanda in data 14 maggio ultimo scorso, ha chiesto di usufruire dei benefici previsti dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221, per l'ammodernamento della ferrovia Roma-Lido.

La Commissione interministeriale prevista dall'articolo 10 della stessa legge ha espresso parere favorevole alla corresponsione di un contributo a carico dello Stato dell'importo di lire 410.826.000, nella misura, cioè, del 35 per cento della spesa totale riconosciuta ammissibile per l'ammodernamento della ferrovia medesima.

Tale programma di ammodernamento prevede la sostituzione dell'attuale armamento, ormai insufficiente, con altro più pesante; il rinforzo dell'alimentazione elettrica, l'installazione del blocco automatico e della ripetizione dei segnali in cabina; provvedimenti riconosciuti indispensabili per garantire la sicurezza dell'esercizio su di una ferrovia che trasporta nelle punte estive, ben 90.000 viaggiatori giornalieri, ed il cui traffico è destinato ad aumentare in relazione all'immissione dei convogli nel tronco metropolitano.

Nessuna analoga domanda è invece pervenuta dalla S.T.E.F.E.R. nei riguardi della ferrovia Roma-Fiuggi, nè d'altra parte un'eventuale domanda in tal senso potrebbe essere presa in considerazione ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1221, prima che vengano prese le opportune decisioni circa le proposte formulate dalla Commissione, presieduta dal professore ingegner Neri, per la sistemazione generale delle tramvie dei Castelli e della ferrovia Roma-Fiuggi medesima.

2) Convegni sono già stati tenuti ed altri se ne terranno, qualora ciò risulti necessario.

Il Ministero comunque non mancherà di tenere presenti i voti formulati dai Comuni interessati, per l'adozione dei possibili provvedimenti.

Il Ministro
ANGELINI.

MONTAGNANI (SECCHIA, ALBERGANTI). — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni per cui si è consentito che l'Associazione nazionale « Cesare Beccaria » con sede a Milano fosse gestita per ben due anni da un Commissario e come questi abbia potuto arbitrarsi di prendere una delibera di affittanza ai Salesiani per ventinove anni dell'Istituto di Arese, attrezzato per la rieducazione dei minori e fornito di scuole, laboratori, tipografia ed azienda agricola e tutto ciò in pieno contrasto con lo statuto dell'Associazione e con le leggi vigenti.

Chiedono inoltre di conoscere le ragioni che hanno indotto l'onorevole Ministro della giustizia a stipulare una convenzione con l'Istituto « Savio » sempre dei Salesiani, istituto

che dovrebbe occupare gli stabili di Arese, con ciò svuotando la funzione dell'Associazione « Cesare Beccaria », la quale tante benemeritenze aveva acquistato in Italia nel campo della rieducazione minorile così da essere considerato anche all'estero il primo istituto del genere (1471).

RISPOSTA. — L'Associazione nazionale « Cesare Beccaria » di Milano, riconosciuta giuridicamente con regio decreto 4 agosto 1932, è retta da gestione commissariale dal 13 aprile 1953.

All'adozione del provvedimento di nomina del Commissario, il Prefetto fu indotto da gravi ed urgenti motivi di interesse dell'Istituto; infatti, erano state riscontrate, attraverso accurati accertamenti ispettivi, gravi deficienze nell'andamento e nella organizzazione interna dell'Ente, nonchè un dissesto finanziario tale da compromettere il conseguimento delle sue finalità assistenziali ed educative.

D'altro canto, l'Amministrazione ordinaria dell'istituto aveva dichiarato di non potere ulteriormente continuare nell'ufficio ed aveva rivolto invito alla Prefettura perchè provvedesse, come per legge, alla straordinaria gestione dell'associazione, in attesa della nomina del nuovo Consiglio.

Il compito, affidato al Commissario, di procedere alla riorganizzazione dei servizi anche mediante provvedimenti di carattere straordinario, si presentava particolarmente difficoltoso, specie per la deficitaria situazione economico-finanziaria; in particolare, nella Casa di rieducazione per minorenni, sita in Arese ed appartenente all'Associazione « Beccaria », i laboratori destinati all'istruzione professionale dei ricoverati presentavano insufficiente attrezzatura e venivano utilizzati a scopo speculativo da alcune ditte private concessionarie, che vi eseguivano lavori di loro interesse senza alcun beneficio per i rieducandi. D'altro canto, i fabbricati, ormai vetusti, necessitavano di opere straordinarie di manutenzione e ripristino.

Il Commissario, pertanto, ha ritenuto che la soluzione migliore, anche dal punto di vista finanziario, fosse quella di affidare l'Istituto di Arese all'Ordine dei Salesiani, in considerazione specialmente del fatto che i metodi

educativi di studio e di lavoro praticati dai detti religiosi si palesano i più aderenti a quelli usati dall'Istituto Beccaria e, come tali, i più rispondenti alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Lo stesso Commissario ha quindi stipulato una convenzione coi Salesiani di Milano per l'affitto della « Casa » di Arese, per un periodo ventinovenne, con l'impegno da parte dell'Ordine religioso di usare l'Istituto per l'educazione morale e l'istruzione professionale dei giovani e di versare un canone annuo di lire 5 milioni.

La deliberazione commissariale è stata regolarmente approvata dall'organo tutorio; infatti, il provvedimento, oltre ad avere lo scopo di migliorare l'assistenza morale e professionale dei giovani e di alleggerire l'Associazione dal gravoso e deficitario onere di gestione dell'Istituto di Arese, assommante ad oltre 30 milioni annui, varrà a consentire anche la riorganizzazione dell'altro istituto di pertinenza dell'Ente, sito in Milano, che fino ad ora non è stato possibile attuare a causa della grave situazione finanziaria.

Avvenuta la cessazione di Arese ai Salesiani, il Ministero di grazia e giustizia non aveva alcun motivo di non stipulare con i Salesiani stessi una convenzione che consentisse la permanenza ad Arese dei minori già colà ricoverati.

Il Ministro
TAMBRONI.

PASTORE Ottavio. — *Al Ministro dell'interno.* — Con riferimento alla mia interrogazione n. 1460 ed alla risposta data con lettera 777.1457 del 14 settembre 1955 interrogo il Ministro dell'interno per sapere: 1) se è stato controllato dal Ministero dell'interno il preteso diritto alla cittadinanza italiana vantato dai vari e numerosi giocatori di calcio importati recentemente in Italia dai Paesi sud-americani, se si intende provvedere per evitare le contrastanti decisioni delle Questure locali e se si intende sottoporre i giovani riconosciuti come cittadini italiani a tutti gli obblighi delle leggi italiane; 2) se si intende mantenere in vigore la disposizione Andreotti che rifiutava

il permesso di soggiorno per esercitare la professione di giocatori di calcio agli stranieri; 3) per quali ragioni nell'incertezza della situazione giuridica e senza che sia stato accordato il permesso di soggiorno — come risulta dalla suindicata risposta del Ministro — si è permesso a numerosi giocatori di calcio stranieri o presunti cittadini italiani di iniziare l'attività professionistica calcistica (1499).

RISPOSTA. — Nessun controllo deve essere esercitato d'ufficio da questo Ministero sullo stato di cittadinanza dei giocatori di calcio stranieri, perchè la questione in esame, trattando lo stato della persona, rientra nella competenza degli Uffici dello stato civile e, in caso di controversia, in quella dell'Autorità giudiziaria.

Tuttavia questo Ministero potrebbe disporre accertamenti ed esprimere il proprio avviso sullo *status civitatis* dei giocatori di calcio di cui si tratta, qualora ne fosse richiesto dagli stessi interessati o dagli Uffici di stato civile o da chiunque abbia un interesse diretto e legittimo a vederne accertata la posizione di cittadinanza; si avverte, peraltro, che il parere, in tal modo espresso, verrebbe dato semplicemente in via amministrativa e non sarebbe comunque vincolante per gli ufficiali dello stato civile e tanto meno avrebbe rilevanza nei confronti dell'autorità giudiziaria cui, in ultima sede, spetta ogni definitiva determinazione in materia.

Per quanto concerne il secondo punto dell'interrogazione, si fa presente che questo Ministero ha dato alla Presidenza del Consiglio dei ministri il nulla osta alla revisione delle norme che regolano il soggiorno in Italia dei giocatori di calcio stranieri.

In relazione al punto terzo della interrogazione si fa presente che dagli accertamenti effettuati è risultato che in questi ultimi mesi sono stati ingaggiati da società sportive italiane e regolarmente tesserati dalla Federazione italiana gioco calcio soltanto i seguenti giocatori, provenienti da Federazioni calcistiche straniere:

Montuori Michelangelo, Da Costa Dino, De Menezeff Luiz Vinicius (Vinicio), Firmani Edwin Ronald, Botelho Julio (Julinho), Vairo

Giovanni, Colella Leonardo, Murolo Amerigo e Zaro Cunzio.

Dei predetti:

il Montuori, il De Menezeff, il Firmani, il Vairo e lo Zaro risultano cittadini italiani, giusta i certificati rilasciati dai rispettivi Comuni di residenza;

il Botelho, cioè, lo Julinho, analogamente al Da Costa, su conforme avviso della Presidenza del Consiglio e dei C.O.N.I., in data 16 settembre ultimo scorso, è stato autorizzato a soggiornare in Italia per la durata del contratto che lo vincola con l'A.C. Fiorentina: non si è indicato nella risposta alla precedente interrogazione il nominativo dello Julinho in quanto negli atti di questo Ministero il predetto calciatore risulta registrato come Botelho;

il Colella, entrato in Italia il 21 settembre ultimo scorso, è munito di permesso di soggiorno per mesi sei, rilasciatogli dal Consolato italiano di San Paulo del Brasile. Cittadino brasiliano, ha in corso pratica per l'acquisto della cittadinanza italiana in quanto figlio di genitori entrambi oriundi italiani. Svolge attività calcistica presso la società sportiva « Juventus » di Torino;

il Murolo, entrato in Italia il 23 giugno 1955, è munito di permesso di soggiorno per mesi sei, rilasciatogli dal Consolato italiano di San Paulo del Brasile. Ha presentato domanda per essere autorizzato a soggiornare in Italia per la durata del contratto che lo vincola con l'A.C. « Lane Rossi-Vicenza ». Fin dal luglio scorso è stato interessato il C.O.N.I. per il prescritto parere, ma finora non risulta pervenuta alcuna risposta.

Infine, giova rilevare che le norme che regolano le importazioni dei giuocatori di calcio stranieri sono di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Ministro
TAMBRONI.

PASTORE Raffaele. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia possibile aggiungere a tutti i treni Puglie-Milano e viceversa, un'altra vettura di terza classe per evitare gli affollamenti (1540).

RISPOSTA. — Sulla relazione Puglie-Milano, per far fronte all'intensificato movimento di viaggiatori verificatosi durante la stagione estiva, tutti i treni della linea che avevano qualche disponibilità di prestazione rispetto al mezzo di trazione, vennero quasi giornalmente rinforzati con l'aggiunta di carrozze per il trasporto di comitive, colonie di bambini e viaggiatori in genere. Inoltre, sempre allo scopo di diminuire il disagio dei viaggiatori, su detto percorso furono istituiti i treni sussidiari 450 S e 451 S, e, in caso di bisogno, le Ferrovie dello Stato hanno ricorso alla effettuazione di treni straordinari o all'impiego della doppia trazione per consentire una maggiore aggiunta di carrozze.

Terminata l'estate e diminuita l'affluenza dei viaggiatori, la richiesta aggiunta di una vettura di 3^a classe a tutti i treni non è attualmente sentita.

Posso comunque assicurare, che qualora dovesse sorgere tale necessità, l'Amministrazione ferroviaria provvederà nel senso desiderato.

Il Ministro
ANGELINI.

ROFFI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando sarà definita la pratica di pensione riguardante il signor Borsetti Cirillo da Pescara Sabbioni di Francolino (Ferrara), giacente da tempo presso il Servizio Inf. Civ. con posizione n. 2041133. Dopo la domanda inoltrata alla fine del 1951 al Servizio Dirette N. G. e nel 1953 passata per competenza al Servizio Inf. Civ. completa di documentazione, nessuna notizia o comunicazione in merito è pervenuta fino ad oggi all'interessato da parte del competente Ministero (1497).

RISPOSTA. — La pratica di pensione del sopra nominato è stata definita con provvedimento negativo, notificato in data 28 marzo 1954 tramite il comune di Ferrara.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

ROVEDA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se corrisponde a verità che il corso del torrente « Soana » da Campiglia a Ponte Canavese (oltre 20 chilometri) concesso da anni come riserva di pesca a un gruppo di « signori biellesi », rende al demanio l'irrisoria cifra di lire 75.000 all'anno.

Se ciò — come ho motivo di ritenere — è vero, chiedo di conoscere se l'onorevole Ministro non ritiene che tale indirizzo sia sbagliato perchè danneggia gravemente lo sviluppo del turismo in tutta la Valle Soana, che resta privata dello svago della pesca che attira un notevole numero di amatori.

Inoltre è evidentemente danneggiata anche la popolazione della Vallata (dove esistono notevoli gruppi locali di amatori della pesca che potrebbero pagare all'Erario anche più dell'entrata attuale conservando la libertà di pesca per i turisti), mentre la riserva di pesca va a tutto vantaggio di un gruppetto di persone ricche, che si recano a pescare nel Soana con le loro veloci automobili, senza portare il minimo contributo allo sviluppo turistico della Valle, sviluppo del quale la Valle Soana ha grande ed urgente bisogni per la sistemazione della sua economia e per il miglioramento della stessa Vallata (1484).

RISPOSTA. — Dagli atti di questo Ministero risulta che il tratto del torrente Soana, da Campiglia a Ponte Canavese, è soggetto a diritto esclusivo di pesca posseduto a carattere patrimoniale dello Stato.

Pertanto, la concessione dell'esercizio dei diritti di pesca nel citato tratto di torrente rientra nella competenza del Ministero delle finanze.

Il Ministro.
COLOMBO.

RUSSO Salvatore. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere: 1) se è informato che una sentenza di sfratto è stata pronunciata a favore della G.I. di Palermo contro la Scuola media « Garibaldi », la quale occupa un locale (Villa Gallidoro) già proprietà del Comune e donato all'ex G.I.L. per imposizione del defunto Governo fascista; 2) come pensa

di intervenire immediatamente per impedire che 800 alunni siano privati del loro edificio scolastico in una zona, dove non è possibile trovarne un altro idoneo; 3) se non ritiene di fare un'inchiesta per accertare quali siano le finalità che si propone la G.I. con la sua azione e quale uso intenda fare del locale (1472).

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che, per quest'anno scolastico, la Scuola media « Garibaldi » di Palermo continuerà ad occupare l'immobile ex G.I.L. di Villa Gallidoro.

Intanto, il comune di Palermo è stato invitato a produrre domanda al Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, per fruire del contributo sulla spesa occorrente per la costruzione di un nuovo edificio scolastico da destinare alla Scuola media anzidetta.

Il Sottosegretario di Stato
RUSSO.

SIBILLE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali definitivi provvedimenti si intendano adottare per ovviare all'ormai cronico straripamento del Rio Perilleux nei pressi della borgata Royères sulla strada Bardonecchia-Ulzio in Alta Valle di Susa.

Tale Rio « normalmente straripante » interrompe le comunicazioni stradali con l'importante centro sportivo e stazione di transito internazionale di Bardonecchia di dove, a mezzo di treno-navetta appositamente attrezzato, vengono avviati, attraverso alla galleria ferroviaria del Frejus, gli automezzi diretti sulla Modane-Parigi. Più volte nel giro di un anno le comunicazioni stradali sono state interrotte recando anche panico nella popolazione della frazione Royères che vede anche minacciate le sue case, mentre non è da escludersi che possa anche subire danni la linea internazionale ferroviaria Roma-Parigi se avessero ancora a ripetersi altre inondazioni e frane. Notevoli danni subiscono anche le colture forestali della zona.

Le opere provvisorie che si vanno da anni facendo non hanno costituito altro che spese gettate all'alluvione. Si ritiene perciò neces-

sario un intervento definitivo che costituirà un notevole risparmio, nel quadro della impro-rogabile statizzazione della stessa strada Ulzio-Bardonecchia che ha più titoli per essere classificata strada nazionale e precisamente: a) conduce ad un centro sportivo invernale e stazione di villeggiatura estiva di fama internazionale quale Bardonecchia; b) conduce ad un passaggio internazionale ferroviario sulla Roma-Parigi attrezzato appositamente per il trasbordo attraverso la galleria del Frejus degli automezzi; c) per il Trattato di pace dovrà realizzarsi il breve tratto di strada del Colle della Scala, pure di valore internazionale (1316).

RISPOSTA. — In un recente sopralluogo effettuato da rappresentanti dell'Ufficio del Genio civile di Torino dal Corpo forestale dello Stato, dell'Amministrazione provinciale e della Sezione lavori delle Ferrovie dello Stato, sono state attentamente esaminate le condizioni del Rio Perilleux fino allo sbocco del torrente Dora di Bardonecchia e si è riconosciuta l'urgente necessità di provvedere alla sistemazione idraulico-forestale di detto bacino montano. A tal fine è stata disposta l'esecuzione delle seguenti opere: costruzione di una briglia di trattenuta del materiale alluvionale allo scopo di arrestare il trasporto dei grossi massi e di convogliare le acque nell'attuale alveo del Rio senza possibilità di straripamenti laterali; deviazione del tratto di strada provinciale e costruzione di un nuovo manufatto sul Rio, di altezza sufficiente a garantire il libero deflusso delle acque e dei materiali alluvionali.

Mentre ai lavori di sistemazione idraulico-forestale provvederà per competenza il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla costruzione della briglia di trattenuta e delle difese spondali provvederà, nel corrente esercizio finanziario, questa Amministrazione con i fondi stanziati in base alla legge 10 agosto 1950, n. 647.

Per la deviazione della strada provinciale, l'Amministrazione provinciale interessata ha già disposto lo studio del progetto di variante.

Il Ministro.
ROMITA.

TADDEI (PRESTISIMONE). — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se siano vere le notizie divulgate dalla stampa secondo le quali, di contro ad un progettato aumento delle forze di polizia (P. S.) sarebbe stata decisa la diminuzione di 6.000 unità nell'Arma dei carabinieri per esigenze di bilancio; e ciò malgrado le ognor crescenti necessità dell'Arma in relazione alle sue molteplici attività d'istituto (1602).

RISPOSTA. — Nessuna decisione è stata presa per quanto concerne aumenti o diminuzioni delle forze dei carabinieri e di polizia. Non è previsto alcun congedamento straordinario nell'Arma dei carabinieri. In particolare, per quanto riguarda le Stazioni periferiche, è in atto — anziché una riduzione — il loro potenziamento.

Il Sottosegretario di Stato
BOSCO.

TARTUFOLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Circa le sue valutazioni e i suoi propositi in materia di combattenti italiani dispersi in Russia dopo i contatti di Ginevra tra il Ministro Molotov e il nostro delegato eccellenza Magistrati, che hanno trovato purtroppo nelle successive drastiche affermazioni del Ministro Kruscev, tratte dalla « Pravda » e riportate dalla stampa italiana (vedi ad esempio « Il Tempo » del 13 settembre) desolanti sviluppi negativi.

Tali sviluppi, peraltro, vanno necessariamente acclarati, specie perchè se si parla di « soldati dispersi » che sono tutti sepolti in terra russa si dovrebbe per lo meno avere il diritto di conoscere dove le salme furono tumulate, e quindi quali sono i cimiteri che accolsero le spoglie delle nostre perdute creature.

La umanità che guida e suggerisce ogni popolo civile e il sentimento della cristiana pietà che è la ricchezza spirituale del nostro, debbono imporre chiaramente che non cessi ogni tentativo in atto, e non manchi nel nostro Governo la fiera difesa di elementari principi che anche di recente hanno costituito l'imperativo categorico e pregiudiziale di nazioni che,

sia pure con maggiore ampiezza, soffrirono del nostro stesso tormento (1507).

RISPOSTA. — Il Ministro degli affari esteri dell'Unione Sovietica nel colloquio avuto nel luglio u. s. col nostro Osservatore alla Conferenza di Ginevra, che lo interpellava in merito ai dispersi italiani nell'U.R.S.S., rispose di comprendere al situazione di tante famiglie che nutrono ancora speranza di rivedere i loro cari precisando tuttavia che, dato l'immenso sviluppo del fronte di guerra russo e gli avvenimenti colà verificatisi, si erano perdute le tracce anche di milioni di cittadini sovietici. Non è da meravigliarsi infatti se in momenti di battaglie in corso, di vasti movimenti di truppe, di distruzioni, miseria ed epidemie, la macchina burocratica sovietica sia rimasta in quel periodo paralizzata. Il Ministro Molotov aggiunse che avrebbe svolto ogni possibile interessamento qualora gli fossero stati segnalati nominativi di nostri prigionieri in U.R.S.S., incontrati da reduci in data recente, indicando altresì i campi ove erano stati visti. Purtroppo a tutt'oggi non si è in possesso di notizie attendibili, tranne quelle relative a pochissimi civili, alcuni dei quali hanno manifestato alla nostra Ambasciata a Mosca il desiderio di rimanere nell'U.R.S.S.

Quanto alle dichiarazioni rese, in occasione della recente visita in U.R.S.S. del Cancelliere federale, dal Primo segretario del P.C.S., Krusciov, questi, in particolare, avrebbe detto che si rendeva ben conto, dal punto di vista umano, dello stato d'animo di molti italiani e tedeschi ma che purtroppo non appariva possibile redigere statistiche nè elenchi di prigionieri di guerra che avevano trovato la morte, come del resto era accaduto per molti russi nel corso delle grandi battaglie o della ritirata effettuata in pieno inverno. Non ha accennato ai deceduti nei campi, e ciò forse per non essere costretto ad ammettere, sia pure indirettamente, la disorganizzazione amministrativa in quel tempo regnante nei campi stessi, ma certamente la dichiarazione del signor Krusciov copriva anche tale aspetto del problema.

Comunque l'azione che il Governo sta seguendo in questo momento consiste da una parte nel fare interessare, valendosi della col-

laborazione dei nostri Uffici consolari all'estero e della Croce Rossa germanica, i prigionieri tedeschi reduci dall'U.R.S.S. per ottenere eventuali notizie ed informazioni circa la presunta esistenza in vita in campi di concentramento sovietici di nostri prigionieri, dall'altra nell'insistere presso le Autorità sovietiche perchè facciano ulteriori tentativi con tutti i mezzi a loro disposizione, per reperire i nostri connazionali eventualmente dispersi. È stato pure richiesto alle autorità sovietiche di adottare tutti quei necessari provvedimenti per definire nei riguardi dei mancanti le rispettive posizioni di stato civile.

L'azione da noi prevista per le ricerche dei dispersi in U.R.S.S. verrà perfezionata nei prossimi giorni con l'invio in Germania di una missione, presieduta dal Delegato italiano presso la Commissione speciale dell'O.N.U. per i prigionieri di guerra e composta da rappresentanti delle Associazioni congiunti dispersi, la quale avrà il compito di interrogare i reduci tedeschi dall'U.R.S.S. che stanno rimpatriando.

Ciò è quanto umanamente è possibile fare. È ben poca cosa di fronte alle aspettative di centinaia di famiglie che nutrono ancora speranze di rivedere i loro cari; tuttavia, si peccerebbe di insincerità se si alimentassero soverchie speranze al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato
FOLCHI.

TERRACINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, l'onorevole Mario Scelba dispose con proprio decreto lo sfratto in via amministrativa dall'edificio dell'ex casa del fascio, già casa del popolo di Certaldo, di tutti gli inquilini, associazioni e privati; che a ciò si provvide il 13 agosto 1954 manu militari; e che tale misura fu motivata formalmente con la necessità di adibire detto edificio a caserma per la locale stazione dei carabinieri con vantaggio del pubblico erario; considerando come la locale stazione dei carabinieri di Certaldo fosse fino allora e da oltre vent'anni, alloggiata in edificio privato preso in affitto dietro corresponsione attualmente di una pigione annua di

lire 20.000, mentre dalla locazione della ex casa del fascio, già casa del popolo di Certaldo l'Erario traeva dal 1950 l'annuo reddito di lire 495.000 cui si aggiungevano in media lire 755.000 percepite a titolo di tasse e imposte varie (ricchezza mobile, cine, ballo, spaccio bevande, ecc.) e che pertanto, in conseguenza della misura disposta dall'onorevole Scelba a sedicente tutela degli interessi dello Stato, questo subisce un danno annuo valutabile in lire 1.230.000, il sottoscritto chiede se, analogamente a quanto l'onorevole Mario Scelba, in qualità di Ministro dell'interno, ha sempre fatto nei confronti di innumeri sindaci, assessori e consiglieri comunali, per danni arrecati, a suo dire, alle finanze degli enti da loro amministrati, non si ritenga di dover procedere alla formale dichiarazione a carico dello stesso onorevole Mario Scelba della responsabilità contabile per il danno da lui arrecato alle finanze dello Stato, contestandogli l'addebito in quella somma che verrà computata secondo le tabelle attuariali e previo accertamento delle cifre più sopra indicate (1445).

RISPOSTA. — È da premettere che per l'uso dei locali privati occupati in Certaldo dall'Arma dei carabinieri prima del trasferimento della Stazione nella ex casa del fascio, veniva corrisposto un canone annuo non di lire 20.000, ma di lire 178.200.

È altresì da premettere che da parte degli enti, organizzazioni politiche e privati che occupavano il suddetto stabile prima della sua destinazione a caserma dell'Arma, venivano corrisposti allo Stato fitti per un totale annuo di lire 225.000 (e non di lire 495.000) così ripartiti:

1) Casa del popolo (vani 6 + 2)	L.	90.000
2) Camera del lavoro (vani 2)	»	36.000
3) P.S.I. (vani 4)	»	35.000
4) P.C.I. (vani 3)	»	40.000
5) Signor Maccelli Pietro (vani 4)	»	12.000
6) Signor Bruni Emilio (vani 3)	»	18.000
7) Signor Bardi Guido (vani 3)	»	24.000

Si premette, ancora, che i locali dove erano alloggiati precedentemente i carabinieri erano insufficienti, insalubri e mancanti di ogni pos-

sibilità di sicurezza, ciò che più volte era stato posto in rilievo. Una più decorosa e razionale disposizione della caserma era perciò indispensabile, e questa non poteva avvenire se non nello stabile demaniale suindicato.

Il provvedimento col quale si è provveduto a tale trasferimento non ha fatto perciò altro che rispondere ad una obiettiva esigenza nonché alla necessità di utilizzare l'immobile di cui trattasi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 che impone, come è noto, di destinare agli immobili del disciolto partito nazionale fascista a sede di pubblici servizi od a scopi di interesse generale.

Il Sottosegretario di Stato
RUSSO.

TERRACINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se, a seguito dell'applicazione del *Memorandum* di intesa concernente il territorio libero di Trieste e alla conseguente estensione dell'Amministrazione civile italiana sulla zona affidata al nostro Paese, non sia stato opportunamente disposto la estensione ad essa delle disposizioni contenute nel decreto presidenziale 14 aprile 1948, n. 511 (*Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 1948, n. 119) portante le norme relative alla concessione di condono di pena a favore di cittadini jugoslavi, e, se, in caso negativo, non si ritenga necessario di provvedersi senz'altro (1469).

RISPOSTA. — In risposta alla sua interrogazione, le comunico che, per ora, non è stato provveduto ad estendere al Territorio di Trieste le disposizioni del decreto presidenziale 15 aprile 1948, n. 511, con il quale vennero condonate le pene inflitte per reati comuni, militari e politici, a cittadini jugoslavi allora detenuti in Italia, e condannati anteriormente al 7 aprile 1948. Debbo precisare che il provvedimento di estensione rientra nella competenza del Commissario generale del Governo in Trieste.

Faccio inoltre presente che le particolari condizioni di quel territorio hanno fatto sorgere perplessità circa l'opportunità di estendere ivi quel beneficio che si riferiva a tutti

i condannati, non esclusi i delinquenti abituali e professionali. Mentre si sono estesi gli atti di generale clemenza del 23 dicembre 1949, n. 930, e del 19 dicembre 1953, n. 922, si è preferito per ora esaminare l'opportunità di adottare provvedimenti individuali di grazia, salvo quanto possa risultare dall'esito delle conversazioni diplomatiche attualmente in corso col Governo di Belgrado, circa l'eventuale estensione del decreto n. 511 del 1948 ai condannati a Trieste.

Il Ministro
MORO.

TERRACINI (ZUCCA, NEGRO, PASTORE Ottavio). — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati od intendasi adottare per risolvere la gravissima situazione in cui è venuto a trovarsi il comune di Dieiva Marina, rimasto isolato in seguito alla chiusura al traffico della galleria del Rospo, strada Deiva Marina-Moneglia (danni alluvionali) e dalla asportazione del tratto a valle della strada Deiva Marina-Via Aurelia (ugualmente danni alluvionali), rappresentanti uniche vie di accesso al predetto Comune (1451).

RISPOSTA. — Per la riparazione della strada Deiva Marina-Moneglia-Riva Trigoso, tuttora aperta al transito è stato redatto un progetto di larga massima per la riparazione dei danni prodotti da mareggiate ed alluvioni il cui importo ammonta a lire 46.000.000, da suddividere nel seguente modo: lire 16.500.000 per il ripristino del tratto di strada da Riva Trigoso a Moneglia; lire 22.919.000 per il rafforzamento del primo tratto della galleria ex ferroviaria del Rospo (tra Moneglia e Deiva alla progressiva 700 dell'imbocco lato Moneglia); lire 6.117.000 per il rafforzamento di un secondo tratto della galleria del Rospo, alla progressiva 1.700 a partire dall'imbocco lato Moneglia.

Poichè la scarsa disponibilità di fondi stanziati in bilancio non dà la possibilità di approvare e finanziare l'opera nella sua interezza a seguito di apposito sopraluogo, è stato invitato l'Ufficio del Genio civile di Genova a

prevedere in nuova apposita perizia i lavori più urgenti ed indispensabili, alla cui esecuzione sarà quanto prima provveduto.

Per la riparazione dei danni alluvionali subiti dalla strada comunale Deiva Marina-Baracca, la cui spesa ammonta a lire 70.000.000 circa, si cercherà di provvedere nei prossimi esercizi in relazione alle disponibilità di bilancio.

Per intanto, come già detto, verranno eseguite le riparazioni più urgenti alla galleria del Rospo fra Moneglia e Deiva, al fine di evitare l'interruzione del transito fra queste due località ed assicurare di conseguenza l'allacciamento di Deiva Marina alla Via Aurelia ed a Sestri Levante.

Il Ministro
ROMITA.

TERRAGNI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere: 1) per quali motivi, malgrado le interrogazioni presentate dal sottoscritto in occasione di altri recenti luttuosi incidenti, e particolarmente dopo quello avvenuto a Reggio Emilia lo scorso anno, non in tutte le Province sono stati resi più efficaci e meticolosi i controlli durante l'esecuzione delle opere in cemento armato; 2) e quali provvedimenti il Governo intenda adottare per evitare che specialmente la progettazione della direzione di lavori in cemento armato vengano affidati ad elementi tecnicamente non idonei il che mette a repentaglio la vita di lavoratori e di cittadini; poichè nella recente sciagura verificatasi a Milano non di « fatalità » si deve parlare, come affermano taluni giornali, ma nell'ipotesi più favorevole di incompetenza e di leggerezza da parte dei responsabili (1428).

RISPOSTA. — Questo Ministero al fine di assicurare la buona esecuzione delle opere in cemento armato, ha diramato ai Prefetti ed ai Capi servizio dell'Amministrazione centrale, decentrata e provinciale una circolare in data 24 gennaio 1953, n. 289, con la quale si richiamavano le particolari prescrizioni di edilizia per località colpite da terremoti (regio decreto-legge 22 dicembre 1937, n. 2105), e le

norme per l'esecuzione di opere in cemento armato di cui al regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229. Con tale circolare, si è insistito sui limiti di competenza dei vari progettisti di opere edilizie dando particolari istruzioni sulle modalità di presentazione dei progetti e di esecuzione dei lavori.

Successivamente, in accoglimento del suggerimento espresso dall'onorevole interrogante in sede di risposta alla sua interrogazione orale n. 86, sullo stesso argomento, questo Ministero ha diramato, in data 20 maggio 1954, n. 1433, una seconda circolare diretta a tutti i Provveditorati ed Uffici del Genio civile, ribadendo ulteriormente l'osservanza delle norme di cui al regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, particolarmente circa le caratteristiche qualitative richieste per i ferri tondi impiegati per costruzioni in cemento armato.

Sembra, dunque, che le norme vigenti siano sufficienti a garantire la buona esecuzione delle opere in cemento armato e che non resti altro che perseguire gli inadempienti alle norme stesse a mezzo dell'Autorità giudiziaria.

Il Ministro
ROMITA.

ZAGAMI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere per quali motivi non ancora si è provveduto ad indire i bandi di concorso — per titoli ed esami — per l'ammissione al corso di vice brigadiere nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, essendo già trascorsi circa cinque anni dall'ultimo concorso bandito con decreto ministeriale il 5 maggio 1951, e per sapere se il suo Ministero intenda provvedere in merito, dato che un numero considerevole di guardie di pubblica sicurezza ha già perduto il diritto a partecipare a tale concorso, per aver superato il limite di età previsto dalle vigenti disposizioni e numerosi altri ne verrebbero danneggiati ove non si provvedesse a bandirlo sollecitamente (1525).

RISPOSTA. — Con decreti ministeriali numero 1862 e n. 1861, in data 1° settembre 1955, già registrati presso la Corte dei conti, sono stati banditi due concorsi: uno per titoli

e l'altro per esame, a n. 500 posti ciascuno, per l'ammissione al corso di abilitazione al grado di vicebrigadiere.

Il Ministro
TAMBRONI.

ZUCCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è stata inclusa nel programma 1955-56 delle opere ammesse al contributo statale in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589, l'asfaltatura della strada collegante il comune di Finale Ligure con il comune di Orco Feglino (provincia di Savona).

Si precisa che il Consorzio Finale Liure-Orco Feglino ha avanzato istanza in data 8 ottobre 1953.

In data 6 novembre 1953 il Ministero dei lavori pubblici incaricava il Genio civile di Savona di procedere agli accertamenti.

Inoltre in data 22 luglio 1954 il Consorzio ha ricevuto assicurazione dal Sottosegretario del tempo, onorevole Colombo.

L'opera richiesta è di urgente necessità ed è attesa con ansia dalle popolazioni interessate (1452).

RISPOSTA. — La richiesta di concessione del contributo statale di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 184 nella spesa necessaria per la sistemazione della strada collegante il comune di Finale Ligure con Orco Feglino (Savona), venne a suo tempo inclusa nella graduatoria d'urgenza per l'esercizio finanziario 1954-55 predisposta dall'Ufficio del Genio civile di Savona a norma dell'articolo 1 della citata legge 15 febbraio 1953 ma non ha potuto essere finanziata nel detto esercizio a causa della insufficienza dei fondi.

Tale richiesta, d'altra parte, non potrà essere accolta nè nel presente esercizio nè in quelli successivi, in quanto, come è noto, alla data 1° luglio u. s., è cessata l'applicabilità dell'articolo 3 della citata legge riguardante la sistemazione di strade comunali esterne agli abitati.

Il Ministro
ROMITA.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti.